SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 ottobre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Istituto nazionale di statistica

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. **126**.

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera *g)*.

3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.

4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.

5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *a)*, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera *a)*, è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera *a)*, tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5.

8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

9. La procedura di cui al comma 1 prevede:

a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;

b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera *a)* e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera *c)*, nel limite dei posti di cui al comma 2;

c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera *b)*, nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere *a)* e *d)* il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera *g)*;

f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera *g)*, numeri 2) e 3);

g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera *e)* purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

3) superino la prova di cui al comma 13, lettera *c)*.

10. Le prove di cui al comma 9, lettere *a)* e *d)*, sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.

11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;

b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere *a)* e *d)*;

c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera *b)*;

d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;

e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere *a)* e *d)*, e delle loro eventuali articolazioni;

f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera *b)*, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.

13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;

c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *f)*, secondo periodo, e lettera *g)*, ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
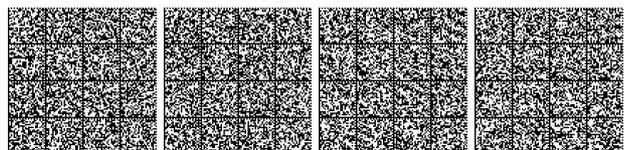
15. All'articolo 17, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi.

16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2020/2021 e nelle regioni nelle quali le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui, dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo da graduatorie della regione, sono coperti mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su istanza degli aspiranti. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la conferenza Stato-Regioni, è disciplinata l'attuazione del presente comma. Alle relative immissioni in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera *a)*, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 2.

Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche.

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;

d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;

e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo,».

2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-*bis* e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.

5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*ter* le parole «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo le parole «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies*.2 e 609-*novies* del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori»;

b) al comma 5-*quater* dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-*ter*.».

6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destina-

zione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
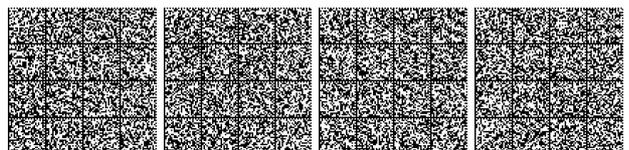
Art. 3.

Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico.

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.».

2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 4.

Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

Art. 5.

Semplificazioni in materia universitaria

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».

2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

Art. 6.

Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera *b)*, del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di prove selettive.

4-*ter*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera *c)*, del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

Art. 7.

Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92

1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. L'intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

Art. 8.

Disposizioni contabili

1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.

3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche».

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera *a)*, 2, comma 1, lettera *a)*, commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le lettere *c)* ed *e)* del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in
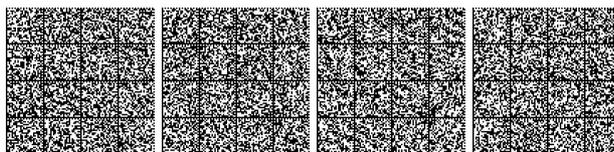
termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera *a)* e commi 3 e 4, 8, comma 3;

b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FIORAMONTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

19G00135

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 agosto 2019, n. **127**.

Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove è previsto che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, nonché nelle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare, l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove è previsto, al comma 1-*bis*, che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni e, al comma 3, che le attribuzioni dei predetti servizi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori restino ferme fino al riordino delle competenze in tema di vigilanza nella materia e siano svolte anche nelle aree riservate o operative e in quelle che presentano analoghe esigenze, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 6, comma l, lettera *z)*;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
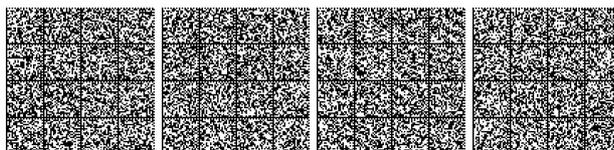
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, l'articolo 112, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e, in particolare, l'articolo 12-*bis*, che dispone che gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità del 15 aprile 1997, recante «Individuazione delle aree riservate e operative. Attività di vigilanza»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008, recante «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», concernente l'individuazione delle aree operative riservate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente alle sedi di servizio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ivi comprese le articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che le attività del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono contraddistinte dall'immediatezza e dall'urgenza della prestazione, nonché dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione tecnica professionale, di formazione e addestramento costanti e di visite preventive e periodiche di controllo sanitario;

Considerato che, in ragione della natura dei compiti loro affidati, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture del Ministero dell'interno, destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, debbono tutelare le esigenze di riservatezza e di protezione dei dati attinenti alle attività espletate;

Ritenuto opportuno predisporre un unico provvedimento per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 nei luoghi di lavoro e nelle strutture del Ministero dell'interno interessate;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 19 luglio 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, avvenuta con nota n. 9982 del 22 maggio 2019;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Campo di applicazione delle disposizioni comuni

1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che si applicano nell'ambito delle strutture di cui al comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n. 81 del 2008», tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, si applicano:

a) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dai decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto indicato nel capo II del presente decreto;

b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco», nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», e nelle aree operative, nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto.
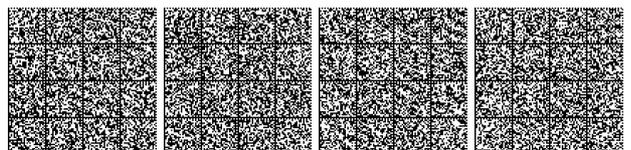
Art. 2.

Individuazione del datore di lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa. La responsabilità del predetto datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti. Restano ferme le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni, che possono essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono demandate a dirigenti ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi attribuite nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici che sono responsabili delle determinazioni per la pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell'assegnazione, sulla base delle richieste pervenute, delle medesime risorse agli uffici di cui all'articolo 1.

3. I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Individuazione dei dirigenti e preposti

1. Per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:

a) «dirigente»: il soggetto responsabile di unità organizzativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

b) «preposto»: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.

Art. 4.

Comunicazioni e segnalazioni

1. Le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro e al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e dall'articolo l, comma 3, punto 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono trasmessi, a fini statistici e in forma aggregata e anonima, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti alle amministrazioni interessate nei casi e con le modalità previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.

Art. 5.

Servizio di prevenzione e protezione

1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza.

2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui al comma l, devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.
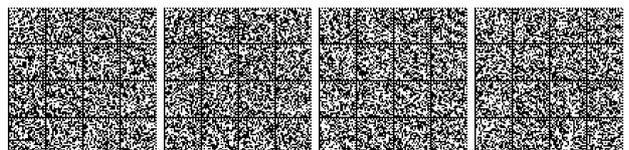
Art. 6.

Attività di vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:

a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno individuate nei decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera *b)* del presente comma;

b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente.

Art. 7.

Attribuzioni degli uffici di vigilanza

1. Agli uffici di cui all'articolo 6 sono attribuite, in via esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13, commi 1-*bis* e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli uffici di vigilanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto:

a) svolgono attività di vigilanza presso le rispettive strutture del Ministero dell'interno e presso quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 finalizzate al controllo dell'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) effettuano rilievi tecnici e ambientali per attività istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali destinati a luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici e biologici;

c) ricevono, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

d) svolgono attività statistico epidemiologica per i profili di specifica competenza;

e) sentono, ove possibile, in occasione di visite o verifiche, le osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da due commissioni mediche composte di tre membri, in possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuate con provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 1, comma 2. Ai componenti di tali commissioni non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento comunque denominato.

3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, le strutture di cui ai commi 1 e 2, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ARTICOLAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLA POLIZIA DI STATO NONCHÉ PER LE STRUTTURE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DESTINATE PER FINALITÀ ISTITUZIONALI ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI CON COMPITI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 8.

Campo di applicazione

1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.

2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica:

a) direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;

b) capacità e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento;

c) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettere *d)* e *g)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e 74, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalità di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;

b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;

c) la prevenzione della fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

Art. 9.

Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non sia possibile impiegare i medici di cui al comma 1 per l'attività di sorveglianza nelle aree riservate e operative e in quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di cui l'Amministrazione si avvale ai sensi del presente comma deve possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici, o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, custodito ed aggiornato, un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo.

Art. 10.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro.

2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. La definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonché le modalità e i contenuti della formazione, sono stabiliti in sede di accordo nazionale quadro.

4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono le informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6, comma l, lettera *a)*, ai sensi dell'articolo 50, comma l, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 11.

Formazione, informazione e addestramento

1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalità ritenute dal datore di lavoro più idonee ad assicurare la facile comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

3. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I programmi didattici sono, altresì, rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative dell'attività della Polizia di Stato.

4. Le attività addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati.

5. L'attività formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.
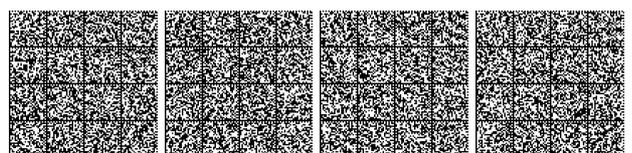
Art. 12.

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche sulla base di speciali capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e i mezzi operativi sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, per le specifiche esigenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*, del presente decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale dell'Amministrazione in possesso di specifici requisiti tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora non vi sia la disponibilità di personale con i suddetti requisiti, ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, l'Amministrazione può avvalersi di personale tecnico esterno.

Art. 13.

Valutazione dei rischi

1. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma l, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 12, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le seguenti informazioni:

a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e dei loro componenti;

b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo;

c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la salute.

2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma 1, ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

Art. 14.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

l. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, si applicano i seguenti criteri:

a) nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attività delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione;

b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo l e quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato dal datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di cui è vietata la divulgazione:

a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma ne è fatta esplicita menzione nello stesso ed è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso la sede del datore di lavoro committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il documento è custodito presso la sede sia del committente che del datore di lavoro destinatario dello specifico servizio, lavoro, opera o fornitura;

b) è visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa appaltatrice.

3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E IL CORPO NAZIONALE

Art. 15.

Campo di applicazione

1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle aree e nelle strutture individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008 recante «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
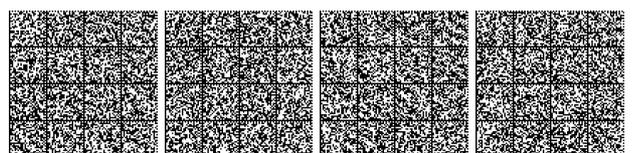
nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.

2. Le particolari esigenze connesse al servizio prestato, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità:

a) direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;

b) capacità e prontezza di impiego del personale, in particolare quello operativo, e relativo addestramento;

c) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonché di specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio, laboratori di analisi e verifica strumentale, nonché le attrezzature e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere *b)*, *d)* e *g)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

d) continuità e tempestività dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;

e) riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati.

3. Fatto salvo il dovere di intervento, il personale del Corpo nazionale adotta le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

4. Compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei vigili del fuoco può comunque avvalersi della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 16.

Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica

1. La valutazione dei rischi di cui al comma l, lettera *a)*, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza.

2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al loro corretto impiego.

3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma l, lettera *a)*, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.

4. Non si intendono, altresì, luoghi di lavoro le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalità di cui al comma 3.
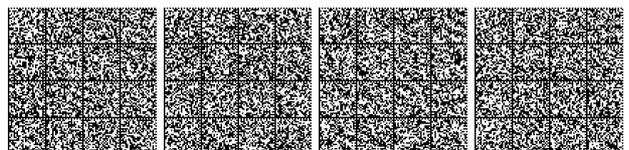
5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti.

6. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività di addestramento, mantenimento e *re-training* svolti presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, ai sensi delle disposizioni vigenti nonché su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione di corsi, seminari e conferenze svolti anche dalle amministrazioni, istituzioni ed enti esterni.

7. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata.

8. Ai fini della registrazione e del controllo degli obblighi formativi per il personale, compresi quelli indicati dall'articolo 37, comma 14, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Corpo nazionale opera in conformità alle disposizioni vigenti, avvalendosi del libretto individuale della formazione ovvero di apposite attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attività formative o di addestramento dei lavoratori.

9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

Art. 17.

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, nonché dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tutte le attività di cui al presente comma sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto.

Art. 18.

Sorveglianza sanitaria e primo soccorso

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni previste dalle norme vigenti.

2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, al personale del Corpo nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, in relazione al settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli 25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è disciplinata, per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti individua, in relazione ai settori di impiego del personale, le procedure per lo svolgimento degli accertamenti, la periodicità degli stessi e le strutture sanitarie.

4. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.

5. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, attraverso specifici percorsi formativi, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo nazionale in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 179, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19.

Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

1. È abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
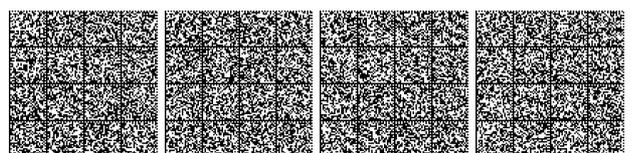
2. Per le strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze restano individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità del 15 aprile 1997 recante «Individuazione delle aree riservate e operative. Attività di vigilanza», che disciplina le aree operative riservate, per l'Amministrazione dell'interno.

Art. 20.

Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 agosto 2019

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DI MAIO

Il Ministro della salute
GRILLO

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2482

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 3, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):

«Art. 3 *(Campo di applicazione)*. — (*Omissis*).

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
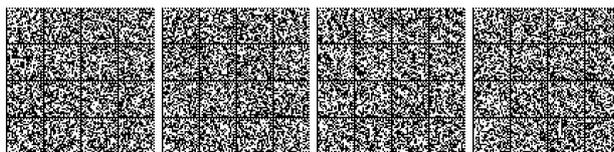
(*Omissis*).».

«Art. 13 *(Vigilanza)*. — 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-*bis*. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'art. 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all'art. 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia):

«Art. 1 *(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'art. 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'art. 1, comma 2, e nell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

2).

3).

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *s)* del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *e)* del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *l)* del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera *p)*, numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

7-*bis*. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera *p)*, è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):

«Art. 6 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

(*Omissis*).

z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

(*Omissis*).».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 112 della legge 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 112 *(Oggetto)*. — 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.

3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;

b) la procreazione umana naturale ed assistita;

c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;

f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;

g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;

h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;

i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;

l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca: «Codice dell'amministrazione digitale».

— Si riporta il testo dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori):

«Art. 12-*bis (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)*. — 1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

«Art. 1. — È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
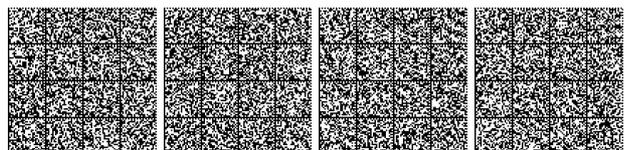
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;

5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tranvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;

6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;

9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;

10) di carico o scarico;

11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione area, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;

13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 gradi C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;

14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;

15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;

16) delle concerie;

17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;

19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;

21) dei pubblici macelli o delle macellerie;

22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

23) per il servizio di salvataggio;

24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;

25) per il servizio di nettezza urbana;

26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;

27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;

28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai nn. da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto.».

«Art. 4. — Sono compresi nell'assicurazione:

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza o beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettera *a)* e *b)*, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.».

— Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382):

«Art. 27 *(Assistenza sanitaria ed ospedaliera)*. — 2. Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

(*Omissis*).

d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.».

— Il decreto interministeriale 15 aprile 1997 reca: «Individuazione delle aree riservate ed operative. Attività di vigilanza».

— Il decreto interministeriale, 30 dicembre 2008, reca: «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229):

«Art. 6 *(Disposizioni generali)*. — 1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

(*Omissis*).

b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

(*Omissis*).».

«Art. 18 *(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)*. — 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (80)

g-*bis*) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera *r)*. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
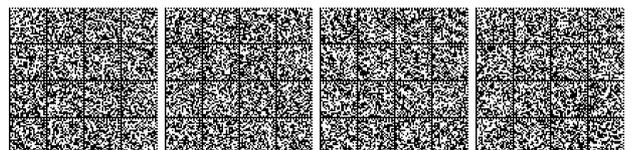
p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-*bis*. L'obbligo di cui alla lettera *r)* del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera *r)*, e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-*bis*. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

(*Omissis*).

d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, v. nelle note alle premesse.

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, punto 22, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 1. — L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

(*Omissis*).

22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 8 *(Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)*. — (*Omissis*).

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

(*Omissis*).».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 32 *(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)*. — 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-*bis*. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, e dell'art. 37, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 13, commi 1-*bis* e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 38 *(Titoli e requisiti del medico competente)*. — 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-*bis*) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d)*, sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
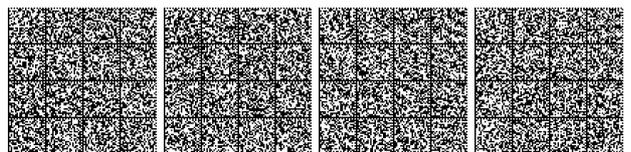
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

Note all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere *d)* e *g)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori):

«Art. 1 *(Campo d'applicazione)*. — 1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all'art. 2:

a) macchine;

b) attrezzature intercambiabili;

c) componenti di sicurezza;

d) accessori di sollevamento;

e) catene, funi e cinghie;

f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

g) quasi-macchine.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:

(*Omissis*).

d) le armi, incluse le armi da fuoco;

(*Omissis*).

g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

(*Omissis*).».

— Per il testo dell'art. 74, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78):

«Art. 44 *(Attribuzioni dei medici di Polizia)*. — 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;

c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici;

d) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'art. 13 del medesimo decreto;

e) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

f) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

g) provvedono all'accertamento dell'idoneità all'esercizio fisico con finalità addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013;

h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanità e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (131), in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;

m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;

o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68;

p) svolgono accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione;

q) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.

3. L'attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 37, comma 10, 47, 48, 49 e 50, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 37. — (*Omissis*).

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.».

«Art. 47 *(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)*. — 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: *a)* un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; *b)* tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; *c)* sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

«Art. 48 *(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale)*. — 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'art. 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma.

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'art. 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'art. 52.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'art. 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.».

«Art. 49 *(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo)*. — 1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

a) i porti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; (171)

b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

c) impianti siderurgici;

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.».

«Art. 50 *(Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)*. — 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

(*Omissis*).

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

(*Omissis*).».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 36 *(Informazione ai lavoratori)*. — 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, anche ai lavoratori di cui all'art. 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 22, 23, e 24 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 22 *(Obblighi dei progettisti)*. — 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 23 *(Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori)*. — 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24 *(Obblighi degli installatori)*. — 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 6, 17, comma 1, lettera *a)*, e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 6 *(Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro)*. — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero della salute;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;

g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;

m) un rappresentante dell'ANMIL.

2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*.

3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere *g)*, *h)*, *i)* e *l)*.

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.

7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'art. 5;

c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'art. 11;

d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'art. 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'art. 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

i-*bis*) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'art. 17-*bis* della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;

l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'art. 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;
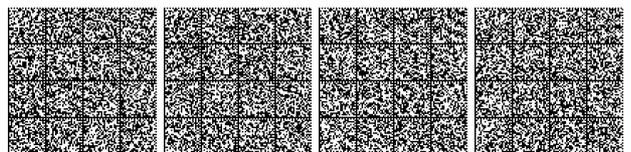
m-*bis*) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

m-*ter*) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-*quater*) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.».

«Art. 17 *(Obblighi del datore di lavoro non delegabili)*. — 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;

(*Omissis*).».

«Art. 28 *(Oggetto della valutazione dei rischi)*. — 1. La valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'art. 89, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, interessati da attività di scavo.

1-*bis*. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-*quater*), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-*bis*. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3-*ter*. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ee)*, rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 26. — 3-*ter*. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.».

Note all'art. 15:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 74 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.».

— Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.

— Per il decreto interministeriale 30 dicembre 2008, v. note alle premesse.
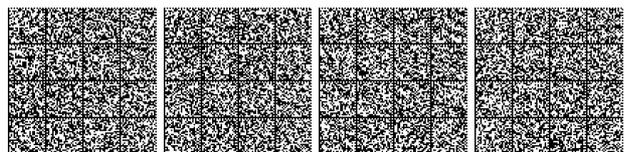
Note all'art. 16:

— Per il testo degli articoli 17, comma 1, lettera *a)*, e 28, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per v. la rubrica nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 13.

— Si riporta il testo degli articoli 37, comma 14, e 45, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica nelle note alle premesse):

«Art. 37. — (*Omissis*).

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.».

«Art. 45 *(Primo soccorso)*. — 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.».

Note all'art. 17:

— Il Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse) concerne i «Cantieri temporanei o mobili».

— Per il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Allegato X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
di cui all'art. 89, comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.».

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 179 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 179 *(Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari)*. — 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari di cui all'art. 178, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera *z)* , della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

(*Omissis*).

d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attività di medico nel settore della medicina del lavoro;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 41, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 25 *(Obblighi del medico competente)*. — 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f).

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

«Art. 41 *(Sorveglianza sanitaria)*. — 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-*bis*) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-*ter*) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-*bis*. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'art. 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a);

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, e-*bis*) e e-*ter*) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera *c)*, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8.

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.».

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.

— Il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, abrogato dal presente decreto, reca «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro».

— Per il decreto interministeriale 15 aprile 1997, «Individuazione delle aree riservate ed operative. Attività di vigilanza», v. note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'art. 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

19G00133
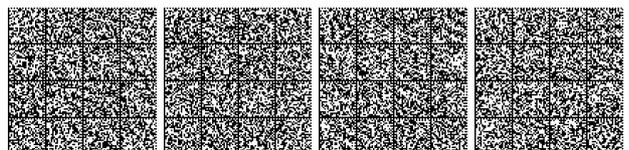
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sogliano Cavour.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 29 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2018, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott.ssa Maddalena De Luca, dal viceprefetto dott.ssa Daniela Lupo e dal funzionario economico finanziario dottor Massimo Santoro;

Visto il proprio decreto, in data 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei Conti il 17 agosto 2018, con il quale la dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, viceprefetto, è stata nominata componente della commissione straordinaria, in sostituzione della dott.ssa Maddalena De Luca;

Visto il proprio decreto, in data 14 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2019, con il quale la dott.ssa Giulia Cazzella, viceprefetto, è stato nominata componente della commissione straordinaria, in sostituzione della dott.ssa Daniela Lupo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2019
Interno, foglio n. 2451

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti il 9 luglio 2018, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente pur operando in un contesto gestionale connotato dalla disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità delle finalità pubbliche ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Lecce, nella relazione del 6 settembre 2019 con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise, nella riunione svoltasi in pari data, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

Le iniziative dell'organo straordinario sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nelle attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La commissione straordinaria appena insediatasi ha affrontato le principali criticità emerse in sede di accesso ispettivo intervenendo prioritariamente nel settore dei lavori pubblici e dell'urbanistica. In tale ambito sono stati posti in essere interventi di riqualificazione di alcune strutture di particolare interesse per la cittadinanza come il parco Falcone - Borsellino, che al momento dello scioglimento del consiglio comunale versava in stato di abbandono e degrado, restituendolo alla collettività con l'installazione al suo interno di un parco giochi.

La commissione, avvalendosi di fondi stanziati dal Ministero dell'interno e dal Ministero dello sviluppo economico ha inoltre avviato le procedure per l'affidamento di importanti opere che interessano l'edilizia scolastica, la rete viaria e fognaria e l'efficentamento energetico.

Viene altresì evidenziato che sono in corso di perfezionamento le procedure per il finanziamento delle opere previste nel piano di priorità degli interventi di cui all'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ulteriori iniziative hanno interessato il settore ambientale ove, a seguito dell'adozione di un'interdittiva antimafia a carico della ditta assegnataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è stata indetta una nuova gara ad evidenza pubblica, tuttora in corso, per l'affidamento dell'appalto. È opportuno che l'*iter* di tale procedura sia portato a termine dall'organo di gestione straordinaria affinché ne sia assicurato il regolare svolgimento ed il rispetto dei principi di legalità, tenuto conto della particolare delicatezza del settore ambientale intorno al quale gravitano, notoriamente, gli interessi di organizzazioni malavitose.

La commissione ha inoltre impresso un forte impulso all'attività di vigilanza sul territorio con l'obiettivo di reprimere i fenomeni di abusivismo edilizio e commerciale intensificando altresì la vigilanza sui cantieri edilizi e i controlli sulle violazioni del codice della strada. In particolare, i controlli esperiti nel settore commerciale hanno evidenziato numerose occupazioni abusive di suolo pubblico per le quali sono stati notificati verbali di accertamento con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

L'attività di riorganizzazione posta in essere dalla commissione straordinaria ha interessato anche la gestione del patrimonio immobiliare, con l'avvio di interventi volti alla regolarizzazione dei contratti di locazione di alloggi comunali, procedendo altresì al recupero dei canoni arretrati non corrisposti, comprensivi degli interessi maturati nel corso degli anni.
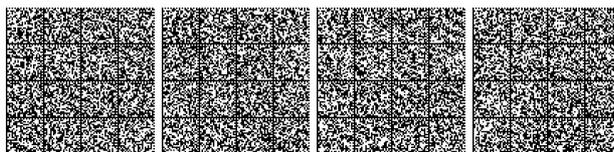
È stata anche avviata un'intensa attività di controllo in ordine alle assegnazioni di immobili di proprietà dell'ente a privati o associazioni locali quali quelli adibiti a centro anziani, proloco e poliambulatorio, attività complessa e articolata che richiede la disponibilità di un ulteriore arco di tempo per il completamento delle relative procedure amministrative. Le attività di controllo poste in essere dalla commissione hanno riguardato anche la gestione del progetto dedicato all'accoglienza dei minori non accompagnati, il c.d. progetto «Siproimi», per il quale il prefetto di Lecce con proprio decreto ha costituito un'unità ispettiva al fine di procedere agli opportuni controlli sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

L'organo di gestione straordinaria, avvalendosi della collaborazione di funzionari assegnati in posizione di sovraordinazione ai sensi dell'art. 145 T.U.O.E.L., ha inoltre avviato una diversa organizzazione degli uffici comunali e dell'apparato amministrativo, anche in considerazione delle criticità emerse in sede di accesso ispettivo.

Tenuto conto della grave carenza di risorse umane, è stata predisposta una programmazione del fabbisogno di personale, che prevede l'assunzione per il 2020 di cinque unità di cui tre apicali per le funzioni di responsabile di alcuni settori amministrativi. Nel contempo è stato richiesto ad alcuni comuni limitrofi l'utilizzo di proprio personale dipendente ai sensi della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e degli articoli 92 e 100 del decreto legislativo n. 267/2000.

La commissione straordinaria ha inoltre adottato alcuni fondamentali regolamenti quali quello per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, quello per l'assegnazione degli alloggi comunali e quello per l'erogazione dei contributi ove sono stati fissati criteri oggettivi e predeterminati al fine di evitare possibili erogazioni discrezionali. È stata evidenziata altresì la necessità di completare la regolamentazione di aree amministrative particolarmente esposte a fenomeni corruttivi quali quella concernente l'occupazione di suolo pubblico e quella relativa alle entrate tributarie ed extra tributarie.

Il proseguimento della gestione commissariale ed il perfezionamento delle avviate procedure consentiranno di portare a compimento tali iniziative dimostrando come da un'amministrazione improntata ai principi di legalità ed efficienza possono derivare effetti positivi per la collettività.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in essere e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amminisuativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e tenuto conto della complessità delle azioni di bonifica intraprese dall'organo straordinario.

Ritengo, pertanto, che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, lo scioglimento del Consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 25 settembre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

19A06727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Quadrelle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Quadrelle (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quadrelle (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Franca Fico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, 9 ottobre 2019

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Quadrelle (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 settembre 2019.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da tre consiglieri personalmente e da altri tre componenti per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 24 settembre 2019.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quadrelle (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Franca Fico, in servizio presso la Prefettura di Avellino.

Roma, 7 ottobre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

19A06726

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 settembre 2019.

Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2019.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000;

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di volontariato, le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il comma 2 dell'art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, recante individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera *a)*, che prevede che la Rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;
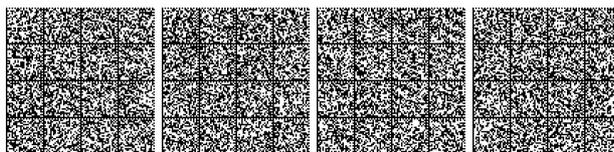
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, come modificato dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 28 marzo 2019;

Vista la legge n. 136 del 17 dicembre 2018, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 ed in particolare l'art. 25-*quater*, comma 6 secondo cui «A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma «Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti». La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.»

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 e, in particolare, la tabella 4;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'annualità 2019 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», missione 3(24) - programma 3.2 (24.12) - Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» - Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale»;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta, complessivamente a euro 393.958.592,00;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che istituisce il Sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini in età compresa dalla nascita e fino ai sei anni, all'interno del quale confluiscono gli interventi riferibili ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi, finanziati con uno specifico Fondo dedicato;

Viste le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;

Viste le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;

Viste le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà, per il triennio 2018-2020, adottato con il decreto interministriale del 18 maggio 2018, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2018 al n. 2056;

Visto il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020, adottato con decreto interministeriale del 26 novembre 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 14 dicembre 2018 al n. 1-3492 approvato dalla Rete nella seduta del 15 ottobre 2018;

Acquisita in data 1° agosto 2019 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2019, ammontanti a euro 393.958.592,00 sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) somme destinate alle regioni	euro 391.726.202,00
b) somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	euro 2.232.390,00
TOTALE	euro 393.958.592,00
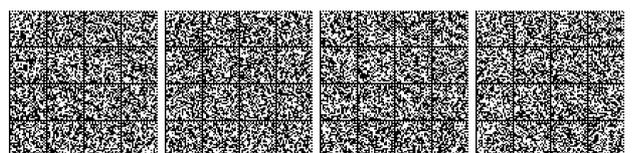
2. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2019, di cui al comma 1, è riportato nell'allegata tabella 1, e il riparto delle risorse destinate alle regioni per il medesimo anno è riportato nell'allegata Tabella 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'allegato A.

3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, colonna A.

4. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, colonna A, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Programmazione regionale e monitoraggio

1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualità 2019, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020.

2. La programmazione, di cui al comma 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione contiene:

a) la ripartizione delle risorse tra macroattività, secondo le modalità di cui all'allegato B;

b) una relazione, secondo successivi indirizzi ministeriali, concernente gli interventi programmati a valere sul 40% della quota regionale, di cui al Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) di cui all'art. 3, secondo le modalità di cui all'allegato C.

2-*bis*. Le regioni possono eventualmente destinare una quota non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per l'annualità 2019 per realizzare azioni di sistema da rendicontare in maniera specifica.

3. L'erogazione delle risorse di cui al presente decreto è condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite ai sensi del decreto interministeriale 23 novembre 2017 e secondo le modalità ivi previste. A decorrere dal 2021, l'erogazione è condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse di cui al presente decreto, secondo le modalità di cui all'allegato D. Le modalità di rendicontazione di cui all'allegato D sono comunque sperimentate nel 2020 con riferimento alle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, annualità 2018.

4. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 3.

P.I.P.P.I.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni sono finanziate, per non meno di 3.937.500,00 euro, azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota del Fondo destinata al medesimo Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica. Le modalità attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero minimo di ambiti coinvolti, sono definite nell'allegato E.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 4 settembre 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3048

Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale politiche sociali annualità 2019

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 393.958.592,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 391.726.202,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 2.232.390,00

Tabella n. 2
Riparto tra le Regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali – Annualità 2019

Regioni	Quota regionale di riparto (%)	Somme assegnate alla Regione - annualità 2019
Abruzzo	2,49	€ 9.753.982,43
Basilicata	1,25	€ 4.896.577,53
Calabria	4,18	€ 16.374.155,24
Campania	10,15	€ 39.760.209,50
Emilia Romagna	7,2	€ 28.204.286,54
Friuli Venezia Giulia	2,23	€ 8.735.494,30
Lazio	8,75	€ 34.276.042,68
Liguria	3,07	€ 12.025.994,40
Lombardia	14,39	€ 56.369.400,47
Marche	2,69	€ 10.537.434,83
Molise	0,81	€ 3.172.982,24
Piemonte	7,3	€ 28.596.012,75
Puglia	7,1	€ 27.812.560,34
Sardegna	3,01	€ 11.790.958,68
Sicilia	9,35	€ 36.626.399,89
Toscana	6,67	€ 26.128.137,67
Umbria	1,67	€ 6.541.827,57
Valle d'Aosta	0,29	€ 1.136.005,99
Veneto	7,4	€ 28.987.738,95
TOTALE	**100,00**	**€ 391.726.202,00**

Allegato A
Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data provvedimento

2. Riparto delle risorse annualità ...: quote attribuite agli ambiti territoriali	
Denominazione ambito territoriale	**Importo**
	-
	-
	-
	-
	-
	-

3. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati		
Denominazione dell'ambito territoriale	**Annualità**	
	Numero e data del pagamento	**Importo**
		-
Totale		-

4. Indicare le modalità di concertazione con gli enti locali per l'utilizzo delle risorse e gli eventuali provvedimenti adottati.

5. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto tra gli ambiti territoriali

Allegato B
Ripartizione delle risorse tra macroattività*

Macroattività		**Area 1**		**Area 2**		**Area 3**	
		Famiglia e minori	Anziani autosufficienti	Disabili	Anziani non autosufficienti	Povertà	Disagio adulti, dipendenze, salute mentale
A.	Accesso, valutazione e progettazione						
B.	Misure per il sostegno e l'inclusione sociale						
C.	Interventi per favorire la domiciliarità						
D.	Centri servizi, diurni e semi-residenziali						
E.	Strutture comunitarie e residenziali						

* Per la definizione puntuale degli interventi e servizi riferibili alle macroattività, si veda il decreto attuativo del sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, di cui all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Allegato C
Implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.)

Risorse della quota del FNPS dell'area "Famiglia e minori" destinate all'implementazione negli Ambiti Territoriali (A.T.) del Programma P.I.P.P.I.	€ …
Indicazione N. Ambiti aderenti	
Denominazione Ambiti Territoriali aderenti	**Livello di adesione per ciascun A.T. (A-avanzato; B-base)**

Allegato D
Utilizzo delle risorse da parte degli Ambiti territoriali – articolazione per interventi e servizi sociali e aree assistenziali

Attività				Aree Assistenziali					
Macroattività		Interventi e servizi sociali		Area 1		Area 2		Area 3	
				Famiglia e minori	Anziani autosufficienti	Persone con disabilità	Anziani non autosufficienti	Povertà	Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)
A.	Accesso, valutazione e progettazione	A.1.	Segretariato sociale						
		A.2.	Servizio sociale professionale						
		A.3.	Centri antiviolenza						
B.	Misure per il sostegno e l'inclusione sociale	B.1.	Integrazioni al reddito						
		B.2.	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare						
		B.3.	Sostegno socio-educativo scolastico						
		B.4.	Supporto alle famiglie e alle reti familiari						
		B.5.	Attività di mediazione						
		B.6.	Sostegno all'inserimento lavorativo						
		B.7.	Pronto intervento sociale e Interventi per le povertà estreme						
		B.8.	Altri interventi per l'integrazione e l'inclusione sociale						
C.	Interventi per la domiciliarità	C.1.	Assistenza domiciliare socio-assistenziale						
		C.2.	Assistenza domiciliare Integrata con servizi sanitari						
		C.3.	Altri interventi per la domiciliarità						
		C.4.	Trasporto sociale						
D.	Centri servizi, diurni e semi-residenziali	D.1.	Centri con funzione socio-educativa-ricreativa						
		D.2.	Centri con funzione socio-assistenziale						
		D.3.	Centri e attività a carattere socio-sanitario						
		D.4.	Centri servizi per povertà estrema						
		D.5.	Integrazione retta/voucer per centri diurni						
E.	Strutture comunitarie e residenziali	E.1.	Alloggi per accoglienza di emergenza						
		E.2.	Alloggi protetti						
		E.3.	Strutture per minori a carattere familiare						
		E.4.	Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale						
		E.5.	Strutture comunitarie a carattere socio-sanitario						
		E.6.	Strutture di accoglienza notturna per povertà estrema						
		E.7.	Servizi per Aree attrezzate di sosta per comuità rom, sinti e caminanti						
		E.8.	Integrazione retta/voucer per strutture residenziali						

Interventi e servizi	**Descrizione**
Segretariato sociale	Servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini – Centri di ascolto e sportelli sociali tematici - Telefonia sociale
Servizio sociale professionale	Attività svolte dalla figura professionale dell'assistente sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio. Interventi di valutazione, di consulenza e di presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto alle persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi. Include inserimento in centri diurni e strutture residenziali
Centri antiviolenza	Strutture nelle quali sono accolte e ascoltate, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, le donne vittime o esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica e/o psicologica, eventualmente esercitata anche in presenza o verso i figli minorenni. Offrono servizi di ascolto, tutela, accoglienza, assistenza psicologica e/o legale, supporto psicologico educativo ai minori vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro ed all'autonomia abitativa, nell'ambito di un percorso personalizzato di sostegno elaborato insieme alla donna.
Integrazioni al reddito	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose (non sono ricompresi contributi per l'attivazione di servizi ovvero contributi ad integrazioni di rette).
Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea.
Sostegno socio-educativo scolastico	Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali.
Supporto alle famiglie e alle reti familiari	Sostegno alla genitorialità - Mediazione familiare - Centri per le famiglie - Affidamento de– minori - Adozione nazionale e internazionale
Attività di mediazione	Mediazione sociale - Mediazione culturale - Supporto per il reperimento di alloggi.
Sostegno all'inserimento lavorativo	Interventi mirati per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di fragilità o di emarginazione.
Pronto intervento sociale e Interventi per le povertà estreme	Interventi attivati per offrire sostegno e soccorso a specifici target in situazioni di emergenza sociale, anche attraverso unità mobili – Distribuzione beni prima necessità (esclusa distribuzione presso centri servizi) - Servizio residenza anagrafica
Altri interventi per l'integrazione e l'inclusione sociale	Attività socio-ricreative - Corsi di lingua per stranieri - Interventi per l'invecchiamento attivo – Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione: campagne informative promozione dell'amministrazione di sostegno etc.
Assistenza domiciliare socio-assistenziale	Compresi Voucher
Assistenza domiciliare Integrata con servizi sanitari	Compresi Voucher - Assegno di cura - Buono socio-sanitario
Altri interventi per la domiciliarità	Servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto - Telesoccorso e teleassistenza - Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio
Trasporto sociale	Mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità.
Centri con funzione socio-educativa-ricreativa	Ludoteche / laboratori - Centri di aggregazione / sociali - Centri diurni estivi
Centri con funzione socio-assistenziale	Centri diurni con funzione di protezione sociale e prevenzione dei rischi
Centri e attività a carattere socio-sanitario	Assistenza sanitaria: medio-alta.

Interventi e servizi	**Descrizione**
Centri servizi per povertà estrema	Centri diurni per persone senza dimora - Mensa sociale - Distribuzione abiti e medicinali Servizi per l'igiene personale ('albergo diurno') – Laboratori
Integrazione retta/voucher per centri diurni	
Alloggi per accoglienza di emergenza	Alloggi di varie dimensioni atte a rispondere con immediatezza ai bisogni urgenti e temporanei di ospitalità e tutela per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio, in attesa dell'individuazione di soluzioni più adeguate da parte dei servizi sociali territoriali.
Alloggi protetti	Alloggi di piccole dimensioni (max. 5 utenti) con funzione di protezione tutelare osservazione e accompagnamento all'autonomia (include gruppi appartamento per disabili a bassa intensità, alloggi per persone con problemi di salute mentale e dipendenze patologiche, strutture per il dopo di noi, housing first, co-housing, alloggi per care leavers)
Strutture per minori a carattere familiare	Carattere: familiare per via della presenza di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali
Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale	Carattere: comunitario. Funzione: prevalente accoglienza abitativa / tutelare / socio-educativa / emergenza. Assistenza sanitaria: assente.
Strutture comunitarie a carattere socio-sanitario	Carattere: comunitario. Funzione: integrazione socio-sanitaria. Assistenza sanitaria: bassa o medio-alta.
Strutture di accoglienza notturna per povertà estrema	Dormitori, piano freddo per accoglienza di emergenza
Servizi per Aree attrezzate di sosta per comunità rom, sinti e caminanti	Aree di insediamento dotate di infrastrutture e servizi
Integrazione retta/voucher per strutture residenziali	
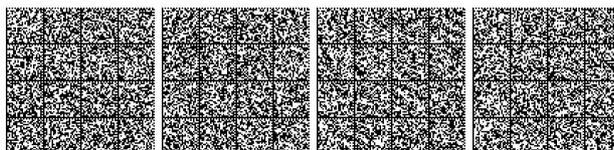
Allegato E
Modalità attuative per l'implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità

1. **Quota minima di risorse da destinare a livello di ambito territoriale e numero di ambiti coinvolti**

Ciascuna regione dovrà garantire nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, una diffusione del Programma, in termini di risorse e di numero di Ambiti territoriali coinvolti pari almeno a quanto indicato nella Tabella I che segue (almeno 63 ambiti per un totale di almeno 3.937.500,00 euro, tenuto conto del cofinanziamento del 20% già garantito dalle Regioni, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale selezionato).
Pertanto, la quota minima di finanziamento per ciascun ambito a valere sulla quota regionale delle risorse del FNPS 2019 è pari a 62.500,00 euro, comprensiva della quota di cofinanziamento.
Con riferimento al coinvolgimento delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, le citate Province Autonome di Trento e Bolzano non partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Ciononostante, al fine di garantire un'implementazione omogenea, laddove le Province Autonome decidano di aderire con propri finanziamenti all'implementazione delle Linee di indirizzo secondo il Programma allegato, è garantita l'assistenza tecnica per tutti gli ambiti territoriali selezionati comunicati al Ministero.
Laddove ritengano di non aderire al citato Programma per l'implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, le Province Autonome si impegnano ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una relazione sulle modalità di attuazione delle Linee di indirizzo nazionali di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali.

Tabella I

Regione/Provincia Autonoma	Numero ambiti territoriali finanziabili	Totale risorse a livello regionale
Valle d'Aosta	1	62.500,00 €
Molise	1	62.500,00 €
Basilicata	1	62.500,00 €
Umbria	1	62.500,00 €
Friuli-Venezia Giulia	2	125.000,00 €
Abruzzo	2	125.000,00 €
Liguria	2	125.000,00 €
Sardegna	2	125.000,00 €
Marche	2	125.000,00 €
Calabria	3	187.500,00 €
Toscana	4	250.000,00 €
Puglia	4	250.000,00 €
Piemonte	4	250.000,00 €
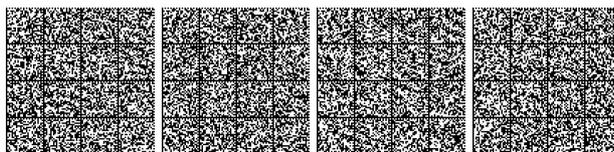
Emilia-Romagna	5	312.500,00 €
Veneto	5	312.500,00 €
Sicilia	5	312.500,00 €
Lazio	6	375.000,00 €
Campania	6	375.000,00 €
Lombardia	7	437.500,00 €
	Totale progetti 63	Totale 3.937.500,00 €

2. Ulteriore estensione territoriale del programma

Le Regioni possono estendere territorialmente gli interventi e i servizi oltre il numero di ambiti, ferma restando la coerenza con le indicazioni del Programma. Al fine dell'estensione del Programma, le singole Regioni e il Ministero possono concordare aree di attività superiori all'ambito o accorpamenti di ambiti. In questi casi le quote di finanziamento minimo varranno per l'area di attività definita e non per il singolo ambito.

3. Requisiti di idoneità degli ambiti territoriali

Gli Ambiti territoriali selezionati dalle Regioni e dalle Province Autonome, tra i quali possono essere individuati anche le città riservatarie ai sensi dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997 n. 285, devono necessariamente rispettare i cd. criteri di valutazione di cui al successivo punto 4.
Gli Ambiti possono aderire all'implementazione del modello base o del modello avanzato, come definiti nel Programma, a seconda dei requisiti organizzativi posseduti.
La Regione è tenuta a verificarne il possesso sia per il modello base sia per il modello avanzato, prima di comunicare gli Ambiti selezionati al Ministero.

4. Criteri di valutazione

La valutazione degli ambiti territoriali è affidata alle Regioni che procederanno alla verifica del possesso dei requisiti obbligatori che l'ambito deve possedere per candidarsi all'implementazione e, successivamente, alla valutazione degli ulteriori requisiti secondo i criteri di cui alla seguente tabella.

Tabella II

REQUISITI OBBLIGATORI che l'ambito deve possedere per accedere all'implementazione del Programma
Presenza di servizi titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei bambini e dei ragazzi
Presenza di servizi in condizione di individuare almeno una figura di assistente sociale esperto (o altra figura professionale stabile) per lo svolgimento della funzione di coach per gli operatori partecipanti al programma
REQUISITI ULTERIORI DI IDONEITA'
Presenza di servizi che dispongono di un modello di presa in carico delle famiglie che preveda la documentazione e la progettazione personalizzata
Presenza di servizi che dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti (almeno: assistente sociale, psicologo e educatore professionale) sufficientemente stabile (vengono garantite le sostituzioni in caso di assenze prolungate)
Presenza di servizi di educativa domiciliare
Presenza di servizi che consentano l'attivazione dei dispositivi ulteriori previsti dal Programma quali i gruppi per genitori e bambini, le famiglie d'appoggio, la collaborazione stabile con la scuola e i servizi sanitari
Presenza di adeguate dotazioni e tecnologie informatiche, quali la disponibilità di un numero

sufficiente di postazioni collegate ad internet (almeno uno ogni 2 professionisti del nucleo interdisciplinare)

5. Assistenza tecnica e formazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al Programma allegato e, a valere sulla quota del Fondo attribuita al medesimo Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica, secondo le modalità di cui al medesimo Programma.

La partecipazione degli Ambiti territoriali al percorso formativo previsto dal proprio livello di adesione deve essere considerata obbligatoria, in quanto solo la partecipazione alle attività formative crea le condizioni per implementare le azioni previste dal Piano di Lavoro e dal Piano di Valutazione del Programma con coerenza di approccio e secondo i tempi richiesti.

Per le Regioni che estendono l'implementazione del Programma ad un numero superiore di Ambiti rispetto al numero previsto in Tabella I saranno concordate idonee modalità di assistenza tecnica e formazione.

6. Piano di valutazione

L'adesione all'implementazione comporta la collaborazione piena alle esigenze valutative del Programma.

Le modalità della valutazione verranno concordate e modulate con le Regioni, sulla base delle linee del Piano di valutazione di cui al Programma allegato.
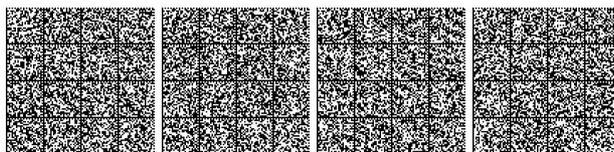
PROGRAMMA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULL'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ (P.I.P.P.I.)

2020 - 2021
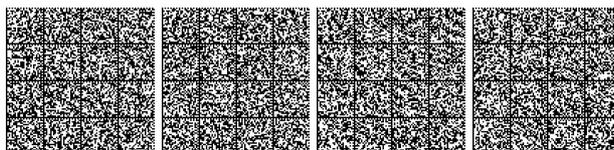
Legenda

AT Ambito Territoriale
EM Equipe multidisciplinare
EEMM Equipes multidisciplinari
FA Famiglia d'appoggio
FT Famiglia target
FFTT Famiglie target
GS Gruppo Scientifico dell'Università di Padova
GT Gruppo Territoriale inter-istituzionale che supporta il referente di ambito territoriale (RT) nelle scelte di fondo, nella governance dell'implementazione di P.I.P.P.I.
GR Gruppo di coordinamento regionale che supporta il referente regionale (RR) nelle scelte di fondo e nella governance dell'implementazione di P.I.P.P.I.
MLPS Ministero Lavoro e Politiche Sociali
RPMonline: strumento informatico per Rilevare, Progettare, Monitorare la situazione di ogni famiglia
RR Referente Regionale
RT Referente di Ambito Territoriale

Riferimenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS): ha la responsabilità della *governance* complessiva del programma. Si rapporta in particolare con Assessori, dirigenti e referenti regionali e di ambito territoriale. Coordina e gestisce il Tavolo tecnico-scientifico di Coordinamento nazionale del Programma.
Nucleo di riferimento:
dott.ssa Adriana Ciampa, dr.ssa Valentina Rossi, Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
Via Fornovo 8, 00192 ROMA
Tel.: 06 46834861
E-mail: aciampa@lavoro.gov.it
web: www.lavoro.gov.it www.minori.it

Gruppo Scientifico dell'Università di Padova (GS): ha la responsabilità tecnico-scientifica dell'implementazione del Programma. È punto di riferimento per tutte le questioni tecnico-operative relative al lavoro con le famiglie, in particolare si rapporta ai referenti di ambito, ai coach e, in seconda battuta, alle EEMM.
Nucleo di riferimento:
Prof.ssa Paola Milani, dr.ssa Verdiana Morandi, Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare (LabRIEF)
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA
Università di Padova
Via Beato Pellegrino 28, 35137 Padova
Tel. 049.8271745 / 049.8274585
E-mail: pippi.fisppa@unipd.it
web: https://www.labrief-unipd.it

PREMESSA GENERALE

P.I.P.P.I., il cui acronimo si ispira alla resilienza di Pippi Calzelunghe, come metafora della forza dei bambini nell'affrontare le situazioni avverse della vita, è il risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, avviata nel 2011.

P.I.P.P.I. persegue la **finalità** di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando le aree del sociale, sanitario, educativo-scolastico, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni. Obiettivo primario è dunque aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo. Si inserisce nell'area di programmi definiti nella letteratura anglosassone di Preservation Families e di Home care intensive intervention, investendo in modo particolare sui primi mille giorni di vita.
Il programma è stato avviato nel contesto della attuale legislazione europea (CRC1989, EU2020Strategy, REC.2006/19, REC. 2013/778), che riconosce il sostegno alla genitorialità come strategia essenziale per «rompere il circolo dello svantaggio sociale e assicurare ai bambini a good start nella vita », e della legislazione italiana che sottolinea l'importanza di far crescere i bambini all'interno delle famiglie (L.149/2001). In questo senso P.I.P.P.I. si situa all'interno dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (http://www.unric.org/it/agenda-2030). L'UNICEF, nella Innocenti Report Card14, ha individuato 10 fra i 17 Obiettivi più rilevanti per l'infanzia nei Paesi ad alto reddito. Fra questi i seguenti 4 incrociano direttamente le tematiche affrontate da P.I.P.P.I.: obiettivo 1: povertà zero; obiettivo 4: istruzione di qualità; obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze; obiettivo 16: pace giustizia e istituzioni forti. Alcuni dati sui bambini coinvolti nel Programma negli anni 2011-2018, infatti, dimostrando una sovra-rappresentazione di una forma di povertà multidimensionale fra le famiglie P.I.P.P.I. rispetto agli standard della popolazione, confermano la correlazione riconosciuta in letteratura fra povertà economica, sociale, culturale, educativa e vulnerabilità familiare. La vulnerabilità, pertanto, non è tanto un problema delle famiglie, quanto un problema delle condizioni sociali, economiche e culturali che contribuiscono a generarla, attraverso il cosiddetto "circolo dello svantaggio sociale" (REC 2013/112/UE): la bassa istruzione genera bassa occupazione, la bassa occupazione basso reddito; il basso reddito, e quindi la condizione di povertà economica, genera povertà educativa e sociale. I bambini delle famiglie P.I.P.P.I. arrivano a scuola in evidenti condizioni di disuguaglianza, come dimostra l'incidenza quasi tripla dei bambini con bisogni educativi speciali (BES). Per queste ragioni l'approccio all'intervento sulla vulnerabilità proposto in P.I.P.P.I. intende costruire una reale possibilità per questi bambini, e per i bambini nei primi mille giorni di vita in particolare, di interrompere il "circolo dello svantaggio sociale" attraverso l'introduzione di dispositivi quali educativa domiciliare, solidarietà interfamiliare, gruppi dei genitori e dei bambini, integrazione fra scuola e servizi. L'obiettivo è rafforzare il loro sviluppo garantendo una più alta qualità educativa e relazionale nel loro ambiente familiare (rafforzamento delle capacità parentali) e sociale, che possa, a sua volta, contribuire anche a migliorarne il rendimento scolastico. La fascia della vulnerabilità familiare viene così riconosciuta come uno spazio di speciale opportunità per mettere in campo interventi efficacemente orientati alla prevenzione della povertà e della diseguaglianza sociale, come richiesto da alcune direttive europee e dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

A questo proposito è da segnalare che il 15.05.2019, il Programma P.I.P.P.I. è stato premiato come il più significativo nell'ambito 2, Ambito "Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza", quindi come uno dei primi 9 progetti fra i 100 vincitori, a Roma, al "Forum Pubblica Amministrazione, Premio PA sostenibile – II Edizione. 100 progetti per raggiungere gli obiettvi dell'Agenda 2030".
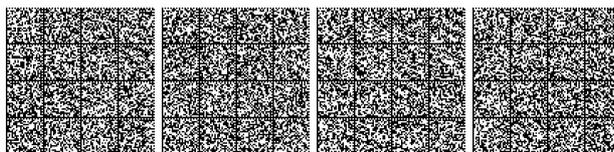
La modalità in cui realizzare le ampie **finalità** di cui sopra è duplice, in quanto riguarda:

- la sperimentazione di un modello di intervento preventivo con le famiglie in situazione di negligenza per migliorare l'appropriatezza degli interventi;
- la parallela costruzione di una comunità di pratiche e di ricerca nei servizi, che, a livello nazionale, operi una rivisitazione complessiva e uniforme nel Paese delle condizioni organizzative, culturali e tecniche in cui sono realizzate le pratiche di intervento con le famiglie in situazione di negligenza e vulnerabilità socio-economica, al fine di assicurarne appropriatezza, efficacia e qualità, per mezzo di percorsi di valutazione scientificamente riconosciuti.

Tali modalità sono recepite nelle *Linee di Indirizzo Nazionali sull'Intervento con Bambini e Famiglie in situazione di vulnerabilità*, approvate in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 17.12.2017, che rappresentano, nella loro natura di *soft law*, un risultato rilevante delle precedenti fasi di sperimentazione di P.I.P.P.I. Data questa approvazione, l'implementazione del Programma è dunque da considerarsi, da dicembre 2017 in poi, prioritariamente come la modalità per veicolare, a livello locale, soprattutto il processo di implementazione delle stesse Linee di Indirizzo in maniera uniforme nel paese. L'accompagnamento puntuale ai processi di formazione e azione, sostenuto dalle azioni di ricerca di seguito descritte, quale è quello previsto dal programma, si configura infatti come uno strumento di garanzia della diffusione e implementazione delle Linee di Indirizzo stesse.

Inoltre, anche l'approvazione del D.lgsl. 15 settembre 2017, n. 147, *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*, sul Reddito di Inclusione, di cui al ddl. del 9.03.2017 e il successivo D.Lgsl. 4/2019, e la L. 28.03.2019 n.26 sul **Reddito di Cittadinanza** prevedono la presenza a livello locale di équipe multidisciplinari capaci di realizzare attività di analisi multidimensionale del bisogno, che accompagnino le famiglie in innovativi percorsi di progettazione di uscita dalla povertà. In questo senso P.I.P.P.I. può essere considerato uno specifico strumento di accompagnamento di queste fasi di lavoro per le famiglie in situazione di vulnerabilità, con figli minori, che siano anche beneficiarie della misura nazionale di contrasto alla povertà.

Infine, il 26.11.2018 il decreto Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) registrato alla Corte dei Conti il 14.12.2018 con il nr. 3492, ha stabilizzato e finanziato P.I.P.P.I. nelle politiche per l'infanzia e l'adolescenza per i prossimi anni.

Dopo 8 anni di azioni sperimentali, P.I.P.P.I. è divenuto parte integrante del sistema dei servizi. Si tratta di un esempio in cui un'attività di ricerca, integrata alla formazione e all'intervento degli operatori nei servizi, ha potuto impattare ed essere concretamente integrata nelle politiche nazionali entrando a pieno regime nel sistema dei servizi.
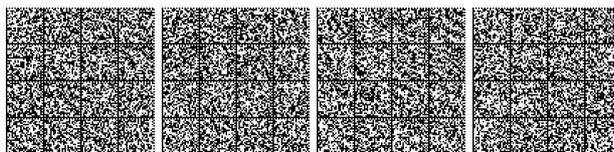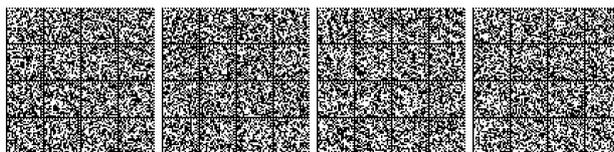
0. PREMESSA AL LIVELLO BASE

Il presente allegato costituisce la base informativa per avviare l'implementazione del programma P.I.P.P.I. negli Ambiti territoriali aderenti negli anni 2019-2020, che sperimentano per la prima volta P.I.P.P.I. o che comunque intendono realizzare il programma nella formulazione "Base" ivi presentata.

Esso è complementare alla guida del Programma (denominata 'Il Quaderno di P.I.P.P.I.') e poggia su una precisa struttura di *governance* del programma, a partire dalla premessa secondo cui P.I.P.P.I.:

- assume come visione di riferimento del fenomeno della negligenza familiare, l'ecologia dello sviluppo umano, quindi l'unitarietà dei bisogni di crescita di ogni bambino compreso nel suo mondo di relazioni;
- propone un modello di analisi dei bisogni dei bambini unitario e coerente (il Mondo del Bambino) il quale esige il lavoro di un'équipe multidisciplinare che è, per questo, considerata risorsa maggiore del programma;
- implica una forte integrazione fra i sistemi coinvolti nei progetti di protezione e tutela dei bambini, primi fra tutti il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi e della giustizia;
- ha portata nazionale e prevede il coinvolgimento operativo di quasi tutte le Regioni italiane e più di 200 Ambiti Territoriali, di enti e amministrazioni diverse, e quindi si presenta come un ingranaggio complesso da far funzionare non solo sul piano dei contenuti tecnici relativi all'intervento con le famiglie, ma anche sul piano organizzativo-gestionale;
- necessita, come dimostrano i dati raccolti tramite le prime sperimentazioni del programma concluse negli anni 2011-2018, di una forte azione di sistema affinché i diversi enti e servizi implicati (*in primis* servizi sociali e educativi dei Comuni, servizi delle Aziende e dei Consorzi Sanitari, scuole, nidi e servizi per la prima infanzia, soggetti diversi del privato sociale) operino per trovare i meccanismi operativi di tale integrazione in modo da consentire il passaggio dalla frammentazione dell'intervento alla condivisione delle responsabilità nei confronti dei bambini e delle famiglie inclusi nel programma, secondo quanto indicato dalla L.328/2000.

Data questa premessa, a garanzia del buon esito del programma, la struttura della *governance* di seguito presentata va mantenuta tale in ogni Regione e in ogni Ambito Territoriale.

1. SOGGETTI

Soggetti attuatori: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Gruppo Scientifico dell'Università di Padova

Soggetti/Ambiti territoriali (AT)

La presente proposta di adesione è aperta alle Regioni, per un minimo di 65 AT sociali su tutto il territorio nazionale.

In primis possono partecipare ambiti territoriali (AT) sociali che non hanno partecipato alle precedenti edizioni del Programma o che comunque intendono realizzare l'implementazione al *livello Base*, espressamente individuati dalle Regioni in base alla effettiva presenza dei criteri di inclusione indicati al punto 3 del presente allegato.

Inoltre possono partecipare gli AT che stanno attualmente sperimentando il *livello Avanzato* all'interno dell'implementazione di P.I.P.P.I.8 accedendo al finanziamento per realizzare le azioni con le famiglie, alle azioni formative che riguardano la formazione iniziale dei coach e la formazione continua dei RT, dei coach e delle EEMM prevista nei tutoraggi, ma non è previsto che accedano alle sessioni formative previste nella formazione di base delle EEMM.
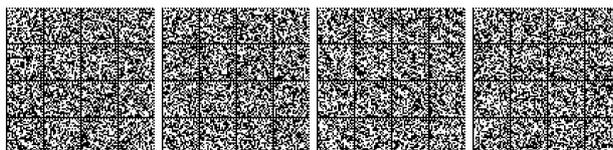
Soggetti/Famiglie
Il programma prevede l'inclusione di **10 FFTT** con figli da 0 a 11 anni con cui avviare l'implementazione ed il coinvolgimento di un numero medio di 20 operatori per ambito, scelti con il criterio della multidisciplinarità e della volontarietà, ossia fino ad un massimo di 4/5 EEMM. Possono essere inclusi fino ad un massimo del 20% di ragazzi tra i 12 e i 14 anni, in particolar modo se sono fratelli maggiori dei bambini appartenenti a famiglie del restante 80%.
In base agli esiti della ricerca condotta sia sulle famiglie finora partecipanti al Programma, sia a livello internazionale, è particolarmente promettente, dare priorità di inclusione nel programma alle famiglie con figli nei primi mille giorni di vita.

2. RUOLO DELLE REGIONI

Al fine di consentire la migliore implementazione del Programma, le Regioni devono poter garantire le seguenti azioni:

1.	svolgere una funzione di: - vigilanza rispetto alla effettiva presenza dei criteri di inclusione dichiarati dall'AT nella fase di richiesta di partecipazione - vigilanza sulla piena attuazione, da parte di ogni AT aderente, delle azioni descritte nei paragrafi relativi all'Assistenza tecnica e scientifica del presente allegato e nei paragrafi che descrivono il piano di intervento e il piano di valutazione contenuti nel Quaderno di P.I.P.P.I. (guida del programma) - coordinamento amministrativo del Programma - armonizzazione del contesto programmatorio e normativo regionale (Linee di Indirizzo, raccomandazioni, Delibere di settore e di finanziamento es. riparto annuale fondo sociale regionaleecc.) con le azioni e i principi del programma P.I.P.P.I.
2.	incaricare un funzionario e/o dirigente stabilmente incardinato nella Direzione titolare della procedura relativa al programma (definito "referente regionale" - RR), che garantisca in maniera stabile il coordinamento e la comunicazione fra AT aderenti, e con Ministero e GS, che possa partecipare alle attività formative a lui rivolte e ad assumere il ruolo, così come descritto nel par. 6.1.1c
3.	garantire l'operatività del GR, così come descritto nel par. 6.1.1b nei tempi indicati (vd tab.1)
4.	favorire il pieno coinvolgimento sia del livello politico che del livello dirigenziale per quanto riguarda le attività di loro competenza.

3. CRITERI DI INCLUSIONE dei servizi negli ambiti territoriali

I servizi aderenti all'implementazione:

1.	sono titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei bambini e dei ragazzi
2.	sono in condizione di individuare almeno due figure di assistente sociale esperto e/o altra figura professionale stabilmente incardinata nell'AT per lo svolgimento della funzione di coach, che possa partecipare alle attività formative e assumere il ruolo, come descritto nel par. 6.1.4
3.	sono gestiti attraverso forme di unitarietà amministrativa, gestionale ed economica dall'AT
4.	sono in condizione di mettere a disposizione un responsabile di servizio (definito referente di AT –RT-), che garantisca in maniera stabile la comunicazione fra servizi, famiglie, GT, Ministero e GS, che possa partecipare alle attività formative a lui rivolte e

	assumere il ruolo, come descritto nel par. 6.1.2c
5.	dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti (almeno: assistente sociale, psicologo e educatore professionale) sufficientemente stabile (vengono garantite le sostituzioni in caso di assenze prolungate) per costituire la cosiddetta EM responsabile di ogni FT (par. 6.1.3). Specificatamente, l'EM è in condizione di: - mettere a disposizione il tempo richiesto per partecipare alle attività formative obbligatorie previste dall'implementazione (par. 6.2) e a tutte le diverse attività relative all'implementazione - individuare i nuclei famigliari da includere nell'implementazione in modo che rispondano effettivamente ai criteri di inclusione (par. 4)
6.	sono in condizione di garantire adeguate dotazioni e tecnologie informatiche, quali la disponibilità di un numero sufficiente di postazioni collegate ad internet (almeno una ogni 2 professionisti del nucleo interdisciplinare) e un collegamento a Internet in grado di supportare il lavoro della piattaforma Moodle
7.	sono in condizione di garantire il pieno coinvolgimento sia del livello politico che del livello dirigenziale per quanto riguarda le attività di loro competenza. Tali livelli supportano fattivamente la partecipazione degli operatori alle diverse attività previste, garantendo che tali operatori dispongano dei tempi e degli strumenti necessari alla positiva realizzazione dell'implementazione, anche attraverso la costituzione di un Gruppo Territoriale (GT) di riferimento che garantisca queste funzioni (par.6.1.2b)
8.	sono in condizione di garantire: - la costruzione complessiva dell'Assistenza tecnica, professionale e scientifica così come descritta nel par. 6; - a livello istituzionale, il coinvolgimento deiservizi per la prima infanzia e delle scuole in modo tale da favorire la partecipazione degli educatori e degli insegnanti. - la piena attuazione del piano di intervento e del piano di valutazione contenuti nel Quaderno di P.I.P.P.I.

4. CRITERI DI INCLUSIONE DELLE FAMIGLIE TARGET (FFTT)

Il target di P.I.P.P.I. è costituito dalla negligenza familiare e quindi dalla povertà psico-socio-educativo ed economica, perciò le FFTT non comprendono situazioni di bambini o ragazzi che vivono in situazione di abuso o di gravi forme di maltrattamento, ma sono costituite da:

1. bambini da 0 a 11 anni e dalle figure parentali di riferimento, con particolare attenzione alle famiglie con bambini in età 0-3 anni (individuare almeno il 20% di famiglie con bambini in età 0-3)
2. bambini per il cui sviluppo si sono create condizioni considerate come pregiudizievoli e "preoccupanti" dall'EM di riferimento, a ragione del fatto che vivono in famiglie all'interno delle quali le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni evolutivi dei bambini sul piano fisico, materiale, cognitivo, educativo, affettivo, psicologico ecc. Tale preoccupazione è evidenziabile grazie alla somministrazione dello strumento di pre-assessment utilizzato nella fase pre-implementazione al fine di identificare il target delle FFTT da includere nel programma;
3. bambini per cui l'EM di riferimento, sulla base dello strumento di preassessment, ha maturato l'orientamento generale di mantenerli in famiglia in quanto potrebbero positivamente beneficiare del sostegno intensivo e globale rivolto ai bambini stessi, ai genitori, alle reti sociali informali in cui vivono, previsto dal programma P.I.P.P.I.;
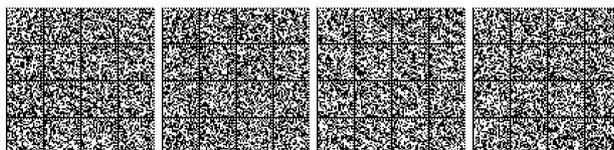
4. famiglie che hanno già affrontato un percorso di presa carico o che sono all'inizio di esso e che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi;
5. bambini che si trovano nelle condizioni precedenti, le cui famiglie sono anche beneficiarie del Reddito di Cittadinanza, in particolare se nella fascia di età 0-3 anni (almeno il 10%).

Inoltre sarà possibile utilizzare anche i seguenti criteri:

famiglie per le quali è in corso un progetto di allontanamento dei figli, con le quali i servizi individuano le condizioni per avviare un programma di riunificazione familiare stabile al fine di favorire il rientro del bambino in famiglia e quindi ridurre i tempi di allontanamento esterno alla famiglia dei bambini (queste famiglie possono costituire mediamente il 20% delle famiglie incluse in ogni AT);

famiglie con figli da 11 a 14 anni (queste famiglie possono costituire mediamente il 20% delle famiglie incluse in ogni AT).

5. FASI, AZIONI, SOGGETTI E COMPITI

Il programma prevede un periodo di svolgimento di 18 mesi, suddiviso in tre fasi di lavoro:

1. **Pre-implementazione**,
   - gennaio-aprile 2020: azioni del GS: avvio attività project management; predisposizione piattaforma Moodle per moduli formativi e implementazione P.I.P.P.I.9; definizione programmi e gestione organizzativa dei percorsi formativi per Referenti Regionali e di AT, COACH e EEMM; predisposizione del materiale informativo e formativo;
   - maggio-giugno 2020: Azioni degli AATT: costruzione delle condizioni organizzative, culturali, tecniche necessarie all'implementazione, individuazione degli operatori, dei referenti, dei membri del GT, dei coach, delle FFTT e relative azioni formative.
2. **Implementazione**, luglio 2020– ottobre 2021: realizzazione del programma con le famiglie.
3. **Post-implementazione**, novembre 2021: documentazione, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale da inviare al Ministero da parte di ogni singolo AT, per il tramite delle Regioni/Province Autonome e del questionario Regionale.

Il trimestre maggio - luglio 2020 è dedicato alle azioni di preparazione all'implementazione da parte degli AT aderenti e da parte del Gruppo Scientifico che ha il compito di garantire, accompagnare e monitorare l'implementazione del programma stesso.

Ogni organizzazione, sia a livello territoriale che regionale, si impegna nella definizione dei rapporti inter-istituzionali per favorire il necessario supporto politico-organizzativo al lavoro coordinato tra gli operatori dei diversi servizi (GT) e alla realizzazione di una struttura di gestione (EM) per realizzare e monitorare l'intervento di accompagnamento alle famiglie, in funzione dell'analisi dei bisogni e della progettazione per ogni FT.

Da luglio 2020 a ottobre 2021 si prevede l'implementazione del programma con le 10 FFTT per AT.

Il mese di novembre 2021 è dedicato all'elaborazione dei dati da parte dei singoli AT e della Regione e alla conseguente compilazione questionario finale da inviare al MLPS.

La rigorosità del programma prevede la necessità di dotarsi di strumenti di monitoraggio delle fasi di lavoro. Pertanto, alla fine di ogni fase, le Regioni, adeguatamente supportate dal Ministero e dal GS, sono tenute a monitorare l'effettiva realizzazione di tutte le azioni previste all'interno di ogni AT, attraverso l'invio al MLPS di un rapporto intermedio e di un rapporto finale.
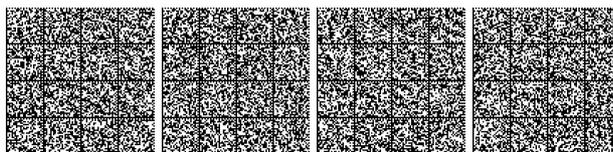
Tab. 1 Fasi, tempi e azioni, Livello Base

FASE	TEMPI	AZIONI DELL GS
1.a Pre – Implementazione	gennaio - aprile 2020	•avvio attività project management; •predisposizione piattaforma Moodle per moduli formativi •creazione piattaforma Moodle per implementazione P.I.P.P.I.9 •definizione programmi dei percorsi formativi per Referenti, Coach e Operatori EEMM •gestione organizzativa dei percorsi formativi per Referenti, Coach ed EEMM •predisposizione del materiale formativo •avvio comunicazioni con Regioni e AT per organizzazione sessioni formative

FASE	TEMPI	AZIONI DELL'AT	AZIONI DELLA REGIONE
1.b Pre – Implementazione	maggio– luglio 2020	•individuazione referente territoriale •individuazione e costituzione del Gruppo Territoriale (GT) •individuazione dei coach •iscrizione dei referenti, dei coach e dei componenti del GT nella piattaforma Moodle •individuazione e costituzione delle Équipe Multidisciplinari (EM) rispetto ad ogni gruppo familiare target incluso nel programma •preassessment e individuazione delle FFTT •costruzione delle condizioni per l'attivazione dispositivi di intervento •partecipazione alle attività formative previste per i diversi soggetti nella sezione "La struttura di formazione"	•individuazione referente regionale •individuazione e costituzione del Gruppo territoriale Regionale (GR) •presentazione del programma agli *stakeholders* regionali e di AT •azioni di coordinamento tecnico e amministrativo fra e con gli AT e con il MLPS •partecipazione al Tavolo Tecnico di coordinamento nazionale •iscrizione del referente regionale, dei componenti del GR alla piattaforma Moodle •collaborazione nell'organizzazione delle attività formative a livello di macro-ambito
2. Implementazione	luglio 2020- ottobre 2021	•implementazione del programma con le FFTT: primo e secondo assessment FT, progettazione, intervento attraverso dispositivi, raccolta dati T0 e T2 •attivazione dispositivi •realizzazione tutoraggi da parte dei coach in AT •partecipazione dei coach ai tutoraggi con il GS	•monitoraggio circa lo stato di implementazione del programma negli AT e supporto rispetto alle eventuali criticità •collaborazione nell'organizzazione delle eventuali sessioni formative locali •adempimento delle istruttorie amministrative ai fini della compilazione delle note di addebito da inviare al Ministero •azioni di coordinamento tecnico e amministrativo fra e con gli AT •gestione e realizzazione delle attività del Gruppo territoriale Regionale (GR)
3. Post – implementazione	novembre 2021	documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di attività di AT	•documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di attività di Regione

6. L'ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI P.I.P.P.I. (Il *support system*)

Al fine di:

- sviluppare *partnership* collaborative fra famiglie e servizi, fra servizi e istituzioni diverse all'interno dello stesso AT, fra Università, MLPS, Regioni e AT,
- implementare il programma in maniera fedele al metodo e ai principi e al contempo rispettosa dei contesti locali,
- garantire adeguata formazione ai professionisti coinvolti nella realizzazione e costante accompagnamento durante tutte le fasi di lavoro in vista di una loro progressiva autonomizzazione,
- valutare in maniera rigorosa ogni progetto di intervento con le FT e il programma nel suo complesso, per promuoverne la massima efficacia e sostenibilità,

P.I.P.P.I. ha costruito gradualmente un'Assistenza tecnica e scientifica, che viene presentata nei sottoparagrafi che seguono, che comprende e integra tra loro:

1. una struttura di gestione
2. una struttura di formazione
3. una struttura di ricerca.

6.1. La struttura di gestione

6.1.1a Regione e Province Autonome

Le Regioni e le Provincie Autonome hanno il compito di favorire complessivamente l'implementazione del programma, sensibilizzando, curando e attivando i collegamenti istituzionali necessari tra gli assessorati di competenza, in particolare tra i settori del sociale, della sanità, dei servizi per la prima infanzia, della scuola e della giustizia minorile.

Esse garantiscono il regolare svolgimento delle azioni previste dal piano di lavoro, il rispetto della tempistica, e sono responsabili della rendicontazione economica. Al termine delle attività consegnano i risultati del programma al Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali.

Contribuiscono all'individuazione delle sedi degli eventi formativi di macro-ambito territoriale e all'organizzazione degli eventi formativi conseguentemente concordati con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le Regioni nelle quali ha aderito al programma più di un AT istituiscono un tavolo di coordinamento regionale al fine di:

- sostenere e garantire il buon funzionamento del programma;
- attivare un continuo scambio di esperienze tra gli AT aderenti che favorisca la circolarità delle informazioni e l'appropriazione dei contenuti e del metodo e quindi l'autonomizzazione progressiva rispetto al programma;
- contribuire a diffondere la cultura del programma P.I.P.P.I. prevedendo momenti di sensibilizzazione, e/o restituzione degli esiti dell'implementazione, anche ad ambiti rimasti esclusi dalla possibilità di accedere al bando, ma interessati al programma;
- armonizzare il contesto programmatorio e normativo regionale (Linee di Indirizzo, raccomandazioni, Delibere di settore e di finanziamento es. riparto annuale fondo sociale regionale ecc.) con le azioni e i principi del programma.

Esse svolgono complessivamente un ruolo di promozione e di sensibilizzazione delle tematiche relative alla promozione del benessere, prevenzione e cura a favore dell'infanzia e adolescenza e del sostegno alla genitorialità e a P.I.P.P.I. specificatamente.

6.1.1b. Il Gruppo di riferimento REGIONALE (GR)

In ogni Regione si costituisce un gruppo di *stakeholders* denominato **Gruppo di riferimento regionale** che concerta e risponde delle attività svolte nella Regione dato che il programma, in linea con la legislazione
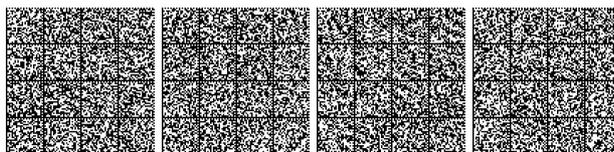
vigente e in particolare con la L. 328/2000, richiede per sua natura una forte sinergia tra le componenti sociali, sanitarie, educative, scolastiche, del privato sociale che ruotano attorno alla famiglia in situazione di vulnerabilità.
L'istituzione di un Gruppo (o Tavolo) regionale diventa strumento di raccordo dei servizi interessati alla tematica con il compito di:

- promuovere e diffondere un approfondimento culturale rispetto a queste tematiche, attraverso azioni formative, di scambio, di sostegno all'innovazione dell'approccio P.I.P.P.I., della metodologia e degli strumenti operativi adottati favorendo momenti di approfondimento e confronto territoriali;
- migliorare le connessioni di sistema, tra i diversi assessorati e servizi, relativamente agli atti di indirizzo e di programmazione regionale, ivi compreso il Piano Regionale per la Lotta alla povertà;
- favorire il dialogo e promuovere la possibilità di accordi di livello macro con gli Organismi dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- monitorare le fasi e le azioni di implementazione del programma ed il rispetto dei criteri di selezione degli AT partecipanti al Bando;
- sostenere gli AT nell'implementazione del Programma, attraverso puntuali momenti di coordinamento e scambio sull'esperienza in corso;
- accompagnare la sperimentazione e raccoglierne le ricadute (monitoraggio) in termini di efficacia e appropriatezza degli interventi, in modo da poter tenere le connessioni tra quanto prevede la sperimentazione e i diversi dispositivi regionali in atto.

6.1.1c Il referente di Regione
Ogni Regione individua 1 o 2 referenti del programma (il numero dipende dall'organizzazione e dalle scelte dell'amministrazione di competenza).
Il referente è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti nel programma. Nello specifico, a livello regionale, ha il compito:

- di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con i diversi assessorati di competenza e l'area della giustizia minorile
- di contribuire alla costruzione del GR e di garantirne l'attivazione, il funzionamento e il coordinamento
- di curare e mantenere la comunicazione con il GS, il Ministero, i Referenti di AT, tutti i diversi componenti e non del GR
- di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte
- di contribuire ad organizzare la partecipazione dei referenti di AT, dei coach, delle EEMM alle diverse attività formative di cui al par. 6.2
- di partecipare al Tavolo di coordinamento nazionale del programma gestito dal MLPS
- di sostenere l'implementazione del programma, favorendo i raccordi inter-istituzionali necessari ed utili a garantire l'effettiva presenza di professionisti di settori e enti diversi alle EEMM
- di facilitazione amministrativa.

6.1.2a. Ambito Territoriale sociale (AT)
L'AT ha il compito di gestire il programma nella realizzazione di tutte le sue fasi e azioni, assicurando il rispetto dei contenuti indicati nel piano di lavoro e nel Quaderno di P.I.P.P.I. e della relativa tempistica. L'AT attiva il Gruppo Territoriale (GT) responsabile dell'implementazione del programma e facilita la costituzione e il funzionamento delle EEMM.

6.1.2b. Il Gruppo territoriale (GT) di AT
In ogni ambito territoriale si costituisce un gruppo di *stakeholders* denominato **Gruppo di riferimento territoriale (GT)** che concerta e risponde complessivamente delle attività svolte all'interno del programma.
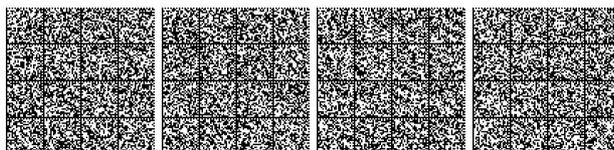
Il GT svolge una funzione politico-strategica che garantisce continuità dell'investimento, la presenza di tutti gli operatori (in particolare quelli dei Comuni, delle Asl, dei servizi per la prima infaniza, della scuola, del privato sociale, dei centri per l'impiego), la possibilità di ricadute reali nel territorio.
Ogni AT avrà cura di organizzare l'attività del GT al livello adeguato al compito da realizzare di volta in volta.
Compito del GT è organizzare, scegliere, sostenere le specifiche attività di programmazione, di monitoraggio e di valutazione dello stato di implementazione del programma nel suo insieme. Nello specifico tale gruppo:

- integra P.I.P.P.I. nelle attività e nella programmazione di ogni AT;
- negozia con le diverse parti politiche e con i diversi attori le questioni relative alle risorse umane e finanziarie;
- informa politici, amministratori e dirigenti sull'andamento delle attività;
- contribuisce alla individuazione delle EEMM e delle FFTT da includere;
- sostiene gli operatori che fanno parte delle EEMM creando le condizioni operative perché le EEMM possano costituirsi e efficacemente lavorare insieme;
- assicura la realizzazione del programma creando le condizioni operative che consentono la messa in campo dei dispositivi, curando nello specifico i raccordi inter-istituzionali tra Comune, Azienda Sanitaria, istituzioni educative e scolastiche varie, centri per l'Impiego, soggetti diversi del privato sociale che possano assicurare la presenza concreta e stabile di professionisti dell'area sociale, sanitaria, psicologica ed educativa nelle EEMM;
- crea consenso sociale intorno al progetto, attraverso opportune attività di informazione e formazione sia sul piano culturale che tecnico-professionale.

Si riunisce sistematicamente per tutta la durata del programma (in media 1 volta ogni 2/3 mesi).
Il GT, indicativamente, è rappresentativo di tutti gli attori che nell'AT collaborano ai processi di presa in carico dei bambini e delle famiglie negligenti, quindi, specificatamente, può essere composto da:

- il responsabile del servizio che gestisce il programma (il "referente territoriale" RT);
- i coach;
- uno o due rappresentanti del Comune (delle amministrazioni che aderiscono al progetto);
- i referenti dei servizi dell'Azienda Sanitaria direttamente coinvolti nei processi di presa in carico dei bambini in situazione di protezione e tutela;
- un referente del Centro per l'affido familiare;
- un referente amministrativo-politico;
- un referente del privato sociale (che collabora per la realizzazione del progetto);
- un referente della Giustizia minorile;
- un referente dell'Ufficio Scolastico Provinciale e/o Dirigenti/responsabili delle Scuole;
- un referente del centro per l'Impiego.

Altri partecipanti al GT, eventuali rappresentanti di altre amministrazioni/enti coinvolti, potranno essere individuati dal referente del progetto (in numero indicativamente non superiore alle 2-3 unità).
Ogni AT, tenendo conto delle specificità del proprio contesto, avrà cura di organizzare l'attività del GT al livello adeguato al compito da realizzare di volta in volta.
Al GT possono partecipare infatti i livelli apicali delle suddette istituzioni/servizi (ogni qual volta il compito è centrato sulla necessità di dare informazioni, sensibilizzare e creare le condizioni politiche perché l'organizzazione possa funzionare) e possono/debbono partecipare i livelli intermedi che hanno compiti di responsabilità declinati operativamente (soprattutto ogni qual volta il processo sia da accompagnare sul piano gestionale-operativo).

6.1.2c. Il referente di AT

Ogni AT individua 1 o 2 referenti del programma (il numero dipende dal dimensionamento dell'AT e dai rapporti fra amministrazioni aderenti).

Il referente territoriale (RT) è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti nel programma (*link agent*). Nello specifico, all'interno di ogni AT, ha il compito:

- di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con le EEMM;
- di contribuire alla costruzione del GT e di garantirne il funzionamento attraverso la funzione di coordinamento;
- di curare e mantenere la comunicazione con il GS, il Ministero, il Referente Regionale, tutti i diversi referenti locali componenti e non del GT (es. eventuali referenti di Comune, Circoscrizione, responsabili dei servizi coinvolti, come Coordinatore Coop. Servizio di Educativa Domiciliare, dirigenti ASL, dirigenti scolastici, ecc.) e con diversi soggetti del privato sociale (es. associazioni che collaborano all'individuazione e formazione delle famiglie d'appoggio, ecc.);
- di organizzare e coordinare tutte le attività previste dal programma;
- di attivare e rendere disponibili nell'AT tutti i dispositivi previsti dal programma;
- di facilitazione amministrativa;
- di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte.

6.1.3 L'équipe multidisciplinare

Ogni singolo progetto d'intervento con ogni singola FT viene realizzato da un'équipe multidisciplinare (EM). Ciascuna EM ha il compito di realizzare il programma. L'EM svolge una funzione operativa che garantisce qualità, continuità e correttezza nei processi di presa in carico, nell'implementazione del processo e nell'utilizzo degli strumenti previsti dal programma.

L'EM è quindi responsabile della realizzazione operativa del programma per tutta la sua durata. Orientativamente ogni EM è costituita da:

- operatore responsabile della FT;
- psicologo;
- assistente sociale;
- educatore domiciliare;
- pediatra di famiglia;
- eventuale operatore del centro per l'impiego;
- persone (professionisti e no) appartenenti alla comunità, famiglie d'appoggio in primis;
- educatore di servizi educativi per la prima infanzia (es. nido) e/o insegnante dei bambini coinvolti;
- i componenti della famiglia target.

Per ogni famiglia seguita in P.I.P.P.I. è esplicitato da chi è composta l'EM (nome, cognome, funzione di ogni professionista e/o altro soggetto coinvolto).

I criteri generali che orientano la composizione dell'EM sono:

- l'interdisciplinarità e l'integrazione fra le diverse figure professionali garantiscono efficacia al processo: per questo tutti i diversi professionisti che possono dare un apporto al processo di cambiamento della famiglia sono coinvolti;
- la famiglia target è soggetto dell'intervento: bambini e genitori hanno diritto di conoscere le decisioni che li riguardano e sono in grado, se messi nell'opportuna condizione, di contribuire positivamente a tale processo decisionale. Questo costituisce un fattore predittivo di efficacia: per ciò la famiglia prende

parte alle riunioni in cui i professionisti valutano, progettano e/o prendono decisioni che la riguardano direttamente;
- i soggetti non professionisti che fanno parte della rete informale della famiglia (primi fra tutti le famiglie d'appoggio) possono essere risorse vitali nel processo di intervento: per questo la loro presenza è sollecitata e i loro pareri tenuti in considerazione all'interno dell'EM. L'EM inviterà dunque la famiglia di appoggio e/o altri soggetti non professionali a prendere parte ai lavori dell'EM stessa tutte le volte in cui questo si renda utile.

6.1.4 Il coach

Al fine di valorizzare l'esperienza personale e professionale degli operatori per garantire, da una parte l'acquisizione di competenze interne ai servizi in modo tale da rendere progressivamente autonomi gli AT dall'accompagnamento del GS, dall'altra di favorire il processo di appropriazione del programma da parte dei servizi, ogni AT individua **2 coach**, i quali metteranno a disposizione del gruppo, forti della propria conoscenza del contesto nel quale l'EM lavora, l'esperienza e le conoscenze acquisite durante la formazione, traducendo e adattando la metodologia alla realtà in cui opera. È auspicabile che i coach abbiano professionalità diverse e appartengano a due enti diversi (es. uno al Comune, uno all'Azienda sanitaria) in modo che il loro lavoro possa favorire i processi di integrazione inter-istituzionali, inter-servizi e inter-professionali.
È indicata la presenza di 2 coach per AT, così che possano seguire mediamente 5 FFTT a testa e le relative EEMM.
Nello specifico, il coach:
- può essere un dirigente, un responsabile di unità operativa o un operatore. In ogni caso (ossia a prescindere dagli aspetti gerarchici) è nelle condizioni di svolgere il suo compito, in particolare il suo ruolo gode di una legittimazione istituzionale e dei tempi necessari (in media 2/3 giornate al mese, a seconda delle fasi del programma. La maggiore intensità di impegno è prevista nella fase di pre-implementazione, da maggio a luglio 2020). Qualora il coach sia individuato fra gli operatori, il referente del programma avrà stabilito degli accordi con il dirigente del servizio nel quale il coach opera, finalizzati a garantire tali condizioni;
- ha un ruolo prevalentemente di accompagnamento delle EEMM nell'implementazione del programma (scelta delle FFTT, preassessment, tutoraggi, utilizzo degli strumenti, verifica delle compilazioni e dell'andamento dei progetti di ogni FT e dei dispositivi ecc.), non ha quindi un ruolo di natura gerarchica nei confronti delle EEMM, ma di natura tecnica;
- organizza (insieme al referente), programma, prepara e conduce le giornate di tutoraggio in AT;
- partecipa alle giornate di tutoraggio condotte dal GS dell'Università di Padova;
- è in costante contatto con il GS dell'Università di Padova;
- fa parte del GT di ambito.

6.1.5 Il Gruppo Scientifico (GS)

Il Gruppo Scientifico monitora la fedeltà al programma, l'integrità dello stesso e l'insieme del processo di implementazione, lavora per aumentare l'autonomia professionale dei singoli professionisti nell'implementazione dello stesso, garantendo il trasferimento delle metodologie e degli strumenti previsti nel piano di intervento e valutazione.

Compiti del gruppo scientifico dell'Università di Padova (GS) sono:
- strutturazione e revisione periodica del piano di azione e del piano di valutazione;
- predisposizione degli strumenti di progettazione, valutazione e intervento necessari;
- presentazione e formazione al programma di tutti i soggetti coinvolti;
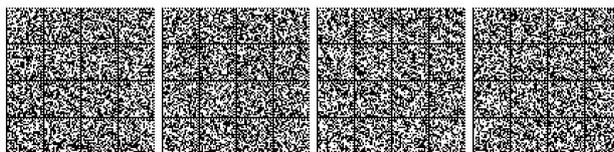
- predisposizione del sito e della piattaforma per la messa a disposizione dei materiali e per la formazione e il tutoraggio a distanza;
- funzione di formazione e tutoraggio rispetto al programma nel suo complesso e all'utilizzo degli strumenti di progettazione e valutazione;
- funzione di accompagnamento in gruppo delle nuove pratiche ai coach;
- accompagnamento delle azioni per la valutazione di processo e di esito;
- raccolta e analisi dei dati;
- registrazione attività nei protocolli;
- contributo alla stesura dei rapporti di ricerca finali a livello regionale e di AT;
- stesura del rapporto complessivo di attività finale;
- presenza on line (attraverso piattaforma Moodle), telefonica e/o e-mail per i coach e i referenti di Regione e AT.

6.1.6. Il macroambito territoriale

Al fine di garantire:

- la formazione di base e continua dei coach e dei referenti;
- altri eventuali momenti di riunione e/o di informazione tra soggetti diversi partecipanti a P.I.P.P.I.,

gli AT aderenti al programma sono organizzati in 4 macroambiti territoriali (la seguente ripartizione rappresenta un'ipotesi di lavoro che sarà modificata in base alla effettiva partecipazione delle Regioni):

- Nord Est: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto;
- Nord Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta;
- Centro: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Sardegna;
- Sud: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

6.2. La struttura di formazione

P.I.P.P.I. non si propone di formare nuove figure professionali, ma di rimotivare, riqualificare, accompagnare le esistenti, formandole alle teorie, al metodo e agli strumenti previsti dal programma in modo che l'attività di implementazione costituisca anche un'occasione per formare risorse umane che divengano patrimonio stabile degli AT.

La formazione si articola in attività che si svolgeranno nella fase iniziale e in itinere nel corso dell'intero Programma, sia in presenza che a distanza, attraverso la piattaforma Moodle (https://elearning.unipd.it/progettopippi), ossia con modalità *blended* di *e-learning*.

La partecipazione all'intero percorso formativo, **compresa la presenza agli incontri periodici di tutoraggio,** dei diversi attori coinvolti nell'implementazione negli AATT è considerata **obbligatoria**, in quanto crea le condizioni per implementare le azioni previste dal *Piano di Intervento* e dal *Piano di Valutazione* di P.I.P.P.I.

Le attività formative comprendono i seguenti 4 livelli:

1. la **formazione iniziale dei Referenti,** gestita dal GS e rivolta a max. 1 RT e a 1 RR con 1 componente del GR o 1 personale tecnico-amministrativo;
2. la **formazione iniziale dei Coach**, gestita dal GS e rivolta a **max 2 partecipanti** per ogni AT;
3. la **formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM,** gestita:
   - dal GS in forma centralizzata per **max. 10 operatori** di ogni AT in apposite sessioni formative nazionali (C1);
   - dai referenti e dai coach di AT in loco, in sessioni di informazione/sensibilizzazione per gli operatori che non hanno partecipato alla sessione con il GS (C2);
4. **l'accompagnamento nell'implementazione del Programma**:
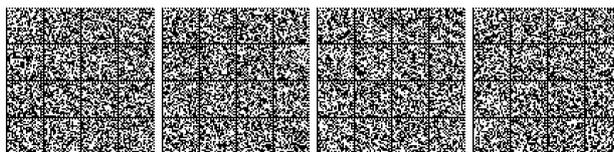
- da parte del Ministero e del GS nei confronti dei RR negli incontri del Comitato Tecnico di Coordinamento **(CTC)** di P.I.P.P.I. (D1);
- da parte del GS nei confronti dei RT e dei coach degli AATT nei rispettivi macroambiti nazionali di appartenenza in incontri di **tutoraggio** (D2);
- da parte dei coach in collaborazione con il RT nei confronti delle EEMM coinvolte di ogni AT in incontri di **tutoraggio a livello locale** (D3).

Nelle tabelle seguenti sono illustrati in maniera dettagliata i suddetti 4 livelli.

A. FORMAZIONE INIZIALE DEI REFERENTI DI AT E DELLA REGIONE

Partecipanti	1 RT e 1 RR con 1 componente del GT Regionale o 1 personale tecnico-amministrativo
Obiettivi	• Informare sulla struttura e il funzionamento di base del programma P.I.P.P.I.; • aggiornare sugli esiti delle implementazioni precedenti; • approfondire la conoscenza della struttura di *governance* del programma e delle pre-condizioni per progettare il lavoro sui raccordi inter-istituzionali indispensabili alla realizzazione del programma; • informare sul Piano di Intervento e sul Piano di Valutazione
Modulazione	Una giornata in presenza
Sede e data	Roma, aprile 2020

B. FORMAZIONE INIZIALE DEI COACH

Partecipano a questa formazione **max. 2 operatori** con appartenenza istituzionale a un AT aderente al Programma P.I.P.P.I. e con disponibilità a svolgere il ruolo di coach per tutta la durata del programma, secondo le condizioni sopra descritte.
Nel caso in cui i coach abbiano già partecipato ai moduli formativi di una precedente edizione del Programma, sono esonerati dalla formazione iniziale, che è invece obbligatoria per tutti i nuovi coach.
Gli AATT che hanno partecipato a precedenti edizioni del Programma e che intendono aumentare il numero di coach hanno comunque a disposizione 2 posti.

Partecipanti	Massimo 2 per AT
Monte ore	Totale giornate: 7 e mezza Totale ore: 60 Scansione: • 2 giornate e mezza **a distanza**, ossia: 1 sessione preliminare, 1 intermedia e 1 successiva alla formazione in presenza, attraverso la visione dei video e la partecipazione alle esercitazioni presenti in Moodle • 5 giornate **in presenza** suddivise in due moduli successivi
Obiettivi	Acquisizione di conoscenze e competenze per accompagnare le EEMM nell'implementazione del programma nel proprio AT, in stretta collaborazione con il RT e il GS.
Modulazione	• Primo modulo di formazione online in Moodle, a cura del RR e del RT, in preparazione alla prima sessione in presenza; • primo modulo di formazione in presenza; • secondo modulo di formazione online in Moodle, in preparazione alla

	seconda sessione in presenza; • secondo modulo di formazione in presenza; • terzo modulo di formazione online in Moodle di conclusione del percorso.
Sede e date	• I 2 moduli formativi in presenza si svolgeranno in una struttura alberghiera di Montegrotto Terme (PD) nel periodo maggio-giugno 2020; • I 3 moduli formativi a distanza si terranno online, quindi possono essere fruiti, secondo il calendario previsto, presso l'AT di appartenenza dei coach.

C. FORMAZIONE INIZIALE DELLE EEMM

C1. La formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM gestita dal GS in due sessioni formative nazionali.
Partecipano a questo livello formativo **max. 10 operatori** per AT che compongono le EEMM responsabili delle famiglie coinvolte nel Programma: responsabili e operatori dei servizi sociali (assistenti sociali), sanitari (psicologi, neuropsichiatri, psichiatri, pediatri ecc.), educativi (educatori di enti pubblici e del terzo settore) e scolastici (educatori dei servizi per la prima infanzia, insegnanti, pedagogisti, figure strumentali, dirigenti ecc.), dei centri per l'impiego, famiglie d'appoggio e/o responsabili di associazioni di famiglie e del volontariato.
Il RT, eventualmente in collaborazione con il RR, individua gli operatori che parteciperanno alla formazione in base ai seguenti criteri (che non sono alternativi) fra loro:

- una rappresentanza più ampia possibile delle diverse professionalità e appartenenze istituzionali (Comune, ASL, Scuole, Terzo Settore ecc.) che compongono le EEMM;
- professionisti che possano garantire la continuità della partecipazione al programma nell'AT per tutta la durata nel biennio;
- professionisti che siano nelle condizioni di condividere con i colleghi che non hanno partecipato alla formazione in presenza i contenuti che sono stati affrontati;
- per quanto riguarda specificamente le scuole dell'AT, si raccomanda la partecipazione in via prioritaria di figure che svolgano ruoli di coordinamento (es: figure strumentali, psicopedagogisti e pedagogisti, dirigenti ecc.) e che siano in condizione, a loro volta, di organizzare attività formative in loco per gli operatori e gli insegnanti che saranno parte delle EEMM.

Partecipanti	La formazione delle EEMM è obbligatoria e aperta a 10 nuovi operatori per AT
Monte ore	Totale giornate: 5 Totale ore: 40 ore Scansione: 3 giornate **in presenza** 2 giornate **a distanza**, in cui è richiesto lo svolgimento di una sessione nell'AT preliminare e una successiva alla formazione in presenza, attraverso la visione dei video e la partecipazione alle esercitazioni proposte in Moodle.
Obiettivi	• Condividere i contenuti chiave teorici e metodologici del Programma; • conoscere e praticare il metodo della Valutazione Partecipativa e Trasformativa; • familiarizzare con gli strumenti previsti nel programma, in particolare RPMonline, acquisendo le abilità necessarie per il loro corretto utilizzo per la valutazione e la progettazione.
Modulazione	• **Primo modulo di formazione online** in Moodle, a cura del RT e dei coach,

	in preparazione alla sessione in presenza (3 settimane prima dell'inizio della formazione del proprio macroambito); • **modulo di formazione in presenza**; • **secondo modulo di formazione online** in Moodle (entro 3 settimane dalla conclusione della formazione in presenza del proprio macroambito); • **1 giornata di sensibilizzazione** a cura del RT e dei coach per gli operatori dell'AT che non hanno partecipato alla formazione in presenza con il GS.
Sede e date	• La formazione in presenza si svolgerà in una struttura alberghiera di Montegrotto Terme (PD) per gli AT del Nord-Est e del Nord Ovest, in una struttura alberghiera di Roma per gli AT del Sud e del Centro, nel periodo giugno-settembre 2020; • la formazione online si terrà in loco, secondo il calendario previsto, presso l'AT di appartenenza.
Costi	I costi relativi alla gestione delle aule e delle attrezzature, alla docenza, ai materiali didattici, ai pranzi e ai pernottamenti sono a carico del GS. I costi di viaggio da e per la sede della sessione formativa a partire dal proprio AT sono a cura dell'AT.

C2. La formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM gestita dai referenti, dai coach di AT (con la collaborazione dei formatori in formazione) in loco, in sessioni di informazione/sensibilizzazione per gli operatori che non hanno partecipato alla sessione con il GS.

D. L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA

La realizzazione del programma prevede delle giornate periodiche di monitoraggio e di tutoraggio con gli attori coinvolti nei diversi livelli del *Support System*.

D1. ACCOMPAGNAMENTO DEL MINISTERO E DEL GS NEI CONFRONTI DEI RR: incontri del CTC

I Referenti delle Regioni partecipanti all'implementazione partecipano al CTC (Comitato Tecnico di Coordinamento) gestito dal Ministero in collaborazione con il GS, che si riunisce periodicamente nel corso della implementazione per programmare e verificare le azioni relative in particolare alla struttura di *governance* del Programma, al fine di garantire le condizioni organizzative e istituzionali per un'implementazione completa ed efficace.

Partecipanti	Referenti Regionali
Obiettivi	• Costruzione e consolidamento della struttura *di governance* del Programma; • conoscenza del Piano di Intervento e del Piano di Valutazione delProgramma; • verifica e programmazione delle attività in corso.
Modulazione	4 incontri nel biennio di implementazione (1 ogni 6 mesi)
Sede	MLPS, Roma

D2. ACCOMPAGNAMENTO DEL GS NEI CONFRONTI DEI COACH: incontri di tutoraggio in macro-ambito

Partecipanti	Coach degli AATT partecipanti al programma
Obiettivi	• Promuovere l'implementazione del programma in modo coerente ai principi teorico-pratici del metodo;

	• acquisire metodi e strumenti per supportare le EEMM nel lavoro con le famiglie; • costruire forme di collaborazione positiva e costante con il RT dell'AT.
Modulazione	5 incontri in presenza di tutoraggio nella fase di implementazione.
Sede e date	Il calendario e la sede degli incontri saranno definiti entro giugno 2020.

D3. ACCOMPAGNAMENTO DEI COACH NEI CONFRONTI DELLE EEMM: incontri di tutoraggio in AT

Partecipanti	Coach e operatori delle EEMM partecipanti al programma in ogni singolo AT Referente di AT
Obiettivi	• Promuovere l'implementazione del programma da parte delle EEMM in modo coerente ai principi teorico-pratici del metodo; • sviluppare la riflessività sull'intervento con le famiglie in forma interprofessionale.
Modulazione	Almeno 6 incontri nelle fasi di pre implementazione e implementazione.

6.3. La struttura di ricerca

È condizione essenziale per la partecipazione al programma la disponibilità degli ambiti a collaborare alla raccolta delle informazioni per il monitoraggio dei processi e la valutazione degli esiti.
Come è possibile notare dalla Figura 1, gli strumenti di progettazione e valutazione degli esiti sono utilizzati per tre rilevazioni, in tre momenti successivi e diversi, a distanza di circa sei mesi gli uni dagli altri: a settembre/ottobre 2020, a marzo 2021 (rilevazione facoltativa) e a ottobre 2021, denominati rispettivamente T0, T1 e T2.
Nei due periodi che intercorrono tra la prima e la seconda rilevazione (tra T0 e T1) e tra la seconda e l'ultima (tra T1e T2), gli operatori devono attuare i dispositivi previsti sulla base delle azioni sperimentali definite nei momenti di rilevazione precedente (T0 e T1).

Figura 1. Il percorso di ricerca del programma P.I.P.P.I.
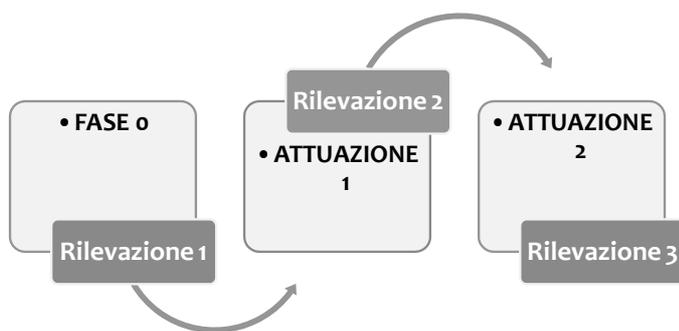
La possibilità di avere strumenti di conoscenza che documentino il rapporto tra il bisogno espresso dalla persona e la risposta fornita è utile per dare forma al lavoro sociale, al fine di renderlo verificabile, trasmissibile e comunicabile anche all'esterno.

A tale fine in letteratura (Marchesi *et al.*, 2011; Stame, 2001) sono riconoscibili numerosi metodi secondo cui effettuare la ricerca valutativa. Tra i più importanti approcci è possibile riconoscere:

- l'approccio *controfattuale* (Trivellato, 2009), risponde alla domanda "si sono ottenuti i risultati voluti? Gli

effetti ottenuti sono stati causati dall'intervento?". Questo tipo di analisi si concentra sulla differenza tra quanto è stato conseguito con l'intervento e quanto sarebbe accaduto senza l'intervento, nella situazione ipotetica (appunto "controfattuale") in cui l'intervento non fosse avvenuto. "Il metodo controfattuale è adatto a valutare interventi semplici, con obiettivi chiari e linee guida per l'attuazione molto precise" (Stame, 2011, p. 25);

- l'approccio *basato sulla teoria* (Weiss, 1997) e l'approccio *realista* (Pawson, Tilley, 1997), rispondono entrambi alla domanda: "cosa è successo? Cosa ha funzionato meglio, dove, per chi e perché?". Questi modelli mettono in discussione il modo in cui nell'approccio contro fattuale (di derivazione positivista) non si indaga il nesso causale che sta dentro ogni ipotesi di cambiamento sottesa ai programmi. Diversi autori (Leone, 2009; Kazi, 2003; Stame, 2001, 2002), sottolineano l'importante apporto di questi nuovi modelli, che si sforzano di andare oltre la determinazione degli effetti di un programma, per indicare le teorie e i meccanismi che spiegano perché si ottengono determinati effetti, in quali circostanze e con chi;

- l'approccio *costruttivista/del processo sociale*, che risponde alle domande: "cosa è accaduto?", "quello che è accaduto è buono secondo i valori dei partecipanti all'intervento?" "come definire il successo dell'intervento in modo condiviso?". Il presupposto è che la realtà sociale sia complessa e più ricca di quanto descritto anche nei programmi più accurati e il fine è esplicitare eventuali conflitti tra gruppi di partecipanti per arrivare a una conoscenza più accurata e condivisa.

Se da un lato l'approccio controfattuale costituisce una risorsa essenziale per la valutazione delle politiche pubbliche poiché consente di dare misura del cambiamento che un modello di intervento produce rispetto ad altri, dall'altro esso non porta a riconoscere con precisione i nessi causa-effetto (ma solo a ipotizzarli), né ad attivare la comprensione dei processi che è necessaria a promuovere apprendimento e innovazione nei territori ed empowerment dei professionisti, condizioni indispensabili per la sostenibilità di P.I.P.P.I. nel tempo e per la capacità del programma di adattarsi alle specificità e ai mutamenti di ciascun contesto. All'interno del piano di valutazione di P.I.P.P.I., pertanto, l'approccio controfattuale è integrato con la valorizzazione di altri approcci (es. basato sulla teoria, costruttivista) che consentono di dare vita a quello che abbiamo definito *approccio partecipativo e trasformativo* alla valutazione (Serbati, Milani, 2013), in cui i dati vengono utilizzati per produrre un processo partecipato di riflessione e trasformazione al fine di "aprire la scatola nera dell'intervento", ossia di approfondire le conoscenze sul raggiungimento degli obiettivi, attraverso una comprensione di che cosa è efficace per arrivarvi.

Saranno inoltre previste alcune forme di approfondimento di ricerca su alcune famiglie, appositamente individuate in alcuni AT, che beneficiano sia dell'intervento previsto dal programma, sia di un beneficio economico quale quello previsto dal Reddito di Cittadinanza, al fine di valutare l'impatto dell'insieme dei dispositivi socio-economici sullo sviluppo dei bambini, in particolare nella fascia 0-3 anni.

Nella fase finale del programma, ogni AT è tenuto a raccogliere i dati emersi dal lavoro con ogni singola famiglia del gruppo target e puntualmente registrati attraverso gli strumenti messi a disposizione, per compilare il questionario complessivo sull'andamento delle 10 famiglie target incluse nel programma, da consegnare alla Regione. Ogni Regione avrà cura di consegnare il suo Rapporto al GS che stilerà a sua volta il Rapporto complessivo da inviare al Ministero.
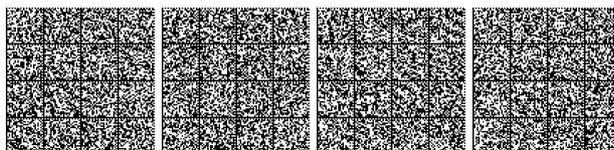
LIVELLO AVANZATO

0. PREMESSA AL LIVELLO AVANZATO

Il presente allegato costituisce la base informativa su cui avviare l'implementazione *del Livello Avanzato* del programma P.I.P.P.I. negli Ambiti Territoriali (AT) che abbiano sperimentato almeno una implementazione precedente e che intendano aderirvi negli anni 2020-2021.
Infatti, a seguito di 7 anni di sperimentazione del programma, si sono sviluppate, negli AT che hanno già attivato P.I.P.P.I., esigenze di implementazione diversificate rispetto a quelle degli AT che si apprestano a sperimentare il Programma per la prima volta.
Molte di queste esigenze sono relative a garantire trasferibilità all'*expertise* acquisita, avviando percorsi formativi e post-formativi volti a integrare gli elementi chiave del metodo e dell'organizzazione di P.I.P.P.I. negli assetti tecnici, organizzativi e istituzionali, in maniera stabile.

L'attivazione del *Livello Avanzato* persegue la **finalità** di costruire insieme agli AATT, alle Regioni, alle Province Autonome e al MLPS quelle condizioni organizzative che garantiranno a ciascun territorio di realizzare una progressiva autonomia, attraverso la costruzione di una struttura laboratoriale di riferimento per l'AT(a livello locale)che consenta di capitalizzare le competenze acquisite nella/e prima/e implementazione/i.
Tale struttura, denominata "Laboratorio Territoriale" (LabT), sarà composta dai soggetti già coinvolti nel coordinamento operativo e nelle attività di P.I.P.P.I. all'interno dell'AT (referente di AT, coach, formatori). Tale nucleo svolge la funzione di promozione e mantenimento dell'innovazione promossa dal programma, attraverso l'impegno nella rilevazione dei bisogni formativi locali, la realizzazione di attività formative e l'utilizzo delle informazioni provenienti dalla ricerca per garantire un processo costante di innovazione delle pratiche all'interno di servizi integrati.
Ferma restando l'*expertise* e l'*autorship* riconosciuta dell'Università di Padova rispetto al Programma ai materiali ad esso riferiti finora prodotti, con l'implementazione di P.I.P.P.I.9 si intende avviarela sperimentazione di un processo di diversificazione degli Enti di ricerca e formazione che potranno collaborare alla implementazione del Programma. In base a quanto indicato nelle *Linee di Indirizzo nazionali per l'intervento con le famiglie e i bambini in situazione di vulnerabilità* (Racc. 222.4 e 222.5), la diffusione della cultura proposta nelle stesse Linee di Indirizzo dovrebbe infatti consentire il rafforzamento delle connessioni fra Università e territori di appartenenza al fine di garantire percorsi di formazione universitari e post-universitari pertinenti ai bisogni che le famiglie portano ai servizi, come anche uno zoccolo duro di conoscenze uniforme nel Paese che identifichi al meglio le competenze professionali necessarie ai singoli professionisti (in particolare assistenti sociali, educatori, psicologi) per garantire interventi appropriati ai bisogni delle famiglie in situazione di vulnerabilità.
Al fine dunque di realizzare un livello elevato di accompagnamento dei Laboratori Territoriali, gli stessi saranno suddivisi in tre macro aree territoriali, strutturate in base all'adesione degli AATT al livello avanzato. I LabT appartenenti a ciascuna macro-area territoriale saranno accompagnati da una delle tre Università che collaborano all'implementazione del livello avanzato (che in P.I.P.P.I.9 saranno Padova, Torino, Verona), ciascuna con il proprio Gruppo Scientifico.

A ciascuna Regione spetterà il compito di coordinare i LabT a livello regionale e/o come aggregazione di AATT.
Al termine dei due anni della presente implementazione:

- l'ATdisporrà di figure appositamente preparate (coach e formatori) che potranno garantire l'integrazione degli elementi chiave di P.I.P.P.I. negli assetti istituzionali nell'AT, oltre che la conduzione e promozione autonoma delle attività formative continue e di intervento con le FFTT;
- la Regione disporrà di un coordinamento regionale di LabT per pianificare e garantire il lavoro negli AT a partire dalle disposizioni e dagli obiettivi dell'organizzazione regionale;
- gli AATT e la Regione disporranno di un accompagnamento scientifico, ciascuno con una propria
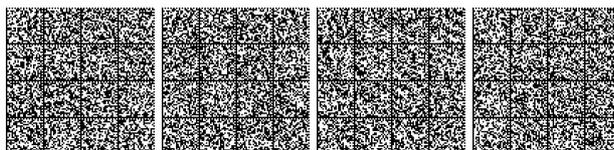
Università di riferimento.

Nel presente allegato si presentano le attività proprie del LabT, che si svolgono in parallelo alle attività delle EEMM con le famiglie (livello base), e si pongono in continuità con le attività di formazione dedicate ai formatori (Figura 1).

Figura 1. Il piano di intervento e di valutazione nel livello avanzato
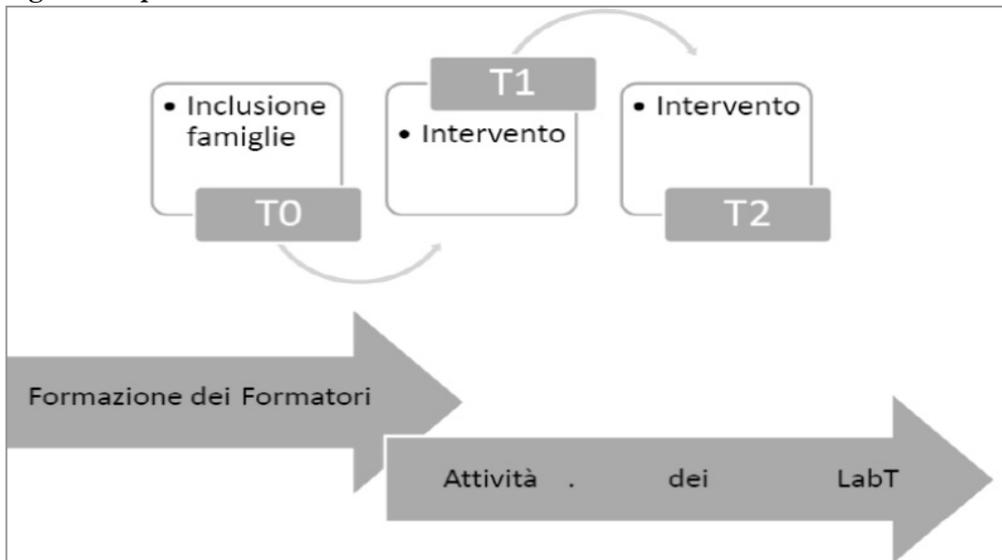
1. SOGGETTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS): ha la responsabilità della governance complessiva del Programma. È punto di riferimento per tutte le questioni relative alla gestione organizzativa, amministrativa ed economica. Si rapporta in particolare con Assessori, dirigenti e referenti regionali e di ambito territoriale. Coordina e gestisce il Tavolo tecnico-scientifico di Coordinamento nazionale del Programma.
Nucleo di riferimento:
dott.ssa Adriana Ciampa, dr.ssa Valentina Rossi, Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali - Divisione III
Via Fornovo 8, 00192 ROMA
Tel.: 06 46834401
E-mail: aciampa@lavoro.gov.it
web: www.lavoro.gov.it www.minori.it

Gruppo Scientifico dell'Università di Padova (GS UniPD): ha la responsabilità tecnico-scientifica dell'implementazione del Programma con tutti gli AATT aderenti, per quanto riguarda la realizzazione delle azioni delle EEMM con le famiglie (azioni corrispondenti al livello base). È punto di riferimento per tutte le questioni tecnico-operative relative al lavoro con le famiglie e in particolare si rapporta ai referenti di ambito, ai coach e, in seconda battuta, alle EEMM.
Ha la responsabilità tecnico-scientifica dell'implementazione del Programma del livello avanzato, per la propria macro-area di riferimento, che sarà costituita in base al numero e alla distribuzione sul territorio nazionale degli AATT aderenti al livello avanzato. È punto di riferimento per tutte le questioni tecnico-operative relative allo sviluppo delle attività dei LabT, con i quali si rapporta regolarmente.
Nucleo di riferimento:
Prof.ssa Paola Milani, dr.ssa Verdiana Morandi, Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare (LabRIEF)
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA
Università di Padova
Via Beato Pellegrino 28, 35137 Padova
Tel. 049.8271745 / 049.8274585
E-mail: pippi.fisppa@unipd.it
web: http://labrief.fisppa.unipd.it

Gruppo Scientifico dell'Università di Torino (GS UniTO)
Gruppo Scientifico dell'Università di Verona (GS UniVR)
Insieme al GS UniPD, hanno la responsabilità tecnico-scientifica dell'implementazione del Programma del livello avanzato, ciascuna per la propria macro-area di riferimento, che sarà costituita in base al numero e alla distribuzione sul territorio nazionale degli AATT aderenti al livello avanzato. Sono punto di riferimento per tutte le questioni tecnico-operative relative allo sviluppo delle attività dei LabT, con i quali si rapportano regolarmente.
Nucleo di riferimento per GS UniTO:
Dr. Diego Di Masi, diego.dimasi@unito.it
Nucleo di riferimento per GS UniVR:
Prof.ssa Chiara Sità, chiara.sita@univr.it

Regioni e Province Autonome: hanno il compito di favorire complessivamente l'implementazione del
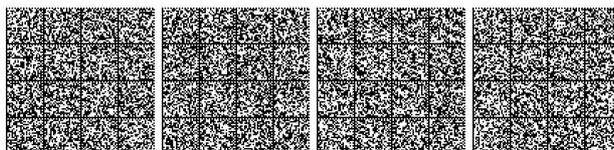
programma, sensibilizzando gli AT, curando e attivando i collegamenti istituzionali necessari tra gli assessorati di competenza, in particolare tra i settori del sociale, della sanità, della scuola e della giustizia minorile, del lavoro.
Esse garantiscono il regolare svolgimento delle azioni previste dal piano di lavoro, il rispetto della tempistica, e sono responsabili della rendicontazione economica. Al termine delle attività consegnano i risultati del programma al Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali (art. 6 – verifica dei risultati- del protocollo d'intesa).
Contribuiscono a diffondere la cultura del programma P.I.P.P.I. collaborando con gli AT del livello avanzato nel prevedere momenti di sensibilizzazione, e/o restituzione degli esiti dell'implementazione, anche ad ambiti rimasti esclusi dalla possibilità di accedere al bando, ma interessati al programma, in modo da armonizzare culture e pratiche di intervento nel territorio regionale.
Le Regioni nelle quali ha aderito al programma più di un AT istituiscono un tavolo di coordinamento regionale al fine di:

- sostenere e garantire il buon funzionamento del programma;
- attivare un continuo scambio di esperienze tra gli AT aderenti che favorisca la circolarità delle informazioni e l'appropriazione dei contenuti e del metodo e quindi l'autonomizzazione progressiva rispetto al programma.

Al fine di un sempre maggiore riconoscimento a livello istituzionale, l'implementazione del livello avanzato e delle attività di LabT richiederà la presenza dei Referenti Regionali all'interno delle azioni previste nel piano di lavoro (vedi di seguito).

Soggetti/Ambiti territoriali (AT)
Possono partecipare al livello avanzato gli AT che hanno partecipato ad almeno una delle precedenti edizioni del Programma, espressamente individuati in accordo con la Regione di appartenenza.

Soggetti/Famiglie
Per il Livello Avanzato il programma prevede l'inclusione di un numero medio di 20 FFTT con figli da 0 a 11 anni con cui avviare l'implementazione ed il coinvolgimento di un numero medio di 20 operatori per ambito, scelti con il criterio della multidisciplinarità e della volontarietà.

2.CRITERI DI INCLUSIONE dei servizi negli ambiti territoriali

I servizi aderenti all'implementazione

1.	sono titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei bambini e dei ragazzi
2.	sono in condizione di individuare almeno una figura di assistente sociale esperto o altra figura professionale stabilmente incardinata nell'AT per lo svolgimento della funzione di coach, che possa partecipare alle attività formative e assumere il ruolo
3.	sono gestiti attraverso forme di unitarietà amministrativa, gestionale ed economica dall'AT
4.	sono in condizione di mettere a disposizione un responsabile di servizio (definito referente di AT), che garantisca in maniera stabile la comunicazione fra servizi, famiglie, GT, Ministero e GS, che possa partecipare alle attività formative a lui rivolte e assumere il ruolo
5.	dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti (almeno: assistente sociale, psicologo e educatore professionale) sufficientemente stabile (vengono garantite le sostituzioni in caso di assenze prolungate) per costituire la cosiddetta EM responsabile di ogni FT. Specificatamente, l'EM è in condizione di: - mettere a disposizione il tempo richiesto per partecipare alle attività formative obbligatorie previste dall'implementazione (par. 6.2) e a tutte le diverse attività

relative all'implementazione - selezionare i nuclei famigliari da includere nell'implementazione in modo che rispondano effettivamente ai criteri di inclusione
6. sono in condizione di garantire la costituzione del Laboratorio Territoriale, riconoscendo ad esso la possibilità di costruire percorsi innovativi e/o formativi
7. sono in condizione di garantire adeguate dotazioni e tecnologie informatiche, quali la disponibilità di un numero sufficiente di postazioni collegate ad Internet (almeno una ogni 2 professionisti del nucleo interdisciplinare) e un collegamento a Internet in grado di supportare il lavoro della piattaforma Moodle
8. sono in condizione di garantire il pieno coinvolgimento sia del livello politico che del livello dirigenziale per quanto riguarda le attività di loro competenza. Tali livellisupportano fattivamente la partecipazione degli operatori alle diverse attività previste, garantendo che tali operatori dispongano dei tempi e degli strumenti necessari alla positiva realizzazione dell'implementazione, anche attraverso la costituzione di un Gruppo Territoriale (GT) di riferimento che garantisca queste funzioni
9. sono in condizione di garantire: - la costruzione complessiva dell'Assistenza tecnica, professionale e scientifica così come descritta nel par. 5; - a livello istituzionale, il coinvolgimento delle scuole in modo tale da favorire la partecipazione degli insegnanti; - la piena attuazione del piano di intervento e del piano di valutazione contenuti nel Quaderno di P.I.P.P.I.

3. CRITERI DI INCLUSIONE DELLE FAMIGLIE TARGET (FFTT)

Il target di P.I.P.P.I. è costituito dalla negligenza familiare, quindi le FFTT non comprendono prioritariamente situazioni di bambini o ragazzi che vivono in situazioni di abuso o soggetti a forme di maltrattamento, ma sono costituite da:

1. bambini da **0 a 11 anni** e dalle **figure parentali di riferimento** (almeno il 20% di famiglie con figli in età 0-3);
2. bambini per il cui sviluppo si sono create condizioni considerate come pregiudizievoli e "preoccupanti" dall'EM di riferimento, a ragione del fatto che vivono in famiglie all'interno delle quali le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni evolutivi dei bambini sul piano fisico, cognitivo, affettivo, psicologico ecc. Tale preoccupazione è evidenziabile grazie alla somministrazione dello strumento di preassessment utilizzato nella fase pre-implementazione al fine di identificare adeguatamente il target delle FFTT da includere nel programma;
3. bambini per cui l'EM di riferimento, sulla base dello strumento di preassessment, ha maturato l'orientamento generale di mantenerli in famiglia in quanto potrebbero positivamente beneficiare del sostegno intensivo e globale rivolto ai bambini stessi, ai genitori, alle reti sociali informali in cui vivono, previsto dal programma P.I.P.P.I.;
4. famiglie che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi;
5. famiglie che hanno già affrontato un percorso di presa carico o che sono all'inizio di esso e che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi;
6. bambini che si trovano nelle condizioni precedenti le cui famiglie sono anche beneficiarie del Reddito di Cittadinanza, possibilmente con figli in età 0-3 anni (almeno il 20% di famiglie con RdC e figli in età 0-3).

Altri criteri utilizzabili:

- famiglie per le quali è in corso un progetto di allontanamento dei figli, con le quali i servizi individuano le condizioni per avviare un programma di riunificazione familiare stabile al fine di favorire il rientro del bambino in famiglia e quindi ridurre i tempi di allontanamento esterno alla famiglia dei bambini;
- famiglie con ragazzi fra gli 11 e i 16 anni;
- famiglie con bambini e ragazzi in situazione di negligenza e disabilità;
- famiglie in cui i bambini hanno sperimentato forme di maltrattamento più evidenti e diverse dalla negligenza.

Il numero complessivo di famiglie individuate a partire da questi 4 criteri, va concordato con il GS in fase di Preassessment e comunque non può superare il 40% delle famiglie coinvolte.

4. FASI e AZIONI

Come rappresentato in figura 1, il livello avanzato comprende e ha come base l'implementazione del Programma P.I.P.P.I. con le FFTT, prevedendo un periodo di svolgimento del lavoro di 18 mesi, suddiviso in tre fasi di lavoro:

1. **Pre-implementazione**, gennaio-maggio 2020:
   -azioni del GS: avvio attività project management; creazione piattaforma Moodle per moduli formativi e implementazione P.I.P.P.I.9; definizione programmi e gestione organizzativa dei percorsi formativi per Referenti Regionali e di AT, COACH e formatori e LabT, predisposizione del materiale formativo;
   - azioni di Regioni e AATT: costruzione delle condizioni organizzative, culturali, tecniche necessarie all'implementazione, individuazione degli operatori delle EEMM, dei referenti, dei membri del GT, dei coach, dei formatori delle FFTT e relative azioni formative; definizione delle condizioni organizzative, culturali, tecniche necessarie all'implementazione, dei rapporti interistituzionali per garantire il necessario supporto politico-organizzativo al lavoro coordinato tra gli operatori dei diversi servizi (GT)
   2. Implementazione, luglio 2020– ottobre 2021: realizzazione del programma con le 20 famiglie (come nel livello Base); formazione dei formatori e dei LabT, realizzazione attività dei LabT;
   3. Post-implementazione, novembre 2021: documentazione, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale da inviare al Ministero da parte di ogni singolo AT, per il tramite delle Regioni/Province Autonome e del questionario Regionale.

Nel livello avanzato, l'implementazione con le FFTT viene affiancata e integrata con il percorso "Formare i Formatori", presentato nella struttura di formazione e con il percorso dei LabT, che approfondisce e amplia la struttura di valutazione del programma.

5. L'ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI P.I.P.P.I. (il Support System)

Al fine di:

- sviluppare partnership collaborative fra famiglie e servizi, fra servizi e istituzioni diverse all'interno dello stesso AT, fra Università, MLPS, Regioni e AT;
- implementare il programma in maniera fedele al metodo e ai principi e al contempo rispettosa dei contesti locali;
- garantire adeguata formazione ai professionisti coinvolti nella realizzazione e costante accompagnamento durante tutte le fasi di lavoro in vista di una loro progressiva autonomizzazione;
- valutare in maniera rigorosa ogni progetto di intervento con le FT e il programma nel suo complesso, per promuoverne la massima efficacia e sostenibilità;

P.I.P.P.I. ha costruito gradualmenteun'Assistenza tecnica e scientifica, che viene presentata nel paragrafo che segue,che comprende e integra tra loro:

4. una struttura di gestione
5. una struttura di formazione
6. una struttura di ricerca.

5.1. La struttura di gestione

Il Gruppo di riferimento REGIONALE (GR)

In ogni Regione si costituisce un gruppo di *stakeholders* denominato **Gruppo di riferimento regionale** che concerta e risponde delle attività svolte nella Regione dato che il programma, in linea con la legislazione vigente e in particolare con la L. 328/2000, richiede per sua natura una forte sinergia tra le componenti sociali, sanitarie, educative, scolastiche, lavorative, del pubblico e del privato sociale che ruotano attorno alla famiglia negligente.

L'istituzione di un Gruppo (o Tavolo) regionale diventa strumento di raccordo dei servizi interessati alla tematica con il compito di:

- promuovere e diffondere un approfondimento culturale rispetto a queste tematiche, attraverso azioni formative, di scambio, di sostegno all'innovazione dell'approccio P.I.P.P.I., della metodologia e degli strumenti operativi adottati favorendo momenti di approfondimento e confronto territoriali;
- migliorare le connessioni di sistema, tra i diversi assessorati e servizi, relativamente agli atti di indirizzo e di programmazione regionale, ivi compreso il Piano Regionale per la Lotta alla povertà, previsto dal D. lgs. 15.09.2017, n. 147;
- favorire il dialogo e promuovere la possibilità di accordi di livello macro con gli organismi territoriali dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- monitorare le fasi e le azioni di implementazione del programma ed il rispetto dei criteri di inclusione degli AT;
- sostenere gli AT nell'implementazione del Programma, attraverso puntuali momenti di coordinamento e scambio sull'esperienza in corso;
- accompagnare la sperimentazione e raccoglierne le ricadute (monitoraggio) in termini di efficacia e appropriatezza degli interventi, in modo da poter tenere le connessioni tra quanto prevede la sperimentazione e i diversi dispositivi regionali in atto.

Il referente di Regione

Ogni Regione individua 1 o 2 referenti del programma (il numero dipende dall'organizzazione e dalle scelte dell'amministrazione di competenza).

Il referente è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti nel programma. Nello specifico, a livello regionale, ha il compito:

- di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con i diversi assessorati di competenza e l'area della giustizia minorile
- di contribuire alla costruzione del GR e di garantirne l'attivazione, il funzionamento e il coordinamento
- di curare e mantenere la comunicazione con il GS, il Ministero, i Referenti di AT, tutti i diversi componenti e non del GR
- di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte
- di coordinare su base regionale e/o di aggregazione territoriale l'attività dei LabT degli AATT coinvolti nell'Avanzato
- di contribuire ad organizzare la partecipazione dei formatori alle attività formative e laboratoriali
- di partecipare al Tavolo di coordinamento nazionale del programma gestito dal MLPS
- di sostenere l'implementazione del programma, favorendo i raccordi inter-istituzionali necessari ed utili a garantire l'effettiva presenza di professionisti di settori e enti diversi alle EEMM
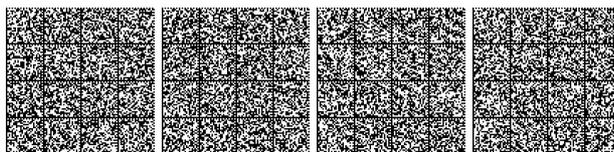
- di facilitazione amministrativa.

Il macroambito territoriale
Al fine di garantire:
- la formazione di base e continua dei referenti di AT e dei coach,
- altri eventuali momenti di riunione e/o di informazione tra soggetti diversi partecipanti a P.I.P.P.I.,

gli AT aderenti al programma sono organizzati in macroambiti territoriali, articolati in base alle adesioni degli AATT al livello avanzato.
Tutti i macroambiti sono accompagnati dal GS UniPD per quanto riguarda le azioni comuni al livello base.
L'accompagnamento dei LabT viene realizzato dai GS UniPD, UniTO e UniVR, ciascuno per i LabT appartenenti al proprio macroambito di riferimento.

Ambito Territoriale sociale (AT)
L'AT ha il compito di gestire il programma nella realizzazione di tutte le sue fasi e azioni, assicurando il rispetto dei contenuti indicati nel piano di lavoro e nel *Quaderno di P.I.P.P.I.* e della relativa tempistica. L'AT attiva il Gruppo Territoriale (GT) responsabile dell'implementazione del programma e facilita la costituzione e il funzionamento delle EEMM.

Il Gruppo territoriale (GT) di AT
In ogni ambito territoriale si costituisce un gruppo di *stakeholders* denominato **Gruppo di riferimento territoriale (GT)** che concerta e risponde complessivamente delle attività svolte all'interno del programma.
Il GT svolge una funzione politico-strategica che garantisce continuità dell'investimento, la presenza di tutti gli operatori (in particolare quelli delle Asl, della scuola e del privato sociale), la possibilità di ricadute reali nel territorio.
Ogni AT avrà cura di organizzare l'attività del GT al livello adeguato al compito da realizzare di volta in volta.
Compito del GT è organizzare, scegliere, sostenere le specifiche attività di programmazione, di monitoraggio e di valutazione dello stato di implementazione del programma nel suo insieme.

Nello specifico tale gruppo:
- integra P.I.P.P.I. nelle attività e nella programmazione di ogni AT;
- negozia con le diverse parti politiche e con i diversi attori le questioni relative alle risorse umane e finanziarie;
- informa politici, amministratori e dirigenti sull'andamento delle attività;
- contribuisce alla individuazione delle EEMM e delle FFTT da includere;
- sostiene gli operatori che fanno parte delle EEMM creando le condizioni operative perché le EEMM possano costituirsi e efficacemente lavorare insieme;
- assicura la realizzazione del programma creando le condizioni operative che consentono la messa in campo dei dispositivi, curando nello specifico i raccordi inter-istituzionali tra Comune, Azienda Sanitaria, istituzioni educative e scolastiche varie,centri per l'Impiego, soggetti diversi del privato sociale che possano assicurare la presenza concreta e stabile di professionisti dell'area sociale, sanitaria, psicologica ed educativa nelle EEMM;
- crea consenso sociale intorno al programma collaborando con il LabT per la realizzazione di opportune attività di informazione e formazione sia sul piano culturale che tecnico-professionale;
- assicura le condizioni affinché al LabT e ai formatori sia consentito di svolgere le proprie funzioni di promozione e innovazione di P.I.P.P.I. nel territorio locale.

Si riunisce sistematicamente per tutta la durata del programma (in media 1 volta ogni 2/3 mesi).
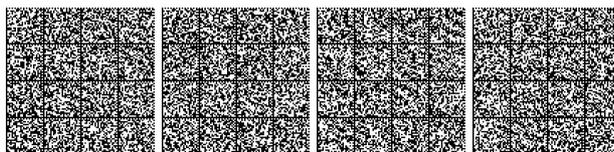
Il GT, indicativamente, è rappresentativo di tutti gli attori che nell'AT collaborano ai processi di presa in carico dei bambini e delle famiglie negligenti, quindi, specificatamente, è essere composto da:

- il responsabile del servizio che gestisce il programma (il "referente territoriale" RT);
- i coach;
- i formatori;
- uno o due rappresentanti del Comune (delle amministrazioni che aderiscono al progetto);
- i referenti dei servizi dell'Azienda Sanitaria direttamente coinvolti nei processi di presa in carico dei bambini in situazione di protezione e tutela;
- un referente del Centro per l'affido familiare;
- un referente amministrativo-politico;
- un referente del privato sociale (che collabora per la realizzazione del progetto);
- un referente della Giustizia minorile;
- un referente dei centri per l'impiego;
- un referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale e/o dirigenti/responsabili delle scuole e dei servizi educativi per l'infanzia.

Altri partecipanti al GT, eventuali rappresentanti di altre amministrazioni/enti coinvolti, potranno essere individuati dal referente del progetto.
Ogni AT, tenendo conto delle specificità del proprio contesto, avrà cura di organizzare l'attività del GT al livello adeguato al compito da realizzare di volta in volta.
Al GT possono partecipare infatti i livelli apicali delle suddette istituzioni/servizi (ogni qual volta il compito è centrato sulla necessità di dare informazioni, sensibilizzare e creare le condizioni politiche perché l'organizzazione possa funzionare) e possono/debbono partecipare i livelli intermedi che hanno compiti di responsabilità declinati operativamente (soprattutto ogni qual volta il processo sia da accompagnare sul piano gestionale-operativo).

Il referente di AT

Ogni AT individua 1 o 2 referenti del programma (il numero dipende dal dimensionamento dell'AT e dai rapporti fra amministrazioni aderenti).
Il referente territoriale (RT) è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti nel programma (*link agent*). Nello specifico, all'interno di ogni AT, ha il compito:

- di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con le EEMM;
- di contribuire alla costruzione del GT e di garantirne il funzionamento attraverso la funzione di coordinamento;
- di prendere parte alle attività di programmazione del LabT;
- di curare e mantenere la comunicazione con il GS, il Ministero, il Referente Regionale, tutti i diversi referenti locali componenti e non del GT (es. eventuali referenti di Comune, Circoscrizione, responsabili dei servizi coinvolti, come Coordinatore Coop. Servizio di Educativa Domiciliare, dirigenti ASL, dirigenti scolastici, ecc.) e con diversi soggetti del privato sociale (es. associazioni che collaborano all'individuazione e formazione delle famiglie d'appoggio, ecc.);
- di organizzare e coordinare tutte le attività previste dal programma;
- di attivare e rendere disponibili nell'AT tutti i dispositivi previsti dal programma;
- di facilitazione amministrativa;
- di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte.

L'équipe multidisciplinare
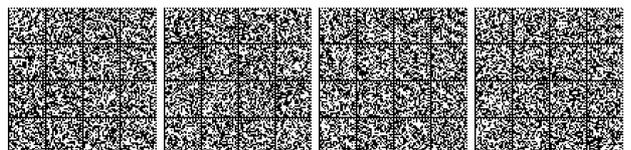
Ogni singolo progetto d'intervento con ogni singola FTviene realizzato da un'équipe multidisciplinare (EM). Ciascuna EM ha il compito di realizzare il programma. L'EM svolge una funzione operativa che garantisce qualità, continuità e correttezza nei processi di presa in carico, nell'implementazione del processo e nell'utilizzo degli strumenti previsti dal programma.
L'EM è quindi responsabile della realizzazione operativa del programma per tutta la sua durata. Orientativamente ogni EM è costituita da:

- operatore responsabile della FT;
- psicologo;
- assistente sociale;
- educatore domiciliare;
- pediatra di famiglia;
- persone (professionisti e no) appartenenti alla comunità,famiglie d'appoggio in primis;
- educatore di servizi educativi per la prima infanzia (es. nido) e/o insegnante dei bambini coinvolti;
- eventuale operatore del centro per l'Impiego;
- i membri della famiglia target.

Per ogni famiglia seguita in P.I.P.P.I. è esplicitato da chi è composta l'EM (nome, cognome, funzione di ogni professionista e/o altro soggetto coinvolto).

I criteri generali che orientano la composizione dell'EM sono:

- l'interdisciplinarità e l'integrazione fra le diverse figure professionali garantiscono efficacia al processo: per questo tutti i diversi professionisti che possono dare un apporto al processo di cambiamento della famiglia sono coinvolti;
- la famiglia target è soggetto dell'intervento: bambini e genitori hanno diritto di conoscere le decisioni che li riguardano e sono in grado, se messi nell'opportuna condizione, di contribuire positivamente a tale processo decisionale. Questo costituisce un fattore predittivo di efficacia: per ciò la famiglia prende parte alle riunioni in cui i professionisti valutano, progettano e/o prendono decisioni che la riguardano direttamente;
- i soggetti non professionisti che fanno parte della rete informale della famiglia (primi fra tutti le famiglie d'appoggio) possono essere risorse vitali nel processo di intervento: per questo la loro presenza è sollecitata e i loro pareri tenuti in considerazione all'interno dell'EM. L'EM inviterà dunque la famiglia di appoggio e/o altri soggetti non professionali a prendere parte ai lavori dell'EM stessa tutte le volte in cui questo si renda utile.

Il coach

Al fine di valorizzare l'esperienza personale e professionale degli operatori per garantire, da una parte l'acquisizione di competenze interne ai servizi in modo tale da rendere progressivamente autonomi gli AT dall'accompagnamento del GS, dall'altra di favorire il processo di appropriazione del programma da parte dei servizi, ogni AT individua **2 coach**, i quali metteranno a disposizione del gruppo, forti della propria conoscenza del contesto nel quale l'EM lavora, l'esperienza e le conoscenze acquisite durante la formazione, traducendo e adattando la metodologia alla realtà in cui opera. È auspicabile che i coach abbiano professionalità diverse e appartengano a due enti diversi (es. uno al Comune, uno all'Azienda sanitaria) in modo che il loro lavoro possa favorire i processi di integrazione inter-istituzionali, inter-servizi e inter-professionali.
È indicata la presenza di 2 coach per AT, così che possano seguire mediamente 5 FFTT a testa e le relative EEMM.
Nello specifico, il coach:

- ha un ruolo prevalentemente di accompagnamento delle EEMM nell'implementazione del programma (scelta delle FFTT, preassessment, tutoraggi, utilizzo degli strumenti, verifica delle compilazioni e dell'andamento dei progetti di ogni FT e dei dispositivi ecc.), non ha quindi un ruolo di natura gerarchica nei confronti delle EEMM, ma di natura tecnica;
- organizza (insieme al referente), programma, prepara e conduce le giornate di tutoraggio in AT;
- partecipa alle giornate di tutoraggio condotte dal GS dell'Università di Padova;
- è in costante contatto con il GS dell'Università di Padova;
- fa parte del GT di ambito;
- prende parte alle attività di programmazione del "LabT" territoriale.

Il Laboratorio Territoriale: LabT

L'innovazione di P.I.P.P.I. a *Livello Avanzato* introduce un soggetto nella struttura del Programma, garante della trasferibilità e dell'adattamento di P.I.P.P.I nell'AT in collaborazione con il GT. Si tratta di un Laboratorio Territoriale, denominato LabT,che specificatamente si occupa di valutare e innovare le progettualità proposte dall'AT attraverso il metodo valutativo promosso in P.I.P.P.I., detto della valutazione partecipativa e trasformativa, e di assicurare che i singoli AT aderenti al livello avanzato dispongano dell'*expertise* per gestire i processi di formazione e di valutazione in maniera competente e progressivamente più autonoma.Dunque il LabT svolgerà funzioni di formazione, valutazione e promozione dell'innovazione e sarà composto dai seguenti soggetti:

- i formatori;
- i coach;
- i referenti di AT.

Fanno inoltre parte dei LabT anche i Tutor LabT con riferimento al GS di riferimento dell'AT per il livello avanzato (UniPD, UniTO o UniVR).

Il LabT, a seconda delle fasi di lavoro e dei bisogni raccolti, svolge le seguenti funzioni:

- costruzione di uno spazio riflessivo di autovalutazione sulle pratiche del sistema dei servizi territoriali, a partire dai dati e dalle questioni che emergono nei tutoraggi delle EEMM con i coach, nelle eventuali sessioni formative e/o in altri spazi di incontro tra operatori e con le famiglie;
- programmazione di attività formative e/o azioni innovative (anche non previste dal presente piano di lavoro) in base alla rilevazione dei bisogni formativi locali e ai dati emersi dal piano di valutazione, compresa la programmazione di un percorso formativo richiesto all'interno del percorso rivolto specificatamente ai formatori e la definizione/avvio di una progettualità di innovazione sociale prevista dal percorso dei LabT.
- elaborazione e analisi qualitativa e quantitativa dei dati di processo ed esito relativi all'implementazione del Programma.

Il formatore

Ogni AT individua operatori disponibili ad assumere il ruolo di formatore (numero medio di 2) che verranno appositamente formati al fine di svolgere la funzione di promozione e mantenimento dell'innovazione promossa dal programma, attraverso l'impegno nella rilevazione dei bisogni formativi locali, la realizzazione di attività formative e l'utilizzo delle informazioni provenienti dalla ricerca per garantire un processo costante di innovazione delle pratiche.

Il formatore sarà in grado di svolgere i seguenti compiti:

- rilevare i bisogni formativi presenti nell'AT;
- svolgere attività formative iniziali e continue per le EEMM;
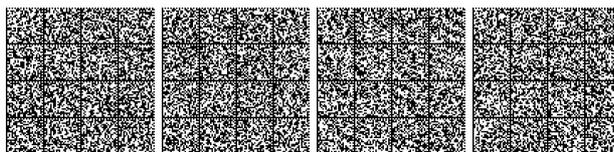
- prendere parte alle attività di programmazione del “LabT” territoriale.

Il formatore può essere un dirigente, un responsabile di unità operativa, un operatore che abbia già partecipato ad almeno una delle edizioni precedenti del programma P.I.P.P.I. In ogni caso (ossia a prescindere dagli aspetti gerarchici) è scelto su base volontaria, è nelle condizioni di svolgere il suo compito garantendo la necessaria continuità, in particolare il suo ruolo gode di una legittimazione istituzionale e dei tempi necessari, la cui intensità varia a seconda delle fasi del programma. Qualora il formatore sia individuato fra gli operatori, il RT avrà stabilito degli accordi con il dirigente del servizio nel quale il formatore abitualmente lavora, finalizzati a garantire tali condizioni.
La sperimentazione del livello avanzato prevede quindi l'introduzione della figura dei formatori. L'attività di tali formatori trova legittimazione nelle attività di formazione, monitoraggio e programmazione del LabT.

Il Gruppo Scientifico (GS)
Il Gruppo Scientifico dell'Università di Padova (GS) monitora la fedeltà al programma e l’integrità dello stesso e l’insieme del processo di implementazione, lavora per aumentare l’autonomia professionale dei singoli professionisti nell’implementazione dello stesso, garantendo la formazione continua dei coach e la formazione iniziale e continua dei formatori, oltre al trasferimento dei contenuti, delle metodologie e degli strumenti previsti nel piano di intervento e valutazione.
Compiti del Gruppo Scientifico UniPD sono:

- strutturazione e revisione periodica del piano di intervento e del piano di valutazione;
- predisposizione degli strumenti di progettazione, valutazione e intervento necessari;
- predisposizione del sito e della piattaforma per la messa a disposizione dei materiali e per la formazione e il tutoraggio a distanza;
- funzione di formazione e tutoraggio rispetto al Programma nel suo complesso (RT, coach, formatori, LabT) e all'utilizzo degli strumenti di progettazione e valutazione;
- redazione dei Dossier di AT (per i LabT appartenenti al proprio macro-ambito di riferimento), sulla base dei dati delle precedenti implementazioni
- partecipazione alle attività dei LabT, con funzioni di accompagnamento e innovazione delle pratiche (in presenza e/o online) per i LabT appartenenti al proprio macro-ambito di riferimento;
- accompagnamento delle azioni per la valutazione di processo e di esito;
- raccolta e analisi dei dati;
- contributo alla compilazione del questionario finale a livello regionale e di AT;
- redazione del rapporto complessivo di attività finale per il livello base e per il livello avanzato (in riferimento ai LabT appartenenti al proprio macro-ambito di riferimento);
- presenza online (attraverso piattaforma Moodle), telefonica e/o e-mail con i coach, i formatori e i referenti di Regione e AT.

Il Gruppo Scientifico UniTO
Il Gruppo Scientifico UniVR
Insieme al GS UniPD, i GS UniTO e UniVR accompagnano la realizzazione delle attività dei LabT, ciascuno per gli AT appartenenti al proprio macro-AT di riferimento.
Il compito realizzato in collaborazione con il GS di UNIPD è:

- realizzazione delle attività formative dei LabT;

I compiti che vengono realizzati in autonomia da ognuno dei GS delle tre Università sono:

- redazione dei Dossier di AT (ciascuno per i LabT appartenenti al proprio macro-ambito di riferimento), sulla base dei dati delle precedenti implementazioni;
- partecipazione alle attività dei LabT, con funzioni di accompagnamento e innovazione delle pratiche (in presenza e/o online), ciascuno per i LabT appartenenti al proprio macro-ambito di riferimento;
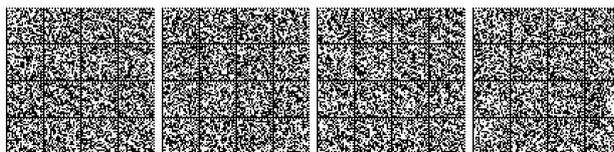
- redazione del rapporto complessivo di attività finale per il livello avanzato (in riferimento ai LabT appartenenti al proprio macro-ambito di riferimento) da consegnare al Ministero.

5.2. La struttura di formazione

P.I.P.P.I. si propone di rimotivare, riqualificare e accompagnare le figure professionali dei servizi degli AATT partecipanti, formandole alle teorie, al metodo e agli strumenti previsti dal Programma, affinché l'attività di implementazione sia anche un modo per formare delle risorse umane che diventino patrimonio stabile degli AATT.

La formazione si articola in attività che si svolgeranno nella fase iniziale e in itinere nel corso dell'intero Programma, sia in presenza che a distanza, attraverso la piattaforma Moodle (https://elearning.unipd.it/progettoP.I.P.P.I.), ossia con modalità e-*learning*.

La partecipazione degli AATT al percorso formativo previsto dal proprio livello di adesione è considerata **obbligatoria**, in quanto solo la partecipazione alle attività formative crea le condizioni per implementare con coerenza di approccio e secondo i tempi richiesti le azioni previste dal *Piano di Lavoro* e dal *Piano di Valutazione* del Programma.

Le attività formative comprendono:

A. la formazione iniziale dei **Referenti**, gestita dal GS e rivolta a max. 1 RT e a 1 RR con 1 componente del GR (obbligatoria solo nel caso non siano già presenti nell'AT figure formate in precedenti edizioni del Programma);
B. la **formazione iniziale dei Coach** (obbligatoria solo nel caso non siano già presenti nell'AT figure formate in precedenti edizioni del Programma), gestita dal GS e rivolta a max 2 partecipanti per ogni AT;
C. la **formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM,** gestita dai referenti, dai coach e dai formatori **in loco**, in iniziative di informazione/sensibilizzazione per gli operatori che non abbiano partecipato alle attività formative con il GS in implementazioni precedenti;
D. la **formazione dei formatori**,gestita dal GS, per la diffusione e lo sviluppo progressivi del Programma negli AATT;
E. l'**accompagnamento all'implementazione del Programma**:
   - da parte del Ministero e del e dei GS UniPD, UniTO, e UniVR nei confronti dei RR negli incontri del Comitato Tecnico di CoordinamentoP.I.P.P.I. (CTC) ;
   - da parte dei coach nei confronti delle EEMM;
   - da parte del GS UniPD nei confronti dei RT e dei coach degli AATT in macroambiti territoriali a livello nazionale attraverso incontri di tutoraggio, in riferimento alle azioni comuni al livello base;
   - da parte dei GS UniPD, UniTO e UniVR nei confronti dei LabT, ciascuno per gli AT appartenenti al proprio macro-ambito di riferimento
   -

A queste attività formative, si affiancano le giornate dedicate alla ricerca, valutazione e innovazione dei LabT, che per comodità sono riassunte in questo paragrafo e riprese poi nella struttura di valutazione.
Nelle tabelle seguenti sono illustrati i suddetti 5 livelli.

A. FORMAZIONE INIZIALE DEI REFERENTI DI AT E DELLA REGIONE

Partecipanti	1 RT e 1 RR con 1 componente del GT Regionale o 1 personale tecnico-amministrativo
Modulazione	Una giornata in presenza
Obiettivi	• Informare sulle finalità e sul Piano di lavoro del livello avanzato del Programma

	P.I.P.P.I.; • aggiornare sugli esiti dei bienni precedenti di sperimentazione; • approfondire la conoscenza della struttura di *governance* del Programma e delle pre-condizioni per progettare il lavoro sui raccordi inter-istituzionali indispensabili per la realizzazione del Programma e in particolare per la costituzione e funzionamento del LabT
Sede e data	Roma, aprile 2020

B. FORMAZIONE INIZIALE DEI COACH

Gli AATT che hanno partecipato a precedenti edizioni del Programma e che intendono aumentare il numero di coach hanno a disposizione **2 posti** in questo evento formativo**.** Nel caso in cui i coach dell'AT abbiano già partecipato ai moduli formativi con il GS di una precedente edizione del Programma, sono esonerati dalla formazione iniziale, che è invece obbligatoria per tutti i nuovi coach.

Partecipano a questa formazione, gestita dal GS di UNIPD, operatori con appartenenza istituzionale a un AT aderente al Programma P.I.P.P.I. e con disponibilità a svolgere il ruolo di coach per tutta la durata del programma, secondo le condizioni sopra descritte.

Partecipanti	Massimo 2 per AT
Monte ore	Totale giornate: 7 e mezza Totale ore: 60 Scansione: • 2 giornate e mezza **a distanza**, ossia: 1 sessione preliminare, 1 intermedia e 1 successiva alla formazione in presenza, attraverso la visione dei video e la partecipazione alle esercitazioni presenti in Moodle • 5 giornate **in presenza** suddivise in due moduli successivi
Obiettivi	Acquisizione di conoscenze e competenze per accompagnare le EEMM nell'implementazione del programma nel proprio AT, in stretta collaborazione con il RT e il GS
Modulazion e	• Primo modulo di formazione online in Moodle, a cura del RR e del RT, in preparazione alla prima sessione in presenza; • primo modulo di formazione in presenza; • secondo modulo di formazione online in Moodle, in preparazione alla seconda sessione in presenza; • secondo modulo di formazione in presenza; • terzo modulo di formazione online in Moodle di conclusione del percorso.
Sede e date	• I 2 moduli formativi in presenza si svolgeranno a Montegrotto Terme (PD) nel periodo maggio-giugno 2020. • I 3 moduli formativi online si terranno in loco, secondo il calendario previsto, presso l'AT di appartenenza dei coach.

C. LA FORMAZIONE INIZIALE DEI DIVERSI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLE EEMM

È gestita dal RT e dai coach di AT (con la collaborazione dei formatori in formazione) **in loco,** secondo i tempi definiti dal singolo AT nella fase di pre-implementazione, per gli operatori che non hanno partecipato a precedenti sessioni con il GS.
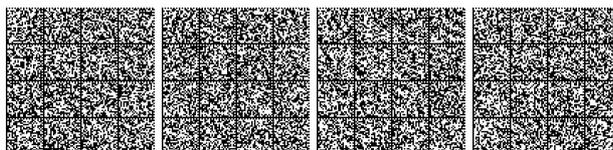
D. FORMAZIONE DEI FORMATORI DI AMBITO TERRITORIALE

Questo percorso di formazione, gestito dal GS di UNIPD, ha il fine di formare dei professionisti accreditati che, in base alla competenza maturata nella realizzazione diretta di P.I.P.P.I. in implementazioni precedenti, possano programmare, attuare e valutare in qualità di "formatori" e in collaborazione con il GR, il RR, il GT, il RT e i coach dell'AT iniziative formative territoriali di informazione, sensibilizzazione, diffusione e sviluppo del Programma.
Gli obiettivi sono:

- programmare, realizzare e valutare come componenti del LabTpercorsi ed eventi formativi nell'AT sull'approccio metodologico di P.I.P.P.I. in progressiva autonomia rispetto al GS e valorizzando le competenze dei professionisti che sono andate costruendosi a livello locale attraverso la partecipazione alle precedenti edizioni del programma;
- promuovere il processo di appropriazione e disseminazione del metodo di P.I.P.P.I. nei contesti locali.

Possono partecipare alla formazione dei formatori **due professionisti** per AT (assistenti sociali, educatori, psicologi, neuropsichiatri, psichiatri, pediatri, educatori prima infanzia, insegnanti ecc.) che:

- abbiano assunto il ruolo di operatore di EM e/o di coach e che abbiano partecipato alla relativa formazione con il GS nelle precedenti edizioni e ad almeno una implementazione del Programma;
- ricevano un incarico formale da parte dell'AT per poter svolgere il percorso formativo e i compiti legati al relativo ruolo di formatore all'interno del LabT.

Partecipanti	Due per AT
Obiettivi	Formare professionisti che, in collaborazione con RR, RT e coach dell'AT, siano in grado di: • programmare, attuare valutare dei percorsi formativi sul Programma nel proprio AT; parteciparealle attività previste dal Piano di Lavoro del LabT
Modulazione	• **Primo modulo**: 2 giornate in presenza per l'approfondimento di nuclei tematici inerenti il ruolo di formatore; • **secondo modulo**: 1 giornata in presenza per la partecipazione come osservatore alla formazione iniziale delle EEMM; • **terzo modulo**: 1 giornata online per l'analisi dell'esperienza di osservazione; • **quarto modulo**: 2 giornate in presenza per la rielaborazione condivisa degli elementi raccolti nel corso dell'osservazione della formazione delle EEMM e l'approfondimento di ulteriori nuclei tematici inerenti il ruolo di formatore; • **quinto modulo**: 2 giornate online per e la progettazione di un percorso formativo sul Programma con gli operatori del proprio AT; • **sesto modulo**: 1 giornata in presenza per l'analisi dei percorsi formativi progettati per il proprio AT eper la valutazione conclusiva del percorso.
Sede e date	Montegrotto Terme, date da definire

E. L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA

La realizzazione del Programma prevede delle giornate periodiche di monitoraggio e di tutoraggio con gli attori coinvolti nei diversi livelli del *Support System.*

E1. ACCOMPAGNAMENTO DEL MLPS E DEL GS NEI CONFRONTI DEI RR: incontri del CTC

I Referenti delle Regioni partecipano al CTC (Comitato Tecnico di Coordinamento P.I.P.P.I.) gestito dal Ministero in collaborazione con il GS, che si riunisce periodicamente nel corso della sperimentazione per programmare e verificare le azioni relative in particolare alla struttura di *governance*del Programma*,* al fine di garantire le condizioni organizzative e istituzionali per un'implementazione completa ed efficace.

Partecipanti	Referenti Regionali
Obiettivi	• Costruzione e consolidamento della struttura *di governance* del Programma; • conoscenza del Piano di Intervento e del Piano di Valutazione del Programma; • verifica e programmazione delle attività in corso.
Modulazione	4 incontri nel biennio di implementazione (1 ogni 6 mesi)
Sede	Roma, MLPS Date da definire

E2. ACCOMPAGNAMENTO DEL GS NEI CONFRONTI DEI COACH: incontri di tutoraggio in macroambito

Partecipanti	Coach degli AATT partecipanti al programma.
Obiettivi	• Promuovere l'implementazione del Programma in modo coerente ai principi teorico-pratici irrinunciabili del metodo; • acquisire metodi e strumenti per supportare le EEMM nel lavoro con le famiglie; • costruire forme di collaborazione positiva e costante con il RT dell'AT e con il GT
Modulazione	5 incontri in presenza di tutoraggio nel corso del biennio di implementazione congiuntamente ai coach del livello base nei rispettivi macroambiti di appartenenza
Sede e date	Il calendario e la sede degli incontri nei macroambiti saranno definiti dal GS con i RR entro luglio 2020

E3. ACCOMPAGNAMENTO DEI COACH NEI CONFRONTI DELLE EEMM: incontri di tutoraggio in AT

Partecipanti	Coach e operatori delle EEMM partecipanti al programma in ogni singolo AT Referente di AT
Obiettivi	• Promuovere l'implementazione del Programma da parte delle EEMM in modo coerente ai principi teorico-pratici del metodo; • sviluppare la riflessività sull'intervento con le famiglie in forma interprofessionale
Modulazione	Almeno 6 incontri nel corso del biennio di implementazione
Sede e date	I coach e il referente di ogni AT definiranno entro giugno 2019 il calendario e la sede degli incontri

E4. ACCOMPAGNAMENTO DEL GS NEI CONFRONTI DEI LabT: incontri di informazione/formazione iniziale, di approfondimento con i singoli LabT e di tutoraggio in macroambito

Partecipanti	Componenti LabT degli AATT partecipanti al Programma
Obiettivi	• Acquisire autonomia nell'implementazione del Programma in modo coerente ai principi teorico-pratici del metodo • acquisire metodi e strumenti per leggere e analizzare le informazioni contenute nel Dossier di Ambito • costruire il Progetto di Innovazione dell'AT in base ai dati provenienti dalla valutazione delle pratiche con le famiglie contenuti nel Dossier di Ambito e desunti da altre fonti di informazione • partecipare con il GS di UNIPD o UNITO o UNIVR a processi di valutazione per promuovere l'innovazione delle pratiche all'interno di servizi
Modulazione	1 seminario di informazione/formazione per la presentazione del PdL del LabT a Montegrotto Terme, in dicembre 2020, cogestito da UNIPD, UNIVR e UNITO 2 giornate di approfondimento residenziale (G.A.R.) nei singoli LabT, gestito dalla Università di riferimento del singolo LabT 2 giornate di tutoraggio del LabT in macroambito gestito dalla Università di riferimento del singolo LabT 1 Seminario nazionale conclusivo sui percorsi di valutazione, formazione e innovazione realizzati dai LabT, a Montegrotto Terme, a novembre 2021, cogestito da UNIPD, UNIVR e UNITO
Sede e date	Seminario iniziale: ottobre 2020 Giornate di Approfondimento in loco: date da definire nei singoli AT; periodo: gennaio 2021- aprile 2021 Tutoraggi dei LabT in macroambito: date da definire: maggio 2021 -settembre 2021 Seminario finale: novembre 2021

5.3. La struttura di ricerca

Dal punto di vista del metodo, l'implementazione del programma assume la fisionomia di una *ricerca-intervento-formazione partecipata*, che mira ad assicurare ai partecipanti il raggiungimento della padronanza del percorso d'intervento e valutazione previsto in P.I.P.P.I., in modo che esso possa essere gradualmente integrato nel quadro standard delle prassi dei servizi di protezione dei bambini degli ambiti e che gli strumenti utilizzati nell'implementazione entrino a far parte del *modus operandi* ordinario dei servizi rispetto alla progettazione-valutazione del lavoro con le famiglie, così come previsto dalle Linee di Indirizzo nazionali relative a *L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità.*

La struttura di ricerca proposta nel progetto P.I.P.P.I. assume su di sé due finalità, che con Carol Weiss (1998) possiamo definire "della *verità*" e "della *utilità*".
Nel primo caso, il proposito è che la ricerca contribuisca anche all'accrescimento di conoscenze rispetto all'appropriatezza e all'affidabilità del Programma. Qui, le esigenze sono dettate dalla necessità di vedere che cosa succede per capire che cosa ha funzionato e perché, cosa non ha funzionato e perché. In tal senso si risponde all'esigenza di rendere conto a enti, istituzioni e comunità della legittimità delle risorse investite nelle organizzazioni e nei programmi sociali (Fraccaroli, Vergani, 2004; Vertecchi, 2003; Scriven, 1967). Tale esigenza si fa più forte in un periodo di particolare restringimento delle spese, in cui è importante investire in maniera efficace, in modo da non disperdere risorse importanti e rispondere in maniera appropriata alle esigenze delle persone che si rivolgono ai servizi.
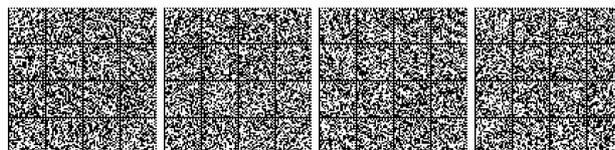
Nel secondo caso, la valutazione in P.I.P.P.I. ambisce anche a rivelare la propria *utilità*, in quanto produce un materiale di riflessione, confronto e negoziazione sulle pratiche attuate, che avvia per i professionisti un processo di miglioramento tramite l'apprendimento dall'esperienza. Le informazioni e i materiali documentati prodotti con la ricerca si propongono come orientamento che permette ai professionisti (ma non solo) di maturare le proprie riflessioni riguardanti i significati delle pratiche da mettere in atto, in vista di un'emancipazione delle stesse. La valutazione così intesa trae, da una riconsiderazione critica dell'esperienza, nuovi quadri di riferimento che supportano la riflessività rispetto alle pratiche attuate e consente di avviare un percorso critico, per ripensare in maniera dialogica e negoziata il proprio agire professionale.
La realizzazione di una ricerca che risponda alla duplice finalità "della *verità*" e "della *utilità*" è resa possibile da un percorso valutativo, detto partecipativo e trasformativo (Serbati, Milani, 2013), che, attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione:

- da una parte verifica, esamina quanto accade, per accertarne la conformità a quanto richiesto e stabilito e renderne conto a soggetti esterni (*accountability*);
- dall'altra parte richiede di riflettere sull'intervento e sulle pratiche, usando gli strumenti di valutazione anche come occasioni di apprendimento.

La metodologia utilizzata durante l'implementazione poggia dunque sui principi della ricerca partecipativa, che mira a co-costruire la conoscenza di un fenomeno a partire dal confronto dei punti di vista. La negoziazione è la caratteristica principale della ricerca partecipativa (Guba, Lincoln, 1989), che attraverso i suoi strumenti permette la messa in discussione di pratiche, regole, abitudini, routine, ecc. L'obiettivo è il cambiamento in vista del miglioramento, che richiede l'attivazione di apprendimenti attraverso l'esperienza vissuta dai partecipanti come soggetti e non oggetti del percorso di ricerca.
Nel livello avanzato, la struttura di valutazione si articola secondo due binari:
- il primo (par. 5.3.1) corrisponde al piano di valutazione del livello base;
- il secondo si configura come il percorso specifico per il Livello avanzato, ed è presentato nel paragrafo 5.3.2.

5.3.1 Il piano di valutazione delle EEMM con le famiglie

La figura 2 rappresenta nel dettaglio il disegno della ricerca e i tempi in cui utilizzare gli strumenti che realizzano il percorso valutativo: a seguito della fase preliminare di inclusione delle famiglie, il disegno prevede due momenti irrinunciabili di raccolta dei dati (all'inizio e alla fine, denominati T0 (ottobre 2020) e T2 (novembre 2020) e una tappa intermedia facoltativa (denominata T1, marzo 2020), che dà la possibilità agli operatori e alle famiglie di disporre di un momento di verifica e riflessione sull'intervento, utile anche per un'eventuale ri-progettazione.Il piano è uguale a quello previsto per il livello base.
Nei due periodi che intercorrono tra la prima e la seconda rilevazione (tra T0 e T1) e tra la seconda e l'ultima (tra T1 e T2), gli operatori attuano i dispositivi previsti sulla base delle azioni sperimentali definite nei momenti di rilevazione precedente (T0 e T1).

Figura 2. Il disegno della valutazione di P.I.P.P.I. (EEMM-famiglie)
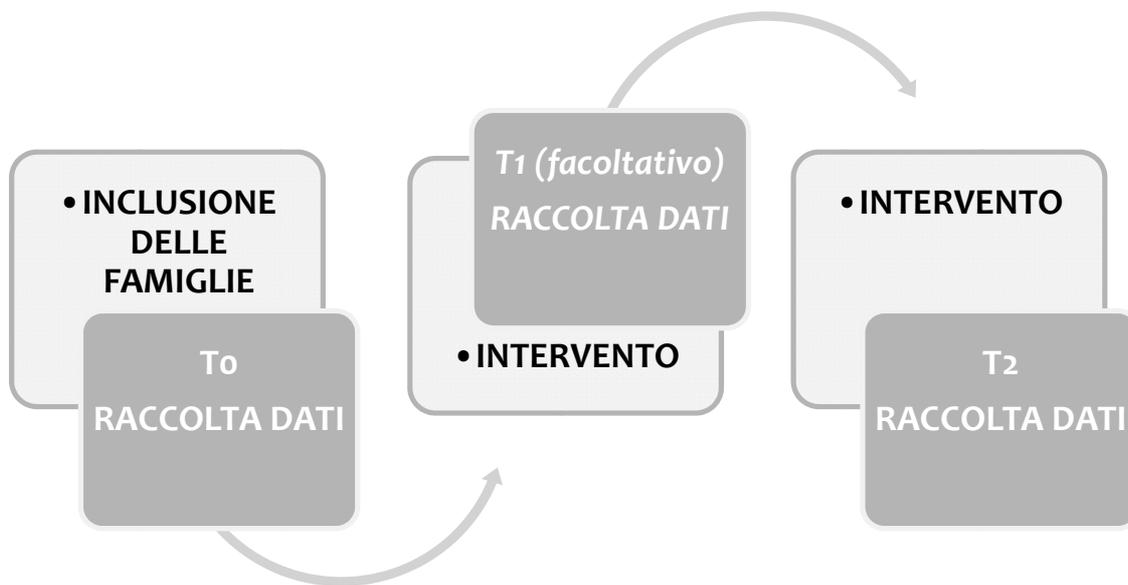
5.3.2 Piano di valutazione di livello avanzato (realizzato attraverso le attività del LabT)

Al disegno della ricerca che riguarda l'attività delle EEMM con le famiglie, nel livello avanzato si aggiungono le attività di LabT. Tali azioni si intrecciano con le attività previste dal piano di valutazione (e presentate nel paragrafo precedente) e si pongono in continuità con le attività di formazione dedicate ai formatori.

Figura 3. Il percorso base e il percorso avanzato di valutazione in P.I.P.P.I.
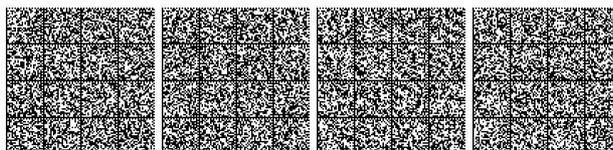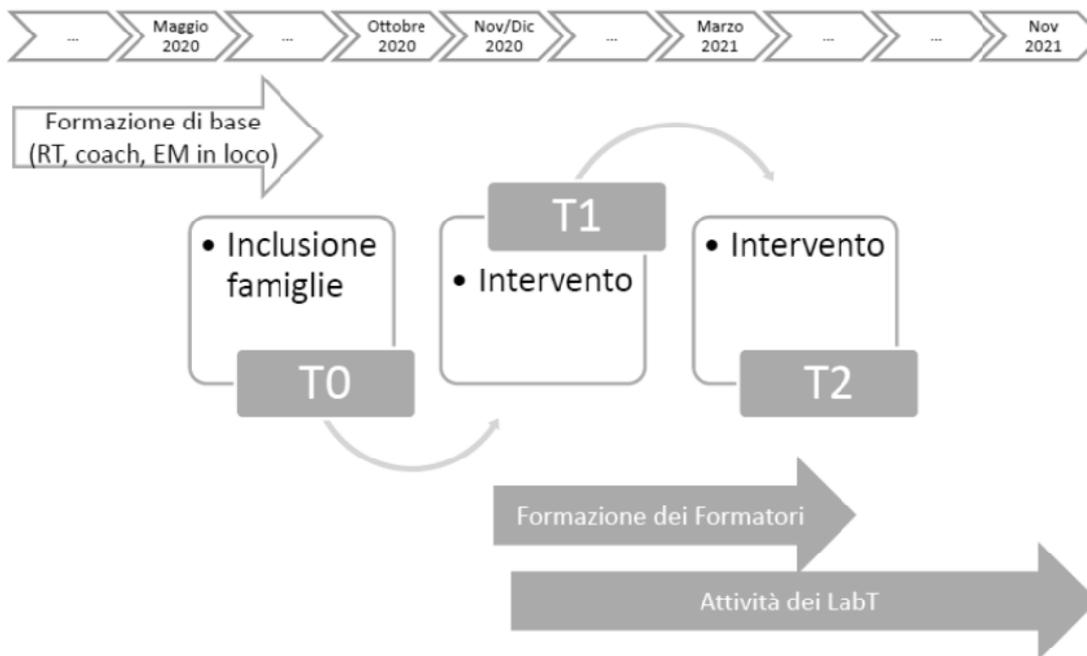
LabT identifica gli oggetti ed elabora i percorsi da attivare in conformità a due processi:
1) analisi e riflessione a partire dai dati raccolti attraverso il piano di valutazione delle azioni delle EEMM con le famiglie (quello proprio del livello base);
2) individuazione di un'area teorico-pratica specifica del lavoro con le famiglie su cui progettare un percorso di innovazione nel proprio AT.

La figura 3 esemplifica meglio l'articolazione di questi due processi, che vanno a strutturarsi intorno a 4 fasi del piano di lavoro dei LabT e prevedono l'utilizzo di strumenti dedicati, l'accompagnamento del GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR a seconda dell'appartenenza la macro-ambito territoriale) e della Regione, nonché la realizzazione di 6 giornate di incontro diretto con il GS di cui 3 con la presenza possibilmente dei Referenti Regionali.

Figura 4. Il piano di valutazione del livello avanzato
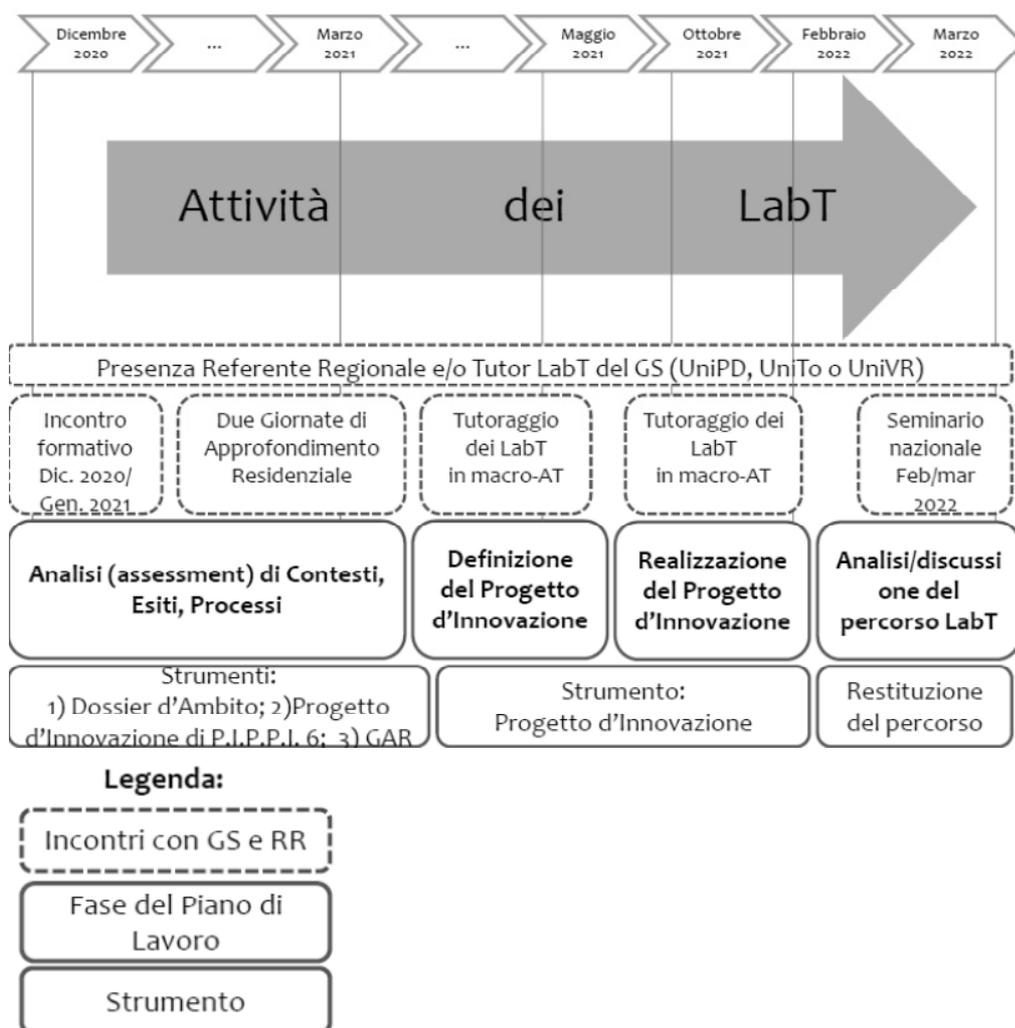
Strumento fondamentale per la realizzazione di tutto il percorso è il **Dossier di Ambito**, che in occasione del primo incontro formativo di LabT del dicembre 2020/gennaio 2021 viene consegnato da parte dei GS UniPD, UniVR e UniTo a ciascun LabT.

FASE 1.
Analisi (assessment) di Contesti, Esiti, Processi
Tempi: ottobre 2020-aprile 2021
Strumenti principali: (1) Dossier d'Ambito; (2) Progetto d'Innovazione di P.I.P.P.I. 6; (3) Giornate di Approfondimento Residenziale - GAR
Luogo di incontro con il GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR) e RR: incontro formativo nazionale di LabT del ottobre 2020 e Giornate di Approfondimento Residenziale - GAR

Nel **Dossier d'Ambito** sono raccolte tutte le informazioni relative alle ultime implementazioni realizzate dall'Ambito.

DOSSIER D'AMBITO

SEZIONE: Contesti
Le famiglie e i bambini partecipanti
Le vulnerabilità delle famiglie
Informazioni sociodemografiche sui bambini
Gli operatori partecipanti
I partecipanti alla formazione iniziale
Il Gruppo Territoriale: focus dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa
Impatto del programma sugli assetti regionali: focus dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa

SEZIONE: Esiti
I risultati del Questionario di PrePost-assessment
Questionario PrePost-assessment: focus dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa
I risultati del Questionario il Mondo del Bambino
Questionario il Mondo del Bambino: focus dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa
I risultati del questionario SDQ
L'utilizzo dei dispositivi di protezione all´infanzia

SEZIONE: Processi
Percentuali di compilazione dei questionari
RPMonline - assessment e micro-progettazioni: focus dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa
RPMonline - risultati delle micro-progettazioni: focus dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa
RPMonline - le responsabilità nelle micro-progettazioni: focus dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa
La qualità della relazione genitori-servizi
I livelli di partecipazione delle famiglie: focus dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa
L'attivazione dei dispositivi di intervento
I dispositivi di intervento: focus dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa
I componenti delle EEMM
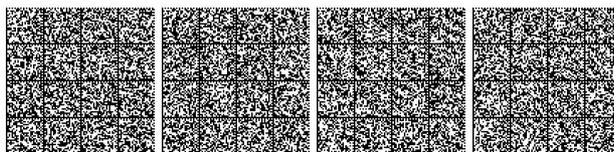
Informazioni sulle modalità' di conduzione degli incontri in EEMM La formazione in itinere svolta da parte dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa I tutoraggi con il GS: focus dell'AT rispetto all'ultima implementazione conclusa

La gran parte delle informazioni del Dossier d'Ambito è stata ricavata dalle compilazioni degli AATT in RPMonline, Moodle e nei Report Intermedi e Finali di Ambito e Regionali.
Il Dossier d'Ambito contiene informazioni di base, non sufficienti da sole a comprendere il territorio e tutti i processi che coinvolgono il lavoro con bambini e famiglie nell'AT, ed è quindi da intendere come un punto di partenza per riflettere all'interno del LabT e progettare ulteriori approfondimenti. Attraverso le aree di interesse considerate nel Dossier, i singoli LabT sono invitati e accompagnati a individuare alcune aree di interesse rispetto alle quali si sente la necessità di un maggiore approfondimento conoscitivo.

I LabT che hanno già sperimentato il percorso del livello avanzato oltre al Dossier di Ambito possono fare riferimento al **Progetto d'Innovazione di P.I.P.P.I. 6, 7 e/o 8** costruito e implementato nel corso delle precedenti implementazioni. Per questi ambiti territoriali il Progetto d'Innovazione diventa una nuova e ricca fonte di saperi, a partire dai quali riflettere e costruire ulteriori percorsi di approfondimento.

Quali che siano gli strumenti utilizzati, è importante che il LabT si soffermi sull'analisi (assessment) del proprio contesto, non accontentandosi delle prime impressioni generate dal Dossiere e dal Progetto d'Innovazione precedente, ma avviando un processo di confronto e negoziazione che consenta di comprendere e approfondire più nel dettaglio la molteplicità dei dati messi a disposizione sulla propria realtà.
Al fine di accompagnare i LabT nel corso di questa fase, il *Dossier di AT* si completa con alcuni strumenti, utili per la realizzazione del percorso di approfondimento. Il primo strumento è la **scheda di analisi del Dossier di AT**, che accompagna le riflessioni da svolgere nel LabT invitando a fare sintesi degli elementi considerati interessanti per un approfondimento e invitando a una lettura trasversale dei dati, che sappiano mettere in relazione le diverse aree del Dossier e dell'eventuale Progetto di Innovazione precedente.
Tutto il processo di analisi è chiamato a valorizzare l'intersoggettività, poiché non vi è un punto di vista oggettivo che rende neutrale alcun dato; piuttosto il dato funge da base per alimentare le analisi, rendendo esplicite e discutibili le prospettive tramite la condivisione con i componenti del LabT, come anche con altri soggetti: genitori e bambini, ricercatori, politici, amministratori o semplici cittadini. Le **Giornate di Approfondimento Residenziale** è pensato proprio in questa prospettiva, permettere in atto un processo che valorizza l'aspetto dello scambio, della discussione sui dati, del dialogo, dell'interpretazione condivisa e della trasformazione che nasce dal sapere e dalle conoscenze di tutte le persone coinvolte. Durante le GAR, il GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR), attraverso le figure di due tutor per ciascun AT, lavorerà con il LabT sulla base di un programma di GAR precedentemente inviato dal LabT. Tale programma di GAR è volto a una azione di approfondimento conoscitivo rispetto a una o più aree di interesse individuate nel Dossier d'Ambito e/o nel Progetto d'Innovazione precedente di cui si comprende la criticità (sia in positivo sia in negativo), ma su cui si vogliono avere ulteriori elementi di conoscenza da far entrare nei processi di valutazione partecipativa e trasformativa del LabT. Esse prevedono la raccolta di ulteriori dati, attraverso strumenti di ricerca di tipo qualitativo (come quelli suggeriti nell'allegato 2).
La proposta di programma delle GAR organizza le considerazioni effettuate tramite la *scheda di analisi del Dossier di AT*. Nel *Dossier* è anche disponibile la **scheda di programmazione delle GAR**. Essa deve essere inviata al GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR) almeno un mese prima del periodo di realizzazione previsto per le GAR.
L'organizzazione delle due giornate di GAR è a cura dei LabT, in seguito ad accordi telefonici e/o telematici che intercorrono tra i tutor LabT del GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR) e il Responsabile di LabT.
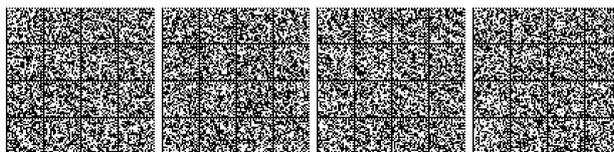
Nel corso del pomeriggio della seconda giornata il LabT invita il Referente Regionale, così che possa prendere conoscenza, discutere, consigliare il LabT sulle aree di interesse per l'approfondimento e per garantire legittimità istituzionale alle scelte del LabT.
Nei due/tre mesi successivi alla conclusione delle giornate, i tutor LabT del GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR) curano la sistematizzazione e l'analisi dei dati raccolti durante le GAR. I dati sono restituiti a ciascun LabTtramite un **report di analisi** delle GAR.

FASE 2.
Definizione del Progetto di Innovazione

Tempi: aprile 2021-maggio 2021
Strumento principale: 'Progetto d'Innovazione'
Luogo di incontro con GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR) e RR: primo e secondo tutoraggio di macro-AT dei LabT

La seconda fase del piano di lavoro di LabT, in parte, sembra sovrapporsi alla prima. Questo non è un errore, ma è una definizione dei tempi individuata nella consapevolezza che ogni azione di analisi e assessment porta anche a una definizione via via sempre più chiara e consapevole del progetto da attuare.
Lo strumento del Progetto d'Innovazione (che riprende la struttura della micro-progettazione già utilizzata nelle EEMM con le famiglie) si propone come luogo in cui mettere a punto l'idea progettuale del LabT che si è delineata nel corso della fase 1 e che sarà implementata nella fase successiva. Il Progetto d'Innovazione può essere costruito intorno a due nuclei di innovazione, da considerare singolarmente o anche in integrazione:

1. azioni di approfondimento conoscitivo rispetto a una o più aree di interesse individuate nel Dossier d'Ambito e/o nelle GAR. Questa tipologia di azione innovativa è utile qualora il LabT individuasse un'area di interesse di cui comprende la criticità (sia in positivo sia in negativo), ma su cui avverte di non avere sufficienti elementi di conoscenza per procedere con una ipotesi di azione di miglioramento. Il Progetto Innovativo viene dunque costruito per acquisire maggiori elementi di conoscenza da far entrare nei processi di valutazione partecipativa e trasformativa del LabT;
2. azioni di miglioramento di pratiche attualmente in corso nell'AT e individuate a partire da una o più aree di interesse individuate nel Dossier d'Ambito. Questa azione di innovazione riguarda progetti che vanno direttamente ad incidere nelle attività, nei processi e nelle pratiche in essere all'interno del LabT: possono riguardare proposte di innovazione operativa, di sperimentazione e di formazione.

Il Progetto d'Innovazione secondo le caratteristiche appena descritte viene così redatto in seguito alle GAR tra marzo 2021 e maggio 2021 ed è oggetto di confronto e discussione con i Tutor LabT del GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR) in occasione del primo tutoraggio dei LabT in macro-AT.

FASE 3.
Realizzazione del Progetto di Innovazione

Tempi: maggio 2021-novembre 2021
Strumento principale: Progetto d'Innovazione
Luogo di incontro con GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR)e RR: secondo tutoraggio dei LabT di macro-AT
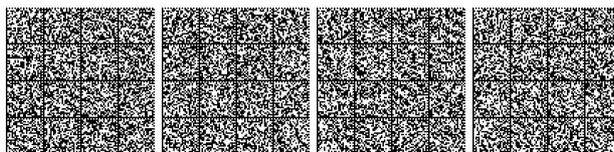
Il Progetto d'Innovazione definito nella fase precedente viene realizzato in accordo e con l'accompagnamento del GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR) (in presenza e/o a distanza). In particolare, momento importante di tale accompagnamento è il secondo **tutoraggio dei LabT in macro-AT** (novembre 2020), durante il quale è richiesta anche la partecipazione dei Referenti Regionali.

FASE 4.
Analisi/discussione del percorso LabT

Tempi: novembre 2021
Strumento principale: presentazione per il seminario nazionale
Luogo di incontro con GS (UniPD, UniTo o UniVR) e RR: seminario nazionale

Anche attraverso il supporto dei GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR), il percorso svolto dal LabT diventa oggetto di analisi e riflessione. Esso e i relativi strumenti utilizzati saranno la base per la costruzione di una presentazione da svolgere nel corso del seminario nazionale conclusivo dei LabT (da programmare). Nello stesso seminario saranno presentati dai GS di riferimento (UniPD, UniTo o UniVR) i risultati delle indagini qualitative condotte a livello nazionale durante le GAR dei diversi LabT.

Nella tabella che segue sono riassunte le azioni e responsabilità di ciascun soggetto (LabT, GS UniPD, UniTo e UniVR, Regione) in riferimento a ciascuna delle fasi considerate sopra.
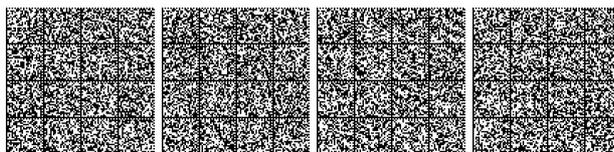
Fasi, tempi e azioni del piano di valutazione - livello avanzato

FASE		AZIONI DEL LabT	AZIONI DEI GS	AZIONI DELLA REGIONE
1. Analisi (assessment) di Contesti, Processi, Esiti	Ottobre 2020-aprile 2021	•Comunicazione al GS UniPD della costituzione del LabT via modulo Moodle •Partecipazione del LabT all'incontro formativo del dicembre 2020/gennaio 2021 •Lettura, e analisi dal Dossier d'Ambito •Invio del Dossier compilato. •Il LabT organizza e partecipa alle G.A.R. •	•**GS UniPD in collaborazione con GS UniTO e UniVR** •Realizzazione dell'incontro formativo del dicembre 2020/gennaio 2021 a Montegrotto (PD) •**Ciascun GS (UniPD, UniTO e UniVR) per i propri LabT** •Redazione dei Dossier d'Ambito. •I Tutor LabT dei GS partecipano alle giornate di Approfondimento Residenziale in ciascun Ambito del Livello Avanzato	•Partecipazione del RR all'incontro formativo del dicembre 2020/gennaio 2021 a Montegrotto (PD). •Il RR partecipa ultima mezza giornata di Approfondimento Residenziale in ciascun Ambito del Livello Avanzato della Regione di appartenenza.
2. Definizione del Progetto d'Innovazione	Aprile 2021 - maggio 2021	•Il LabT redige il Progetto d'Innovazione e lo invia al GS di riferimento (UniPd, UniTo o UniVR) •Il LabT completa il documento di restituzione condiviso dal GS di riferimento (UniPd, UniTo o UniVR) •Il LabT partecipa al primo Incontro di Tutoraggio dei LabT del proprio Macro-Ambito.	•**Ciascun GS (UniPD, UniTO e UniVR) per i propri LabT** •I Tutor LabT del GS inviano un documento di restituzione in seguito alle Giornate di Approfondimento Residenziale. •I Tutor LabT del GS realizzano gli Incontri di Tutoraggio dei LabT nei Macro-Ambiti.	Gli RR partecipano all'Incontro di Tutoraggio dei LabT del proprio Macro-Ambito.
3. Realizzazione del Progetto d'Innovazione	maggio 2021- novembre 2021	•Il LabT realizza il progetto d'Innovazione nel proprio AT •Il LabT partecipa al secondo Incontro di Tutoraggio dei LabT del proprio Macro-Ambito.	•**Ciascun GS (UniPD, UniTO e UniVR) per i propri LabT** •I Tutor LabT del GS assicurano l'accompagnamento a distanza •I Tutor LabT del GS realizzano gli Incontri di Tutoraggio dei LabT nei Macro-Ambiti.	•Gli RR partecipano all'Incontro di Tutoraggio dei LabT del proprio Macro-Ambito.
4. Analisi/discussione del percorso LabT	Novembre 2021	•Il LabT prepara la presentazione del proprio percorso e lo invia tramite modulo Moodle. Il LabT partecipa al seminario nazionale (da pianificare)	•**Ciascun GS (UniPD, UniTO e UniVR) per i propri LabT** •I Tutor LabT del GS assicurano l'accompagnamento a distanza •**GS UniPD in collaborazione con GS UniTO e UniVR** •I GS realizzano il seminario nazionale (da pianificare).	•Gli RR partecipano al seminario nazionale previsto (da pianificare).
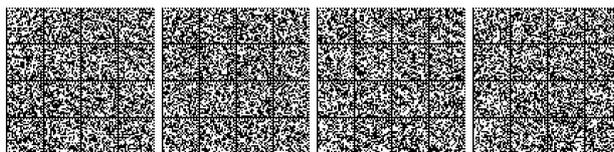
19A06728

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 24 luglio 2019.

Criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio). (Delibera n. 38/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 1996, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata la metodologia del *price-cap* quale sistema di determinazione delle tariffe, nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera di questo Comitato 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituzione poi disposta con la delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 1996;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1999 - supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 2007, con la quale questo Comitato detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art. 1, comma 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità, tra cui il settore autostradale;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto «Codice antimafia» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei trasporti» istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali, ed in particolare relativamente alle nuove concessioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «Cresci Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, all'art. 36, comma 6-*ter*, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ed in particolare conferma le competenze di questo Comitato in materia di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica, e le diverse attribuzioni all'ART;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 2, dell'art. 36, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2013, con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico intitolato «Integrazione della delibera n. 39 del 2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale», disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione alle quali, alla data di adozione della delibera medesima, non sia stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito;

Visto il Trattato fondamentale dell'Unione europea (TFUE) ed in particolare gli articoli 3, 14 e 170;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il «Meccanismo per collegare l'Europa»;

Vista la direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti in concessione ed in particolare gli articoli 2 e 17 relativi, rispettivamente, ai principi di libera amministrazione delle autorità pubbliche e agli accordi di cooperazione tra enti nell'ambito del settore pubblico;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto in particolare l'art. 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016 concernente «norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio»;

Viste le delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di concessioni di cui all'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni, come richiamato dall'art. 37 del medesimo decreto, ed in particolare la delibera 18 febbraio 2019, n. 16, e 23 giugno 2016, n. 70;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300, del 28 dicembre 2018, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero - Modena ed evidenziato la necessità di individuare, in sintesi, le modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Vista la delibera 17 gennaio 2019, n. 3, in corso di esame da parte della Corte dei conti, riguardante «Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2019 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario», con la quale questo Comitato ha approvato i criteri di tale calcolo per la sola autostrada A22 Brennero - Modena, evidenziando comunque la necessità di individuare «una regolazione unitaria per tutte le società concessionarie scadute», ma rinviando ad un momento successivo tale determinazione, a causa della necessità di effettuare adeguati approfondimenti da parte delle amministrazioni interessate;

Considerato che la sopra citata delibera n. 3 del 2019 stabiliva, per il calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario, le seguenti regole:

«4.1.1 al fine della quantificazione degli eventuali benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro, il concessionario scaduto predispone un Piano finanziario transitorio d'intesa con il concedente secondo lo schema previsto dalla delibera di questo Comitato n. 39 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

4.1.2 nel predetto Piano finanziario devono essere considerati i valori a consuntivo delle grandezze economico finanziarie e la proiezione dei valori stimati sino alla data di presunto subentro;

4.1.3 nella determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC) il parametro relativo al premio di rischio (ERP) è fissato pari a zero.»

Visto il rilievo formulato dalla Corte dei conti, del 31 maggio 2019, riguardante la delibera CIPE 17 gennaio 2019, n. 3, con il quale l'organismo di controllo rileva:

1. un patologico protrarsi della concessione scaduta;

2. la necessità di introdurre un criterio generale, di definizione del periodo transitorio, per tutte le concessioni autostradali scadute;

3. di sottoporre tale criterio generale all'esame del NARS;
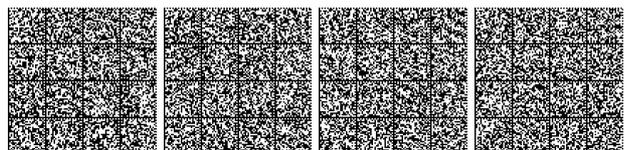
Vista la nota del MIT 26 aprile 2019, prot. n. 10642, inoltrata al DIPE dal MIT con nota 8 maggio 2019, prot. n. 11496, con la quale per altro il Ministero dava un resoconto delle audizioni effettuate con le concessionarie autostradali;

Considerato che dalle audizioni effettuate emerge un quadro eterogeneo delle concessioni in essere, sia come sistemi tariffari applicati che come regole in corso per la definizione del periodo transitorio;

Considerata la necessità espressa dal MIT di introdurre un elemento di discontinuità fra il periodo di vigenza della concessione scaduta e il periodo transitorio successivo alla scadenza della concessione medesima;

Considerato che occorre procedere per tutte le società scadute, nel suddetto periodo transitorio, alla definizione dei rapporti economici sulla base di regole certe ed omogenee;

Considerata, pertanto, l'opportunità di adottare un criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio);

Valutata l'esigenza da parte del Ministero istruttore di effettuare una proposta di criterio generale per il periodo transitorio;

Vista la proposta MIT 14 giugno 2019, prot. n. 24142, del Capo di Gabinetto del Ministero che trasmetteva la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali - DGVCA, 12 giugno 2019, prot. n. 14840, diretta al Nucleo per la consulenza per l'attivazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), al fine di esaminare e valutare una possibile deliberazione CIPE di carattere generale e nello stesso tempo facendo salve specifiche esigenze, finalizzate ad assicurare la continuità degli interventi in corso;

Vista la nota 1° luglio 2019, prot. DIPE n. 3605, con la quale il NARS rimette al MIT l'opportunità di proporre una nuova versione di proposta di delibera, che tenga conto da un lato delle osservazioni della Corte dei conti, e dall'altro degli esiti delle riunioni NARS, in particolare sulla salvaguardia delle specifiche pattuizioni convenzionali in essere e sulla piena applicazione della delibera n. 39 del 2007 e successive modificazioni da applicarsi *ratione temporis* per gli investimenti resisi necessari;

Vista la nota presentata e illustrata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti durante la riunione preparatoria del CIPE del 3 luglio 2019, prot. DIPE n. 3684, con la quale sottopone alla deliberazione del CIPE, una proposta regolatoria che prevede, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio),

la necessità di fare salve specifiche pattuizioni convenzionali vigenti;

di regolare i rapporti intercorrenti dalla data di scadenza della concessione sino alla data di effettivo subentro da parte del nuovo concessionario;

la redazione di un piano finanziario transitorio secondo lo schema della delibera CIPE n. 39/2007 e successive modificazioni, assumendo i dati a consuntivo per il periodo pregresso e i valori previsionali sino alla data presunta di effettivo trasferimento dell'infrastruttura.

Visto il parere NARS n. 4 del 10 luglio 2019, che, preso atto della esigenza rimarcata dal Ministero proponente di far emergere espliciti elementi di discontinuità nei rapporti economici tra concedente e concessionario a valle della scadenza della concessione e stante la necessità che le attività finalizzate ai nuovi affidamenti delle concessioni siano intraprese e concluse in tempo utile al fine di evitare l'emergere di situazioni patologiche, suggerisce tra l'altro di:

introdurre una clausola generale di salvaguardia che faccia salve specifiche pattuizioni convenzionali vigenti;

specificare che l'applicazione della delibera in oggetto sia finalizzata «ai soli fini della quantificazione degli eventuali benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro»;

nell'ottica di semplificare e garantire la massima celerità ed efficacia nelle nuove procedure di affidamento con immediato superamento delle criticità palesate che ne precludono l'avvio, costituendo i piani transitori in oggetto, di fatto, una ricognizione del periodo intercorrente tra la scadenza della concessione e il subentro del nuovo concessionario, i piani stessi potrebbero essere sottoposti alla sola approvazione di MIT e MEF e ciò anche al fine di non aggravare i procedimenti rispetto alle finalità perseguite.

Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato e che precisa tra l'altro che per il tasso BCE il MIT farà riferimento al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali durante la fase di applicazione del presente criterio;

Considerato, che, a seguito del dibattito svoltosi nel corso della seduta odierna, si è convenuto di approvare la presente delibera con la massima urgenza;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

È approvato il «criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)», allegato alla presente delibera, così come presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e integrato a seguito del parere NARS n. 4 del 2019 e della istruttoria per il CIPE.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1318
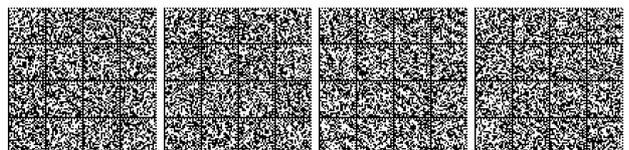
ALLEGATO

«CRITERIO GENERALE PER L'ACCERTAMENTO E PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI RIFERIBILI ALLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI LIMITATAMENTE AL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE E LA DATA DI EFFETTIVO SUBENTRO DEL NUOVO CONCESSIONARIO (PERIODO TRANSITORIO)».

1. Per le società autostradali nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, la regolazione dei rapporti intercorrenti sino alla data di effettivo subentro da parte del nuovo concessionario è definita, ai soli fini della quantificazione degli eventuali benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro e fatte salve specifiche pattuizioni convenzionali vigenti, attraverso la predisposizione di un Piano finanziario transitorio approvato con decreto interministeriale (MIT - *MEF)*, soggetto a registrazione della Corte dei conti.

2. Nel periodo transitorio il concessionario scaduto assicura la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio e l'esecuzione degli interventi di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture che si rendono comunque necessari ai fini della sicurezza dell'utenza. Il concessionario scaduto è tenuto ad agire con le funzioni e i compiti di soggetto proprietario della strada, previste dall'art. 14 del codice della strada.

3. Il Piano finanziario transitorio è redatto secondo lo schema della delibera CIPE n. 39/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, assumendo i dati a consuntivo per il periodo pregresso e i valori previsionali sino alla data presunta di effettivo trasferimento dell'infrastruttura.

4. L'ammortamento del Capitale investito netto (CIN), rilevato alla scadenza della concessione, prosegue per il periodo transitorio, ad eccezione di specifiche diverse pattuizioni già definite nella Convenzione vigente alla scadenza della concessione.

5. La remunerazione del Capitale investito netto (CIN), rilevato alla scadenza della concessione, ove non diversamente disciplinata dagli atti convenzionali, è pari al tasso BCE (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali) incrementato dell'1%.

6. La differenza, positiva o negativa, tra i ricavi e i costi ammessi per il periodo transitorio (saldo di poste figurative) è capitalizzata al tasso BCE (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali) incrementato dell'1%.

7. I nuovi investimenti, assentiti dal concedente ed eseguiti nel periodo transitorio sino alla data di effettivo subentro, con particolare riguardo a quelli per la sicurezza, sono remunerati attraverso il parametro del Costo medio ponderato del capitale (WACC), determinato applicando integralmente i criteri previsti dalla delibera CIPE n. 39 del 2007 e successive modificazioni, da adottarsi *ratione temporis*. Per tali investimenti il rischio di costruzione rimane in capo al concessionario scaduto.

19A06730

DELIBERA 1° agosto 2019.

Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario. (Delibera n. 59/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» che all'art. 8 assegna alle Province autonome di Trento e Bolzano la potestà legislativa in materia di viabilità, trasporti di interesse provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, nonché in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, riguardante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, la previsione di una intesa fra lo Stato e le province autonome nel caso di tracciati autostradali che interessino il territorio provinciale, delegando inoltre alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di viabilità stradale di competenza dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;
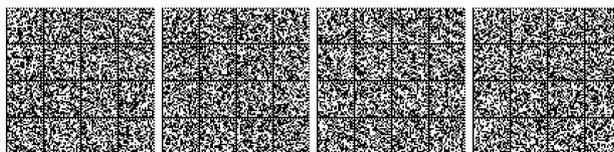
Vista la delibera di questo Comitato 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituzione poi disposta con la delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 1996;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 1996, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata la metodologia del *price-cap* quale sistema di determinazione delle tariffe, nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 13, come successivamente modificato, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'autorizzazione per la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero «ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1999 - supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Vista la Convenzione ANAS-Società autostrada del Brennero stipulata in data 29 luglio 1999 e in particolare l'art. 9 che prevede, nell'ambito dell'adeguamento tariffario la determinazione della variabile X per ciascun quinquennio fino alla scadenza della concessione e l'art. 25, che reca la disciplina dei «rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il concessionario uscente», e prevede che:

«1. Alla scadenza del periodo di durata della concessione il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa.

2. Per le nuove opere eseguite, che verranno eventualmente assentite successivamente alla presente convenzione non ancora ammortizzate, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo dei tali poste dell'investimento, da parte del subentrante. Tale indennizzo è regolato secondo quanto previsto dalla direttiva ministeriale n. 283/98»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art. 1, comma 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità, tra cui il settore autostradale;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto «Codice Antimafia» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei trasporti» istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali, ed in particolare relativamente alle nuove concessioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «Cresci Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, all'art. 36, comma 6-*ter*, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, in particolare conferma le competenze di questo Comitato in materia di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica, e le diverse attribuzioni all'ART;
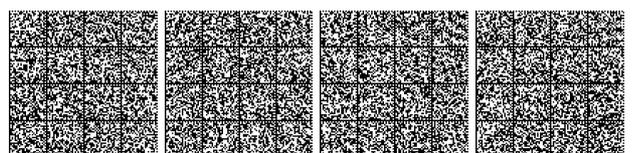
Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2012, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 58 del 2010»;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 2, dell'art. 36, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2013, con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico intitolato «Integrazione della delibera n. 39 del 2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale», disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione alle quali, alla data di adozione della delibera medesima, non sia stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in particolare gli articoli 3, 4, 14 e 170;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti in concessione ed in particolare gli articoli 2 e 17 relativi, rispettivamente, ai principi di libera amministrazione delle autorità pubbliche e agli accordi di cooperazione tra enti nell'ambito del settore pubblico;

Considerato che la precedente concessione relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena è scaduta il 30 aprile 2014, come risulta dagli atti istruttori;

Visto il decreto del MIT 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, denominato «nuovo codice appalti»;

Visto in particolare l'art. 178, del sopra citato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente «norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio»;

Viste le delibere ART n. 70 del 23 giugno 2016 avente ad oggetto la definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, n. 2 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto l'avvio del procedimento per la definizione del sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento della gestione *in house* della tratta autostradale A22 Brennero-Modena, e n. 73 del 18 luglio 2018 che ha approvato il sistema tariffario di pedaggio, basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale che, nell'apposito Allegato, definisce la tariffa unitaria media;

Visto l'art. 13-*bis* della decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e successive modificazioni (inclusa la modifica apportata dall'art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che prevede la possibilità di sottoporre al CIPE l'istruttoria in merito alla concessione autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, e il perseguimento delle finalità previste dai protocolli d'intesa del 14 gennaio 2016 tra MIT e la Regione Trentino-Alto Adige, unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici di tali protocolli interessate allo sviluppo del corridoio scandinavo, con la seguente articolazione:

1) le funzioni di concedente sono svolte dal MIT;

2) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016 sopra citati, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

3) le convenzioni di cui al punto precedente devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti;

Visto il comma 4 del citato art. 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, che prevede che gli atti convenzionali di concessione dell'infrastruttura stradale A22 Brennero-Modena sono stipulati dal MIT con il Concessionario, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'ART, sullo schema di Convenzione, entro il 30 novembre 2018;

Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato n. 1645 del 2018, trasmesso con nota 26 giugno 2018;

Visto il decreto-legge del 25 luglio 2018, n. 91, riguardante la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 4, comma 3-*quater*, che modifica l'art. 13-*bis*, del decreto-legge n. 148 del 2017 sopra citato;

Visto l'art. 16 decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito con modificazioni con la legge n. 130 del 16 novembre 2018, che ha ulteriormente ampliato le competenze dell'ART e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale;
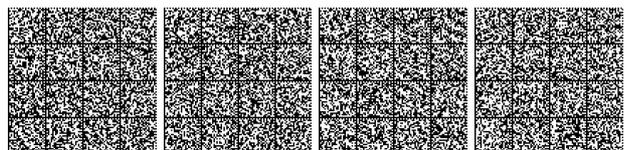
Visto il parere della Commissione europea - Direzione generale del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW) comunicato con nota prot. n. 6559656 del 20 novembre 2018 e trasmesso con nota MIT prot. n. 14105 del 21 novembre 2018;

Vista la delibera dell'ART n. 10 del 22 novembre 2018;

Visto il parere NARS n. 6 del 26 novembre 2018;

Vista la delibera n. 68 del 28 novembre 2018 di approvazione dello schema di Accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena e in particolare il punto 4 del deliberato della sopra citata delibera n. 68 del 2018:

«Il MIT deve assicurare che, ad esito della esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, tale valore, ove a debito del concessionario, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato in quanto spettante al concedente»;

Preso atto che l'Accordo di cooperazione tra lo Stato e gli enti territoriali e locali consolida le relazioni e la collaborazione tra tali istituzioni in relazione agli interessi comuni connessi all'asse autostradale del Brennero A22, alla realizzazione degli interventi e delle infrastrutture del corridoio multifunzionale del Brennero;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» - CIPE;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con prot. DIPE n. 6570 del 20 dicembre 2018, con la quale si formalizzano rilievi e criticità riguardo alla deliberazione adottata dal CIPE ed in particolare riguardo:

1. la delibera dell'ART n. 10 del 22 novembre 2018, in quanto i suoi contenuti risultano pregiudizievoli alla bancabilità del Piano economico e finanziario (PEF);

2. il punto 4 del deliberato della citata delibera CIPE n. 68 del 2018 che «concerne, da un lato, una presunta posizione debitoria del concessionario in proroga e, dall'altro, un conguaglio tra un'eventuale partita di dare ed avere con lo Stato da parte del concessionario» uscente;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, consegnata in seduta e acquisita agli atti con prot. DIPE n. 271 del 17 gennaio 2019, che segnala le cinque principali criticità riscontrate dalla Regione e dagli enti territoriali relativamente all'attuazione della citata delibera n. 68 del 2018 e all'Accordo di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, che mettono a rischio l'equilibrio economico finanziario della concessione e il quadro degli investimenti programmati dagli enti locali;

Considerato che fra le cinque principali criticità evidenziate nella sopra citata nota del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la quinta è riferita alla quantificazione del valore di subentro della concessione al netto degli eventuali benefici registrati per il protrarsi della concessione oltre la scadenza del 30 marzo 2014 e che la previsione di un versamento all'entrata del bilancio dello Stato di tale valore, ove a debito, impone un onere economico non previsto dalla legge, a detrimento del patrimonio della società Autostrade del Brennero S.p.a. e rende impraticabile la liquidazione dei soci privati di tale società, e che la medesima società deve diventare interamente pubblica per poter assumere la titolarità della nuova concessione, sulla base anche di quanto determinato dalla Commissione europea;

Valutato che gli enti territoriali interessati dall'attraversamento del corridoio autostradale del Brennero debbono essere parti attive del processo di sviluppo dell'infrastruttura e del territorio;

Considerato che il valore di subentro è stato indicato dal MIT nella relazione istruttoria e confermato con nota del direttore generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali prot. n. 26367 del 20 novembre 2018, come pari a 178.357.983 euro, da cui scomputare gli «eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza» dal 2014 ad oggi, ancora da quantificare secondo il MIT;

Considerato che l'ART ha indicato nel citato parere n. 10 del 22 novembre 2018 che nel valore di subentro devono essere considerati anche 23,46 milioni di euro relativi alla precostituita riserva vincolata per ritardati investimenti, quantificata dal concessionario uscente al 31 dicembre 2017;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso della seduta del Comitato del 17 gennaio 2019, in risposta alle criticità formulate dalla Regione Trentino-Alto Adige, ha proposto che il valore di subentro al netto degli eventuali benefici del periodo dopo la fine della Concessione sia comunque destinato a favore della medesima tratta autostradale A22 Brennero-Modena per il tramite della nuova concessione, a condizione che sia considerato ai fini regolatori come finalizzato alla riduzione del futuro livello tariffario;

Vista la delibera del 17 gennaio 2019, n. 3, ritirata, riguardante «aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario», con la quale questo Comitato ha approvato i criteri di tale calcolo per la sola autostrada A22 Brennero-Modena, evidenziando comunque la necessità di individuare «una regolazione unitaria per tutte le società concessionarie scadute», ma rinviando ad un momento successivo tale determinazione, a causa della necessità di effettuare adeguati approfondimenti da parte delle amministrazioni interessate;

Considerato che la sopra citata delibera n. 3 del 2019 stabiliva, per il calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario le seguenti regole:

«4.1.1 al fine della quantificazione degli eventuali benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro, il concessionario scaduto predispone un Piano finanziario transitorio d'intesa con il concedente secondo lo schema previsto dalla Delibera di questo Comitato n. 39 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni;

4.1.2 nel predetto Piano finanziario devono essere considerati i valori a consuntivo delle grandezze economico finanziarie e la proiezione dei valori stimati sino alla data di presunto subentro;

4.1.3 nella determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC) il parametro relativo al premio di rischio (ERP) è fissato pari a zero.»;

Vista la delibera 20 maggio 2019, n. 24, in corso di esame da parte della Corte dei conti, con la quale è stato approvato l'Accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena;

Visto il rilievo formulato dalla Corte dei conti, del 31 maggio 2019, riguardante la delibera n. 3 del 2019, con il quale l'Organismo di controllo rileva:

1. un patologico protrarsi della concessione scaduta;

2. la necessità di introdurre un criterio generale, di definizione del periodo transitorio, per tutte le concessioni autostradali scadute;

3. di sottoporre tale criterio generale all'esame del NARS;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare la delibera n. 68 del 2018 al punto 4, anche a seguito di quanto espresso dalla Corte dei conti, dopo aver approvato un criterio generale e averlo sottoposto all'esame del NARS;

Ritenuto, inoltre, di aggiornare il medesimo punto 4 della delibera n. 68 del 2018, destinando detto saldo tra il valore di subentro e gli eventuali benefici finanziari registrati dalla data di scadenza della concessione, a favore della realizzazione degli investimenti previsti sulla medesima tratta autostradale A22 Brennero-Modena per il tramite della nuova concessione;

Vista la proposta MIT 14 giugno 2019, prot. n. 24142, del Capo di Gabinetto del Ministero che trasmetteva la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali - DGVCA, 12 giugno 2019, prot. n. 14840, diretta al NARS, al fine di esaminare e valutare una possibile deliberazione CIPE di carattere generale e nello stesso tempo facendo salve specifiche esigenze, finalizzate ad assicurare la continuità degli interventi in corso;

Vista la nota 1° luglio 2019, prot. DIPE n. 3605, con la quale il NARS rimette al MIT l'opportunità di proporre una nuova versione di proposta di delibera, che tenga conto da un lato delle osservazioni della Corte dei conti, e dall'altro degli esiti delle riunioni NARS, in particolare sulla salvaguardia delle specifiche pattuizioni convenzionali in essere e sulla piena applicazione della delibera n. 39 del 2007 e successive modificazioni da applicarsi *ratione temporis* per gli investimenti resisi necessari;

Vista la nota presentata e illustrata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti durante la riunione preparatoria del CIPE del 3 luglio 2019, prot. DIPE n. 3684, con la quale sottopone alla deliberazione del CIPE, una proposta regolatoria che prevede, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio):

1. la necessità di fare salve specifiche pattuizioni convenzionali vigenti;

2. di regolare i rapporti intercorrenti dalla data di scadenza della concessione sino alla data di effettivo subentro da parte del nuovo concessionario;

3. la redazione di un piano finanziario transitorio secondo lo schema della delibera CIPE n. 39 del 2007 e successive modificazioni, assumendo i dati a consuntivo per il periodo pregresso e i valori previsionali sino alla data presunta di effettivo trasferimento dell'infrastruttura.

Visto il parere NARS n. 4 del 10 luglio 2019, che, preso atto della esigenza rimarcata dal Ministero proponente di far emergere espliciti elementi di discontinuità nei rapporti economici tra concedente e concessionario a valle della scadenza della concessione e stante la necessità che le attività finalizzate ai nuovi affidamenti delle concessioni siano intraprese e concluse in tempo utile al fine di evitare l'emergere di situazioni patologiche, suggerisce tra l'altro di:

1. introdurre una clausola generale di salvaguardia che faccia salve specifiche pattuizioni convenzionali vigenti;

2. specificare che l'applicazione della delibera in oggetto sia finalizzata «ai soli fini della quantificazione degli eventuali benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro»;

3. nell'ottica di semplificare e garantire la massima celerità ed efficacia nelle nuove procedure di affidamento con immediato superamento delle criticità palesate che ne precludono l'avvio, costituendo i piani transitori in oggetto, di fatto, una ricognizione del periodo intercorrente tra la scadenza della concessione e il subentro del nuovo concessionario, i piani stessi potrebbero essere sottoposti alla sola approvazione di MIT e MEF e ciò anche al fine di non aggravare i procedimenti rispetto alle finalità perseguite;

Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del 24 luglio 2019 del Comitato e che precisa tra l'altro che per il tasso BCE il MIT farà riferimento al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali durante la fase di applicazione del presente criterio;

Vista la delibera 24 luglio 2019, n. 38, in corso di esame da parte della Corte dei conti, con la quale è stato approvato il «criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)»;

Vista la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DGVCA 31 luglio 2019, n. 19482, condivisa e trasmessa con la nota MIT-GAB del 31 luglio 2019, n. 31117, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere al ritiro della bozza di delibera CIPE n. 3 del 2019 per i successivi approfondimenti istruttori;
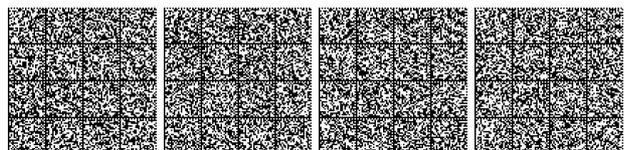
Vista la nota del 1° agosto 2019, n. 4287, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibatto svoltosi in seno al Comitato, da cui è emerso in particolare che:

1. per la Regione Trentino Alto-Adige la previsione di un versamento all'entrata del bilancio dello Stato del valore di subentro, ove a debito, impone un onere economico alla società Autostrade del Brennero S.p.a. e toglie risorse al territorio per il finanziamento di nuovi interventi anche di messa in sicurezza dell'A22 o di miglioramento della viabilità stradale di adduzione alla medesima tratta autostradale;

2. il Comitato ritenuta legittima la richiesta e convenuto che il valore di subentro al netto degli eventuali benefici del periodo dopo la fine della Concessione, ove a debito, dovrà essere destinato a favore della medesima tratta autostradale A22 Brennero-Modena e del territorio che attraversa, auspica non emergano in seguito ulteriori problemi ed ostacoli alla formalizzazione fra le parti di quanto deciso in seduta;

Delibera:

1. Approvazione per l'Autostrada A22 Brennero-Modena dei criteri per la modalità di calcolo degli eventuali benefici netti esistenti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario.

2. Nel calcolo per l'esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, di cui al punto 4 della delibera n. 68 del 2018, si applicano le regole di cui ai seguenti punti:

2.1. la regolazione dei rapporti intercorrenti sino alla data di effettivo subentro da parte del nuovo concessionario è definita, ai soli fini della quantificazione degli eventuali benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro e fatte salve specifiche pattuizioni convenzionali vigenti, attraverso la predisposizione di un Piano finanziario transitorio approvato con decreto interministeriale (MIT - MEF), soggetto a registrazione della Corte dei conti.

2.2. Nel periodo transitorio il concessionario scaduto assicura la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio e l'esecuzione degli interventi di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture che si rendono comunque necessari ai fini della sicurezza dell'utenza. Il concessionario scaduto è tenuto ad agire con le funzioni e i compiti di soggetto proprietario della strada, previste dall'art. 14 del Codice della strada.

2.3. Il Piano finanziario transitorio è redatto secondo lo schema della delibera CIPE n. 39 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni, assumendo i dati a consuntivo per il periodo pregresso e i valori previsionali sino alla data presunta di effettivo trasferimento dell'infrastruttura.

2.4. L'ammortamento del Capitale investito netto (CIN), rilevato alla scadenza della concessione, prosegue per il periodo transitorio, ad eccezione di specifiche diverse pattuizioni già definite nella Convenzione vigente alla scadenza della concessione.

2.5. La remunerazione del CIN, rilevato alla scadenza della concessione, ove non diversamente disciplinata dagli atti convenzionali, è pari al tasso BCE (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali) incrementato dell'1%.

2.6. La differenza, positiva o negativa, tra i ricavi e i costi ammessi per il periodo transitorio (saldo di poste figurative) è capitalizzata al tasso BCE (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali) incrementato dell'1%.

2.7. I nuovi investimenti, assentiti dal concedente ed eseguiti nel periodo transitorio sino alla data di effettivo subentro, con particolare riguardo a quelli per la sicurezza, sono remunerati attraverso il parametro del Costo medio ponderato del capitale (WACC), determinato applicando integralmente i criteri previsti dalla delibera CIPE n. 39 del 2007 e successive modificazioni, da adottarsi *ratione temporis*. Per tali investimenti il rischio di costruzione rimane in capo al concessionario scaduto.

3. Il punto 4 della delibera CIPE n. 68 del 2018 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario, la somma algebrica del capitale investito regolatorio non ammortizzato e del saldo di poste figurative risultasse a debito del concessionario uscente il medesimo importo dovrà essere versato all'entrata del bilancio dello Stato che dovrà destinarlo al finanziamento di nuovi interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura o di miglioramento della viabilità stradale di adduzione alla medesima tratta autostradale.»

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad aggiornare conseguentemente l'Accordo di cooperazione approvato con delibera n. 24 del 2019, in particolare nel punto in cui è citata la delibera CIPE n. 3 del 2019.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti.

Roma, 1° agosto 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1319

19A06731
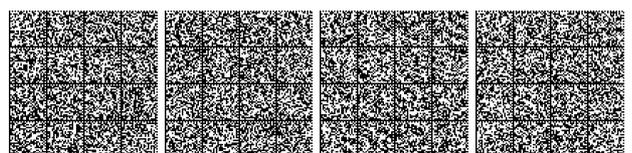
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo ad agosto 2019, è pari a: 103,20. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it;

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa, la media dell'indice EURO STOXX 50 relativo ad ottobre 2019, è pari a 3584,438. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 ottobre 2019. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it.

19A06785

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2018	Settembre	102,4	1,30	2,4
	Ottobre	102,4	1,50	2,4
	Novembre	102,2	1,40	2,2
	Dicembre	102,1	1,00	1,8
2018	*Media*	*102,1*		
2019	Gennaio	102,2	0,70	1,6
	Febbraio	102,3	0,80	1,3
	Marzo	102,5	0,80	1,5
	Aprile	102,6	0,90	1,3
	Maggio	102,7	0,70	1,6
	Giugno	102,7	0,50	1,7
	Luglio	102,7	0,20	1,7
	Agosto	103,2	0,30	1,8
	Settembre	102,5	0,10	1,4

19A06735

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina».

Con decreto n. 130 del 7 ottobre 2019 è revocata, su rinuncia della ditta Vetoquinol Italia S.r.l. via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (FC), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I. C.:

ERITROMICINA 150 mg/g;

polvere per soluzione orale in acqua da bere;

A.I.C. n. 102735.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di notifica dell'atto all'impresa interessata.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06754

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Propodine 10 mg/ml emulsione iniettabile/emulsione per infusione per cani e gatti».

Estratto decreto n. 132 del 23 ottobre 2019

Procedura decentrata NL/V/0319/001/DC.

Medicinale veterinario PROPODINE 10 mg/ml emulsione iniettabile/emulsione per infusione per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Dechra Regulatory B.V.Handelsweg 25 5531 AE Bladel (Paesi Bassi).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Corden Pharma S.p.a. viale dell'Industria 3 - 20867 Caponago (MB) - Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola con un flacone da 20 ml - A.I.C. n. 105263014.

Composizione: un ml contiene:

principio attivo: propofol 10,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

anestesia generale per procedure diagnostiche o chirurgiche di breve durata fino a cinque minuti;

induzione e mantenimento dell'anestesia generale;

induzione dell'anestesia generale mantenuta da anestetici inalatori.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo l'apertura iniziale della confezione primario: usare immediatamente.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: uso esclusivo del medico veterinario. La vendita al pubblico è vietata. La somministrazione e la detenzione sono consentite esclusivamente al medico veterinario, che per la fornitura deve presentare la ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

19A06755
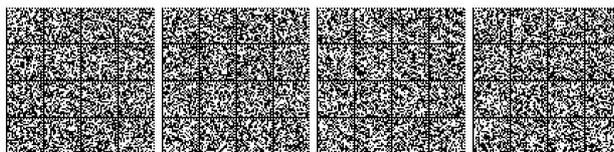
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apivar»

Estratto provvedimento n. 575 del 18 ottobre 2019

Medicinale veterinario: APIVAR.

Confezioni: A.I.C. n. 102481.

Titolare dell'A.I.C.: VETO-PHARMA, 12/14 Avenue du Quebec ZA de Courtaboeuf - 91140 Villebon sur Yvett, Francia.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA-A.5.a modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/ importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità) *a)* attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Si conferma la modifica come di seguito descritta:

modifica del nome del produttore e responsabile del rilascio dei lotti da:

WYJOLAB SA

36310 Chaillac

France

a:

VETO PHARMA SAS

Zone artisanale de Champrue

36310 Chaillac

France

Per effetto delle suddette variazioni l'etichetta/foglietto al paragrafo n. 18 deve essere modificata come di seguito riportato:

fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

VETO PHARMA SAS.

Zone artisanale de Champrue

36310 Chaillac

France

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A06756

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ovuplant 2,1 mg compresse per impianto nel cavallo (giumenta)».

Estratto provvedimento n. 576 del 18 ottobre 2019

Medicinale veterinario: OVUPLANT 2,1 mg compresse per impianto nel cavallo (giumenta).

Confezioni: A.I.C. n. 103981.

Titolare dell'A.I.C.: Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: IE/V/0509/001/IA/005.

Si autorizza la variazione come di seguito indicato:

aggiunta del seguente fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Dechra Veterinary Products A/S - Mekuvej 9 - 7171 Uldum - Denmark.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A06757

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Intubeaze 20 mg/ml spray laringofaringeo, soluzione per gatti».

Estratto provvedimento n. 578 del 18 ottobre 2019

Medicinale veterinario: INTUBEAZE 20 mg/ml spray laringofaringeo, soluzione per gatti.

Confezioni: A.I.C. n. 105177012.

Titolare dell'A.I.C.: Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: IE/V/0554/001/IA/002.

Si autorizza la variazione come di seguito indicato:

aggiunta del seguente fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Genera Inc. - Svetonedeljska cesta 2 - Kalinovica - 10436 Rakov Potok - Croazia.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A06758

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Estratto provvedimento n. 581 del 18 ottobre 2019

Medicinali veterinari:

FELIMAZOLE 2,5 mg e 5 mg compresse rivestite per gatti - confezioni A.I.C. n. 103685018/020/044/057;

LIBROMIDE 325 mg compresse orali per cani - confezioni A.I.C. n. 104422011;

ADRESTAN 10 mg capsule di gelatina dura - confezioni A.I.C. n. 104907011;

ADRESTAN 30 mg capsule dure - confezioni A.I.C. n. 104908013;

ADRESTAN 60 mg capsule dure - confezioni A.I.C. n. 104909015;

VETORYL 10 mg capsule dure per cani, Vetoryl 30 mg, 60 mg, 120 mg capsule dure - confezioni A.I.C. n. 103771046/034/010/022.

Titolare dell'A.I.C.: Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: IE/V/xxxx/IA/132/G.

Si autorizza la variazione come di seguito indicato:

aggiunta del seguente fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Genera Inc. - Svetonedeljska cesta 2 - Kalinovica - 10436 Rakov Potok - Croazia.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A06759

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Intra Epicaina».

Estratto provvedimento n. 582 del 18 ottobre 2019

Medicinale veterinario: INTRA EPICAINA.

Confezioni: confezione da 6 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 105065015.

Titolare dell'A.I.C.: Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IE/V/0375/001/IA/003.

Si autorizza la variazione come di seguito indicato:

aggiunta del seguente fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel - Netherlands.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A06760

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neomay 500.000 U.I./g, polvere per uso in acqua da bere/succedanea del latte».

Estratto provvedimento n. 584 del 22 ottobre 2019

Medicinale veterinario NEOMAY 500.000 U.I./g, polvere per uso in acqua da bere/succedanea del latte.

A.I.C. n. 104812.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Maymò S.A.Via Augusta, 302 08017, Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento:

numero variazione procedura di mutuo riconoscimento: FR/V/0282/001/IA/002.

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta:

Modifica del confezionamento primario.

Per effetto della suddetta variazione il punto 6.5 dell'SPC è modificato, come di seguito riportato:

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Buste costituite da un triplo film complesso formato da un film di poliestere, un film di alluminio e un foglio di polietilene a bassa densità, uniti da un adesivo in poliuretano e sigillate con un sistema a caldo.

Dimensione della confezione:

busta da 100 g;

busta da 1 kg.

Non tutte le confezioni possono essere commercializzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A06761

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spotinor».

Estratto provvedimento n. 547 del 25 settembre 2019

Medicinale veterinario: SPOTINOR.

Confezioni: A.I.C. n. 104632.

Titolare dell'A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry Co. Down BT35 6JP, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento:

procedura numero UK/V/0478/001/IA/005.

Si autorizza l'aggiunta della seguente nuova confezione:

scatola di cartone contenente 2 flaconi da 500 ml.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A06762
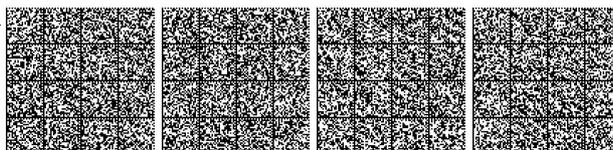
Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Chanhold».

Estratto provvedimento n. 519 dell'11 settembre 2019

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Ltd.

Specialità medicinale: CHANHOLD.

EU/2/19/236 – soluzione spot-on per cani e gatti - N.I.N. 105446.

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Chanelle pharmaceuticals manufacturing Ltd	Chanhold	15 mg - una pipetta da 0.25 ml di sol. spot on per gatti e cani di peso minore o uguale a 2,5 kg	105446 - 013	EU/2/19/236/001
Chanelle pharmaceuticals manufacturing Ltd	Chanhold	30 mg - una pipetta da 0.25 ml di sol. spot on per cani di peso tra 2.6 kg e 5.0 kg	105446 - 025	EU/2/19/236/002
Chanelle pharmaceuticals manufacturing Ltd	Chanhold	45 mg - una pipetta da 0.75 ml di sol. spot on per gatti di peso tra 2.6 kg e 7.5 kg	105446 - 037	EU/2/19/236/003
Chanelle pharmaceuticals manufacturing Ltd	Chanhold	60 mg - una pipetta da 1.0 ml di sol. spot on per gatti di peso tra 7.6 kg e 10.0 kg	105446 - 049	EU/2/19/236/004
Chanelle pharmaceuticals manufacturing Ltd	Chanhold	60 mg - una pipetta da 0.5 ml di sol. spot on per cani di peso tra 5.1 kg e 10.0 kg	105446 - 052	EU/2/19/236/005
Chanelle pharmaceuticals manufacturing Ltd	Chanhold	120 mg - una pipetta da 1 ml di sol. spot on per cani di peso tra 10.1 kg e 20.0 kg	105446 - 064	EU/2/19/236/006
Chanelle pharmaceuticals manufacturing Ltd	Chanhold	240 mg - una pipetta da 2 ml di sol. spot on per cani di peso tra 20.1 kg e 40 kg	105446 - 076	EU/2/19/236/007
Chanelle pharmaceuticals manufacturing Ltd	Chanhold	360 mg - una pipetta da 3 ml di sol. spot on per cani di peso tra 40.1 kg e 60 kg	105446 - 088	EU/2/19/236/008

Regime di dispensazione: RR- ricetta medico veterinaria ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

19A06763

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 8 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 16 aprile 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012623/PG-L-97 del 10 ottobre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 16 aprile 2019, concernente modifiche al regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata.

19A06736
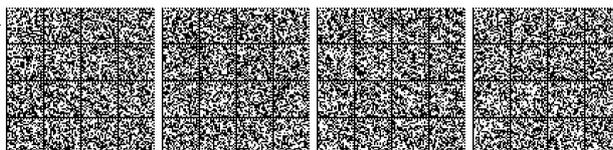
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Modifica del decreto ministeriale n. 52/2018 per l'utilizzo delle risorse tra le regioni per il rinnovo della flotta delle unità navali adibite ai servizi di TPL.

Si comunica che è stato emanato il decreto ministeriale n. 397 del 28 agosto 2019 «Modifica al decreto ministeriale n. 52/2018 per l'utilizzo delle risorse tra le regioni per il rinnovo della flotta delle unità navali adibite ai servizi di TPL. Anni 2020-2030».

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it), sotto le voci «Temi» - «Trasporti» - «Trasporto pubblico locale», pagina Normativa.

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca normativa».

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

19A06732

Modifica del decreto ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2017, finalizzato all'erogazione di risorse per l'acquisto di autobus per il TPL.

Si comunica che è stato emanato il decreto ministeriale n. 395 del 28 agosto 2019, recante modifiche al decreto ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2017, finalizzato all'erogazione di risorse per l'acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale tramite centrale unica di committenza Consip.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it), sotto le voci «Temi» - «Trasporti» - «Trasporto pubblico locale», pagina Normativa.

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca normativa».

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

19A06733

Modifica delle linee guida per la redazione dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), di cui al decreto ministeriale 397/2017.

Si comunica che è stato emanato il decreto ministeriale n. 396 del 28 agosto 2019, recante modifiche delle linee guida per la redazione dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), di cui al decreto ministeriale n. 397/2017.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «Temi» - «Trasporti» - «Trasporto pubblico locale», pagina Normativa.

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca normativa».

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

19A06734

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «SAUCISSE DE MORTEAU / JÉSUS DE MORTEAU».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 344 dell'11 ottobre 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Saucisse de Morteau/ Jésus de Morteau» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - Roma, (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A06737

S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli uffici S.I.A.E., sezione Olaf, viale della Letteratura n. 30, 00144 Roma, per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

ABRATE ANGELO
ACERBI MARIO
ADAMO DAVID
ADNAN ETHEL
ADRIAN MARC
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGOP ARMEN
AGOSTINI EDOER
ALA
ALCARAZ JORDI
ALLIEVO DE STAEL
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAGNO ROBERTO
ALVES MARIA THEREZA
AMBITO DI FALCIATORE FILIPPO
AMORELLI ALFONSO
ANAND BABA
ANCESCHI GIOVANNI
ANDERSON MELVIN
ANDREASI EUGENIO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANIVITTI FILIPPO
ANSELMI FABIO
ANZIL/LUIGI TOFFOLO
AR GIUSEPPE
ARDISSONE YOLANDE
ARIE
ARNAVIELLE JEAN
ARNEGGER ALOIS
ARP HANS JEAN
ARPESANI LINA
ARPS GESINE
ARTIST 1010
ASHCROFT MICHAEL JOHN
ASSAËL MICOL
ASTURI ANTONIO
AVALLE FILIPPO
AVANESSIAN ALFONSO
AZUMA KENGIRO
AZZARONI GIORGIO
BACCI EDMONDO
BADURA MICHAEL
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDERI GIOVANNI
BALDESSARI GUIDO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALLESTER ANSELMO
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ARMANDO
BARAN TOMEK
BARBARO SAVERIO
BARBIERI ALESSANDRO
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARDETTI GIACINTO
BARGELLI AUGUSTO
BARGIGGIA FRANCO
BARILLI LATINO
BARLAFANTE IVAN
BARNABÉ DUILIO
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARTOLI UMBERTO
BARTOLINI UBALDO
BASALDELLA MIRKO
BASALDELLA DINO
BASICEVIC DIMITRI
BASSANO LUIGI
BATTAGLIA DINO
BATTAGLIA MARIA LETIZIA
BAUER MICHAEL
BECCHINA GIOVANNI
BEDIN ALESSIO
BEDINI MARIA CARLA
BEDRICK (HICKS) SHEILA
BEEL PAUL
BEGUE' SIGFRIDO MARTIN
BEKSINSKI ZDZISLAW
BELLANDI GIORGIO
BELLI DOMENICO FAVALLI AUGUSTO DUO D'ARTISTI
BELLINI MARIO
BENEDETTO ENZO
BENETTA ENRICO
BENETTON SIMON
BENTIVOGLIO CESARE
BENTIVOGLIO MIRELLA
BENVENUTI SERGIO
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERBER TARIK
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNASCONI UGO
BERTASA FAUSTO
BERTELLI RENATO
BERTI ANTONIO
BERTI VINICIO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOLETTI NINO
BETTARINI LIDO
BEUTLER MICHAEL
BIAGI MATTIA
BIANCHI BARRIVIERA LINO
BIANCINI ANGELO
BIANCONI ANDREA
BIASI GUIDO
BIASIO GIUSEPPE
BICCHI SILVIO
BIGGI ANTONIO
BIGNARDI UMBERTO
BING HAN
BIOLATTI DIONIGI
BIONDA MARIO
BIONDI MORENO
BISANZIO ANDREA
BITZER MATTHIAS
BLOC ANDRE'
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BODINI FLORIANO
BOETTO GIULIO
BOGGIO SELLA MARCO
BOGLIARDI ORESTE
BOHEM ARMIN
BONAMINI EROS
BONAVIA CARLO
BONAZZA LUIGI
BONETTI FRANCO
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONGIOVANNI DANIELE
BONGIOVANNI RADICE RENZO
BONI ACHILLE
BONOMI CARLO
BONORA GUSTAVO
BORDONI ENRICO
BORELLA ROCCO
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORGIA GIANCARLO
BORRA POMPEO
BORSATO RENATO
BOSCHIN ALDO
BOSWELL JASSIE
BOTTA GREGORIO
BOTTARELLI MAURIZIO
BOUTEILLER CEDRIC
BOUVARD ANTOINE
BRANCACCIO GIOVANNI

BARAGLI GIACOMO
BRASINI ARMANDO
BRAZDA OSKAR
BRESCIANI ANTONIO
BREUER MARCEL
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BROGGINI LUIGI
BROMBO ANGELO
BROZZI RENATO
BRUNET CONTRERAS
BRUNO XAVIER
BRUS GUNTER
BUCCI ANSELMO
BULZATTI AURELIO
BURMAN SAKTI
BUSSU FRANCO
BUTTINI ALDO
BUZZI TOMASO
CABRITA REIS PEDRO
CACCIANIGA CARLO
CADORIN GUIDO
CAETANI LELIA
CALDERARA ANTONIO
CALOS NINO
CAMARDA FRANCESCO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPAJOLA FRANCESCO
CAMPESAN SARA
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CAMPIGOTTO LUCA
CANEGALLO SEXTO
CANEVARI PAOLO
CANEVARI SILVIO
CANO LILIANA
CANONICA PIETRO
CAPPELLI EVARISTO
CAPPELLI GIOVANNI
CARDELUS MAGGIE
CARGO IVAN
CARLITO T.
CARLO QUAGLIA
CAROSI GIUSEPPE
CARPANETTI ARNALDO
CARPI ALDO
CARPI CIONI
CARRERA MARIANO
CARRINGTON LEONORA
CARROLL LAWRENCE
CARTA GIUSEPPE
CARTA SEBASTIANO
CARUSO DINO
CASCELLA BASILIO
CASIRAGHI ROBERTO
CASSANI GIANNI
CASSEL LEON
CASSETTI MARINO
CASTELLANI MARIO
CASTELLO ENRICO
CASTIGLIONI GIANNINO
CASTRO JOTA
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALIN
BERTOZZI MARIO
CAVENAGO UMBERTO
CECCHERINI ENZO
CECCHERINI MASSIMILIANO
CECCHINI VINCENZO
CECCONI P.
CECERE FRANCESCO
CELANO ANDREA
CELDRAN ROMULO
CELMINS VIJA
CENEDESE GINO
CERERO MOLINA DIEGO
CERIOLI MARIO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHETOFI GIOVANNI
CHIARUCCI AMANDA
CHICARRA EDUARDO
CHIESA BUZZI SAPONARO
CHIURAZZI G.
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CILIBERTI GIOVANNI
CINQUE VINCENZO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOTTI GIUSEPPE
CIRACI' SARAH
CIVITELLI GIUSEPPE
CLAVET AUGUSTE
COCITO VITTORIA
COHEN BERNARD
COLLA ETTORE
COLLINA GIULIANO
COLLINA RAFFAELE
COLOMBI PLINIO
COLOMBO JOE
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COMMOY PIERRE E BLANCHARD GILLES
CONGDON WILLIAM GROSVENOR
CONTE CARLO
CONTI NANDO
CONTINI CARLO
COPPEDÈ ADOLFO
COPPEDE' CARLO
CORBELLA TITO
CORSI CARLO
COSTA RODOLFO
COSTETTI GIOVANNI
CREMONA ITALO
CREPAX GUIDO
CRIQUET FRANKY
CRIVELLI RINO
CROTTI DALILA
CUTINO ANTONIO
CZOK MARTA
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
D'ARRIGO GIUSI
DA BUSNAGO GIOVANNI
DALE FRANK
BRAQUE GEORGES
DAMISCH GUNTER
DAVID ANDRE'
DAVID DOMENICO
DAZZI ARTURO
DE ALBERTIS EDOARDO
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE AZAMBUJA MARLON
DE BIASI MARIO
DE CARLI STEFANO
DE CAROLIS G.
DE CONCILIIS ETTORE
DE CORSI NICOLAS
DE FELICE AURELIO
DE FRANCISCO PIETRO
DE FUSCO RENATO
DE GRADA RAFFAELE
DE KEYSER RAOUL
DE LA MORA GABRIEL
DE LUCA ARTURO
DE LUCA F.
DE MAGISTRIS SALVATORE
DE MARIA ASTOLFO
DE MARTINO GIOVANNI
DE NICOLA FRANCESCO
DE POLI PAOLO
DE ROCCO FEDERICO
DE WITT ANTONY
DEABATE TEONESTO
DEDÈ
DEGLI INNOCENTI PIERLUCA
DEGRADA RAFFAELE
DEL BON ANGELO
DEL RE MARCO
DELITALA MARIO
DELLA PORTA STEFANO
DELLA VEDOVA MARIO
DELUIGI MARIO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DESSERPRIT ROGER
DESSY STANIS
DEVAL ROLANDO
DI BELLO BRUNO
DI BOSSO RENATO
DI CAPRI CARMELINA
DI LUCIANO LUCIA
DI MARZIO FABRIZIO
DI SALVATORE NINO
DI SILVESTRE MAURO
DIAZ DE SANTILLANA ALESSANDRO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DOBES MILAN
DOBROVIC JURAJ
DODERO PIETRO
DONATI ENRICO
DONIZETTI MARIO
DORMICE
DOSSI FAUSTA
DOZIO ANGELO
DREI ERCOLE
DU PASQUIER NATHALIE
DUFY RAOUL
DUO DI ARTISTI

CAVALLINI EMILIO	DAMIANI ELENA	DUO DI ARTISTI OSVALDO BORSANI E LUCIO FONTANA
DUO DI ARTISTI PONTI - SAPONARO	FRISCIA GIUSEPPE	GRIMON GILLES
DUO DI ARTISTI SARA RENZETTI (1978) - ANTONELLO SERRA (1977)	FRISIA DONATO	GRISELLI ITALO ORLANDO
DURHAM JIMMIE	FUJIWARA SIMON	GRISI LAURA
DYBSKY EVGENI	FUNI ACHILLE	GROSS
EDZARD DIETZ	FUSO BRAJO	GROSSO ORLANDO
EKSTER ALEKSANDRA ALEKSANDROVNA	GAETANIELLO VINCENZO	GROSZ GEORGE
ELDE ANSGAR	GAGLIARDO ALBERTO HELIOS	GRUBIC IGOR
ELEUTERI SERPIERI PAOLO	GAJONI ADRIANO	GRUDDA CARIN
ELIANI LUCA	GAJONI ANTON LUIGI	GRUPPO DI 12 ARTISTI
ELMGREEN & DRAGSET	GALANTE FRANCESCO	GRUPPO DI 14 ARTISTI
EPAMINONDA HARIS	GALANTE NICOLA	GRUPPO DI ARTISTI
ERBEN ULRICH	GALARDINI RENZO	GRUPPO MID
ERLER GIULIO ETTORE	GALIZZI GIOVANNI BATTISTA	GRUPPO STRUM GIORGIO CERETTI PIETRO DEROSSI RICCARDO ROSSO
ERWITT ELLIOTT	GALLETTI GUIDO	GUARIENTI CARLO
ESPOSTO ARNALDO	GALLI ALDO	GUENZI COSTANTINO
FACCHINI GIORGIO	GALLI GIUSEPPE	GUERRESCHI GIUSEPPE
FAIT CAMILLO	GALVANO ALBINO	GUERRIER VICTOR
FALCHETTI ALBERTO	GALVEZ ALBERTO	GUI VITTORIO
FALK ROBERT	GAMBAROFF NIKOLAS	GUIDO MICHELE
FANARI ROBERTO	GAMBETTI DINO	GUILLOT BERNARD
FANTONI GIOVANNI	GAMBONE GUIDO	GUPTA SUBODU KUMAR
FANTUZZI ELIANO	GARAU AUGUSTO	GUSSONI VITTORIO
FARA LIBOR	GARD FERRUCCIO	HAKA JANUSZ
FASCE GIANFRANCO	GAREL PHILIPPE	HELBIG THOMAS
FASOLI MARICA	GARELLI FRANCO	HENCZNE DEAK ADRIENNE
FAVAI GENNARO	GARIBAY MARIELA	HERMANN ALBERT
FEGAROTTI GIUSEPPE EUGENIO	GARZIA FIORESI	HERMANN PAUL
FEININGER LYONEL	GASPARI LUCIANO	HERNANDEZ RODRIGO
FERAT SERGE	GASPARI MAKSIM	HESSE HERMANN
FERNANDEZ-MURO JOSE ANTONIO	GASPARINI ALESSANDRA	HILLIARD JOHN
FERRARI BERTO	GASPARINI BRUNA	HOFFMANN JOSEF
FERRARI ENEA	GAUDENZI PIETRO	HOLWECK OSKAR
FERRARI GIUSEPPE	GELENG GIULIANO	HUBER MICHAEL
FERRARI SABRINA	GEORGIEV BORIS	IEVOLELLA ANTONIO
FERRARI VINCENZO	GERANZANI CORNELIO	IMPERATORI FABIO
FERRARIO LINDA	GERARDENGHI BIGIO	INNOCENTI CAMILLO
FERRARIS SEVERINO	GERDA IRO GERDAGO	IROLLI VINCENZO
FERRAZZI BENVENUTO	GERMANA' MIMMO	ISSUPOFF ALESSIO
FERRO ITALO	GERVASIO FRANCO	J2L
FERRO SERGIO	GHERMANDI QUINTO	JACOPI ADELE
FILOCAMO LUIGI	GHIGLIA PAULO	JAFRI MARYAM
FINCATO GIORGIA	GIACOBBI ERNESTO	JAKAC BOZIDAR
FINI LEONOR	GIARDINO LAURA	JAKE AND DINOS CHAPMAN
FINLAY IAN HAMILTON	GIARRIZZO MANLIO	JANNI GUGLIELMO
FIORENTINO PAOLO	GIGLI LORENZO	JOAN CODERCH JAVIER MALAVIA
FIORESI STEFANO	GIGNOUS LORENZO	JOCHIMS REIMER
FIORETTI LUIGI	GIORDANO EDUARDO	JODICE FRANCESCO
FIRPO EDOARDO	GIORDANO FELICE	JOHANNSSON G. OLI
FOGLI ANDREA	GIORGI GIUSEPPE	JONES JOE
FOIS FOISO	GISMONDI TOMMASO	JORGENSEN WILLER
FONDA LORENZO	GIULIETTI RICCARDO	JOSE' GALINDO REGINA
FONTANA LUCIO & CRIPPA ROBERTO	GIUNNI PIERO	JULIUS EVOLA
FONTANARI ANDREA	GLORIA ADELE	KABAKOV ILYA
FONZO VERONICA	GONSCHIOR KUNO	KAN HO
FORCELLA FRANCESCA	GONZÁLEZ DIONISIO	KANTOR TADEUSZ
FORNARA CARLO	GORDIGIANI EDUARDO	KAZMA ALI
FOSCATO ROSSANO	GORIN JEAN	KELM ANNETTE
FRANCALANCIA RICCARDO	GORNI GIUSEPPE	KEMENY ZOLTAN
FRANCESCONI ANSELMO	GOSS NICK	KETTEMANN ERWIN
FRANCOLINO ANDREA	GRAFF STEPHANE	KLEMENCIC FRAN
FRANZOSI GIOVANNI	GRASSI MARCO	KLINGE DIETRICH

FRAU GRETA
FRIED PAL
FRIEDL PETER
KOJI YOSHIDA
KOLEHMAINEN OLA
KONIG SCAVINI HELEN
KOPECKY VLDIMIR
KOROMPAY GIOVANNI
KOS GOJMIR ANTON
KOSSAK JERZY
KOSTNER HUBERT
KOULBAK VICTOR
KOVESKY GEZA
KRALJ FRANCE
KREGAR STANE
KRONER SVERN
KUNC MILAN
KUNST MILAN
KUPKA FRANTISEC
LABO' SAVINO
LAGOMARSINO RUNO
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LANGLANDS & BELL
LANSING FRANCES
LARDSCHNEIDER IVAN
LARSEN CLAUS
LAURENT ANA MARIA
LAVAGNINO PIERLUIGI
LEBEDEV VLADIMIR VASILEVICH
LECLEF GUY
LED
LEDDA MARIUS
LEDDA SARAH
LEIDI PIETRO
LENI
LENTINI ROCCO
LEONARDI CESARE
LEROUX GEORGES PAUL
LEVASTI FILLIDE
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEWIS HERVE
LIETZMANN HANS
LIGABUE ANTONIO
LIM H. H.
LINDBERG PETER
LINDE BUSK PETER
LIPCHITZ JACQUES
LIPPI RAFFAELE
LO CASCIO FRANCO
LONGO MACINI FRANCESCO
LONGOBARDI NINO
LONGONI BALDASSARRE
LORA TOTINO ARRIGO
LOSI CINELLO
LUDO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LUPORINI SANDRO
LUX AGNES
LUX LORETTA
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
GRASSI VITTORIO
GRAZIANI STEFANO
GRECO ALESSANDRA
MAGROTTI ERCOLE
MAIER NATALY
MALESCI GIOVANNI
MALHERBE WILLIAM
MALJKOVIC DAVID
MAMBRIANI ANGELO
MAMMOLITI SALVATORE
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANGIONE CRISTIANO
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANSOUROFF PAUL
MANTOVANI LUIGI
MANZONI GIOVANNI
MARAGLIANO FEDERICO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHESINI NELLA
MARCHI VIRGILIO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCONI MARISA
MARFA FUTURISTA
MARICONTI ANDREA
MARIN GUTIERREZ JAVIER
MARINI GIOVANNI
MARIONI ALVARO
MARRA ANTONIO
MARROCCO FRANCO
MARSIC CVETO
MARTEGANI AMEDEO
MARTELLI PLINIO
MARTENS DINO
MARTIN PHILIP
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINEZ GAETANO
MARTINEZ RAFAEL
MARTINI ALBERTO
MARTINI NORBERTO
MARTINI QUINTO
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIG GUIDO
MASI PAOLO
MASSAGRANDE MATTEO
MASSANA JOANPERE
MASTROIANNI DOMENICO
MASTROIANNI UMBERTO
MASUYAMA HIROYUKI
MATTII CARLA
MATTIOLI PAOLA
MATTIS TEUTSCH JÁNOS
MAUGHAM DAPHNE
MAUZAN ACHILLE LUCIANO
MAXY HERMANN MAX
MAY NICHOLAS
MAZZETTI EMO
MAZZIERI WALTER
MAZZINI ETTORE
MAZZOLANI BRUTO
MAZZUCCHETTI FRANCO
KNORR KAREN
KO CHKHEIDZE SOPHIE
KODRA IBRAHIM
MEDICI DEL VASCELLO OSVALDO
MEIER HOLGER
MELANDRI PIETRO
MELAS ALESSANDRO
MELI SALVATORE
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELLONE DARIO
MELO ATTILIO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MESCIULAM PLINIO
MESSINA GIUSEPPE FABIO
METZINGER JEAN
MICCINI EUGENIO
MICHAUX HENRY
MICHELUZZI ATTILIO
MILANI UMBERTO
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINESTRINI FAUSTO
MINGUZZI LUCIANO
MINJUNG KIM
MINO ROSSO
MINOLI PAOLO
MIRABELLA SABATINO
MOCCHIUTTI CESARE
MODENA FRANCESCO
MODOTTO ANGILOTTO
MOFFATT TRACEY
MOLLINO CARLO
MOLODKIN ANDREI
MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONACO SALVATORE
MONTANARINI LUIGI
MONTESSORI ELISA MARIA
MONTUSCHI GIANCARLO
MOOS CARL FRANZ
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDO PIETRO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORETTI LUIGI
MORISHITA KEIZO
MOSCHI MARIO
MULAS UGO
MURATORI AGOSTINO
MURILLO GARCIA UBAY SOSE
MURTIC EDO
MUSITELLI GIULIO VITO
MUSSO CARLO
MUZI FULVIO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAGATANI KYOJI
NAMOU MOHAMED
NANNETTI NERINO
NARDI ANTONIO MARIA
NARDI GABRIELE
NATALIA LL

LUZZI CLETO
MAGGIONI PIERO
MAGNI GIUSEPPE
NEUMANN MAX
NEWTON HELMUT
NICCO CARLO EMILIO
NICOLINI GIOVANNI
NISHIDA FUJIO
NIVOLA COSTANTINO
NIXON HARRY
NOBUYA ABE
NOCI ARTURO
NOELQUI
NOTARI ROMANO
NOTARO DOMINGO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OBERTO ANTONIO
OLIVARES JUAN
OLIVOTTO GERMANO
OLIVUCCI FRANCESCO
OMICCIOLI GIOVANNI
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORI LUCIANO
ORILIA GIOVANNA
ORTEGA JOSE
ORTELLI GOTTARDO
OSTI ROMI
OTTOLENGHI WEDEKING HERTA
PAALEN WOLFGANG
PACANOWSKI ANDREA
PACE MIRIAM
PACOUIL GEORGES
PAGOWSKA TERESA
PALAZZI BERNARDINO
PALLUT PIERRE
PALMERO GUIDO
PALOSUO HANNU
PALTRINIERI ORESTE
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANTONE FELIPE
PANZA GIOVANNI
PAOLI BRUNO
PAPESCHI MAX
PARADISO PAOLO
PARISI ICO
PARISI PAOLO
PARISOT ADRIANO
PARK EUN SUN
PARKANYI PETER
PARMEGGIANI SANDRO
PARMIGIANI ALDO
PAROLO ANTONELLA MARIA
PARSONS VICKEN
PASCALI PINO
PASINI EMILIO
PASOTTI SILVIO
PAULUCCI ENRICO
PAVAN VESNA
PEELLAERT GUY
PEIKOV ASSEN
MAZZUCCONI MARCO
MECATTI DARIO
MEDALLA DAVID
PERIZI TIZIANO
PERNICE MANFRED
PERONE LUCIO
PERSICO MARIO
PERSOLJA MIROSLAV
PESA GIUSEPPE
PESCADOR LUCIA
PETRUCCI CRISTIANO
PEVERELLI CESARE
PIACENTINI MARCELLO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO
PICCOLI GIAN RICCARDO
PICENNI FERNANDO
PICKING JOHN
PICOLLO GIACOMO
PICOZZA PAOLO
PILON VENO
PINETTI SANDRO
PINOT
PINTER FERENC
PINZANI GUIDO
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIOVACCARI LUCA
PIROVANO ANNALISA
PISCANEC ELDA
PISTONE TANIA
PITTORE ITALIANO FUTURISTA AUTORE SCONOSCIUTO
PIVA GIANNI
PIZZINATO ARMANDO
PIZZO GIOVANNI
PLAISANCE CECILE
PLUGFELDER NILS UDO
PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI
POLIDORI FABIO
POMI ALESSANDRO
PONGA DEGLI ANCILLO LUCIA
PONTI PINO
PONZI GIACOMO
POSTAL UMBERTO
POUR KOUR
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRESICCE LUIGI
PRICA ZLATKO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PRINA CARLA
PRINI GIOVANNI
PROMETTI ENRICO
PROSA ALFREDO
PROSPERI RICCARDO
PROTTI ALFREDO
PUCCIARELLI MARIO
PUMA DAVIDE
PUNZO PAOLO
PUPPO MARIO
PURANEN JORMA
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUERIN MARCO
RABUZIN IVAN
NATTINO VITTORIO
NEGRI MARIO
NEOGRADY LAZLO
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RASPI PIERO
REIJENDERS BRAM
REIMONDO DAVID
REINA MIELA
RENE' CHARLES EDMOND HIS
RERO
RESCALLI DON ANGELO
RETNA
REVIGLIONE MARIO
REVILLA CARLOS
RICCI DANTE
RICHTER HANS
RICHTER VJENCESLAV
RIDOLA MARIO
RIGHETTI ANGELO
RINKE KLAUS
RIOPELLE JEAN PAUL
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
RIZZO PIPPO
RIZZO ROBERTO
ROCCASALVA PIETRO
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGLER MICHAEL
ROITER FULVIO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI CARLO
ROMIEU SYLVIE
RONCHI ALICE
ROSA CHRISTIAN
ROSSELLO MARIO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROUBICKOVA MILUSE
ROVELLA ENZO
ROYO LUIS
RUBERTI MARISA
RUBINO ANTONIO
RUBINO EDOARDO
RUBINSTEIN PATRICK
RUECKRIEM ULRICH
RUEDA GERARDO
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUYTER LISA
S & PEG STUDIO ASSOCIATO ARTISTICO
SACCHI BORTOLO
SACHERI GIUSEPPE
SADUN PIERO
SALA JEAN
SALA P.
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINO ELISEO
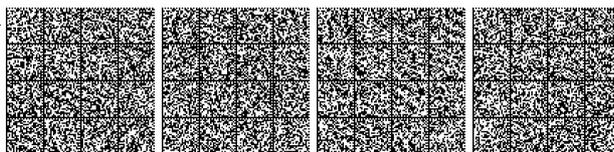
PELLINI EROS
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PERELLI CIPPO GIANCARLO
PERGOLA ROMOLO
SAMPAIO DIM
SANCHEZ MATIAS
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTI SIRCANA GIOVANNI
SANTONOCITO MICHELE
SAPONARO SALVATORE
SAPONE PIO
SARENCO
SARFATTI GINO
SAVELLI ROBERTA
SBISA' CARLO
SCARPA ROMANO
SCHAFER ALBRECHT
SCHEIBER HUGO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHIAVON UMBERTO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMID ALDO
SCHMIDT FRANZ
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIASCIA
SCILTIAN GREGORIO
SCIUTO GIOVANNI CARMELO
SCOCCHERA ALFREDO
SCORZELLI EUGENIO
SCUFFI MARCELLO
SEDEJ MAKSIM
SEIBEZZI FIORAVANTE
SELVA ATTILIO
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SENATORE MARINELLA
SENESI LUIGI
SEOCK SON
SERPAN JAROSLAV
SERRA LUCA
SERRA ZANETTI PAOLA
SÉRVULO ESMERALDO
SESIA GIOVANNI
SETTANNI PINO
SEVESO POMPILIO
SIBUET PAUL
SIDIBE MALICK
SIDOLI NAZZARENO
SIGNORETTO SILVANO
SILVA ROBERTA
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SIMONETTI GINO
SIQUEIROS DAVID ALFANO
SIROTTI RAIMONDO
SIVIERO CARLO
SKAARUP BJORN OKHOLM
SLIS PIERLUIGI
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOKOV LEONID
SOLDATI ATANASIO

RACCAGNI ANDREA
RACKOWE NATHANIEL
RAIMONDI ALDO
RAMBALDI EMANUELE
SORGATO CHIARA
SORMANI MARINO
SORO TIZIANO
SORRENTINO DOMENICO
SOTILIS LISA
SOTO CLIMENT MARTIN
SPACAL LUIGI
SPADA C.
SPAZZAPAN LUIGI
SPREAFICO CORRADO
SPREAFICO LEONARDO
SPRINGOLO NINO
STAAL JONAS
STÄHLER FRANZ
STANIC VOJO
STARCK PHILIPPE
STEINBERG SAUL
STEINER CARLO
STEPANCIC EDUARD
STERNEN MATEJ
STOCKER ESTHER
STRADELLA LUIGI
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUNOL TOMAS MARTINEZ
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SUPINO
SURVAGE LEOPOLD
SUTEJ MIROSLAV
SZAPOCZNIKOV ALINA
SZOLDATICS GIORGIO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAFERRI ROMANO
TAKAHASHI SHU
TANDA AUSONIO
TANZA GIOVANNI
TAPAYA RODEL
TEDESCHI FABRIZIO
TESTA SALVATORE
TEXAS KINKI
THEVENET RAIMOND
TICHY MIROSLAV
TIMMEL VITO
TKACEV ALEXSEJ
TOGNI EDOARDO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMASI GIAMPAOLO
TOMASSI RENATO
TOMBA CLETO
TOMMASI GIULIANO
TOMMASI TOMASO
TOPPI SERGIO
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TORRES MARIO GARCIA
TOSALLI FELICE
TOSHIMITSU IMAI
TOYOFUKU TOMONORI
TOZZI MARIO
TRAMONTI GUERRINO

SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVATORI GIUSEPPE
SALVIATI GIOVANNI
TROTTA ANTONIO
TUDELA ARMANDO
TURCHINO CARLO
TWEEDY IAN MICHAEL
TWOMBLY CY
UGO ANTONIO
UMBERG GÜNTER
URIBE FEDERICO
VACCAI FRANCO
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI FAUSTO
VAGNETTI GIANNI
VALAZZA ADOLF
VALSANG TATJANA
VARENNE ALEX
VARVARO GIOVANNI
VASSILIEV OLEG
VAUTIER BEN
VAZQUEZ ANTONIO BARTOLOME
VEDANI MICHELE
VEGGETTI LUIGI CHRISTOFER
VELLANI MARCHI MARIO
VELLY JEAN PIERRE
VENINI PAOLO
VENZO MARIO
VERBO
VERDECCHIA CARLO
VERDI ALESSANDRO
VERGINER CHRISTIAN
VERGINER MATTHIAS
VERMI ARTURO
VERZETTI LIBERO
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIAZZI ALESSANDRO
VIDMAR NANDE
VIGEVANI JUNG SIMONETTA
VINCI SASHA
VITALI ALBERTO
VITALI CARLO
VITONE RODOLFO
VIVIANI GIUSEPPE
VOGEL PETER
VOLPE ANGIOLO
VON GHOTA ERIC
VON WULFFEN AMELIE
VOROBIEVA NADEZHDA
WALKER JOHN
WARAS MARIUSZ
WARBOYS JESSICA
WEISS WOJCIECH
WENDERS WIM
WIETHASE EDGAR
WILDER ANDRE'
WILDING LUDWIG
WILKES CATHY
WINIARSKI RYSZARD
WOLFRAM ULLRICH
WOLS OTTO
WOTRUBA FRITZ

SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOMARE' GUIDO
SORESSI ALFREDO
ZAMPETTI NAVA EMILIA
ZANDRINO ADELINA
ZANIBONI SERGIO
ZAPPINO MICHELE
ZEI LUCIA
TRAVERSO ANTONIO
TRBULJAK GORAN
TRENTINI GUIDO
TROMBINI GIULIANO
ZEN GIANCARLO
ZEN PIERO
ZERVOS CHRISTIAN
ZINELLI CARLO
ZIZI SMAIL
WUNDERLICK PAUL
YASUDA KAN
YTURRALDE JOSE' MARIA
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZLATKO PRICA
ZOTTA SILVIA
ZUCCHERI ANTONIO

19A06729

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-255) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
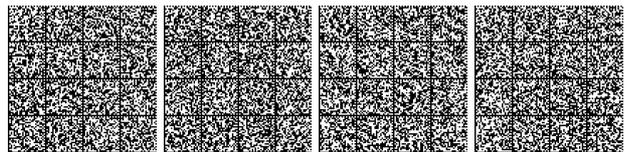
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
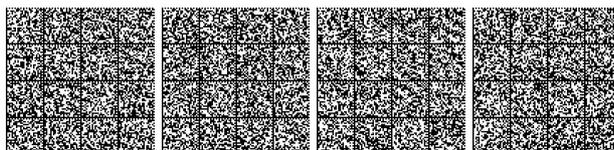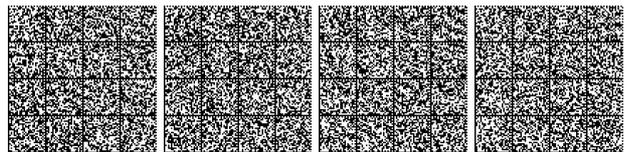
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.